

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI
DEL DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001, N. 231**

Società	PFIZER CONSUMER MANUFACTURING ITALY S.R.L.
----------------	---

Cronologia	
Data	Breve descrizione
1° dicembre 2014	Adozione del Modello di PFIZER CONSUMER MANUFACTURING ITALY S.R.L.
18 giugno 2018	Aggiornamento del Modello di PFIZER CONSUMER MANUFACTURING ITALY S.R.L.
3 novembre 2022	Aggiornamento del Modello di PFIZER CONSUMER MANUFACTURING ITALY S.R.L.

INDICE

PARTE GENERALE	7
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, IN MATERIA DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETA' E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITA' GIURIDICA	8
1.1. Introduzione	8
1.2. Delitti tentati	12
1.3. Vicende modificative dell'Ente	12
1.4. Reati commessi all'estero	14
2. SANZIONI	14
3. CONDOTTE ESIMENTI LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	18
4. PFIZER CONSUMER MANUFACTURING ITALY S.R.L.	18
5. IL PRESENTE MODELLO	19
5.1. La costituzione del Modello	19
5.2. Finalità e struttura del Modello	21
5.3 Principi ed elementi ispiratori del Modello	24
5.4 Il modello di <i>Corporate Governance</i> della Società ed il sistema organizzativo	26
6. ORGANISMO DI VIGILANZA	26
6.1. Principi generali in tema di istituzione, nomina, sostituzione e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza ²⁹	
6.2 Compiti dell'Organismo di Vigilanza	30
6.3 Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari	32
6.4 Informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei Destinatari del Modello – Modalità di segnalazione e tutele (<i>whistleblowing</i>)	32
6.5 Raccolta e conservazione delle informazioni	36
7. CODICE ETICO, PRINCIPI ETICI E NORME DI COMPORTAMENTO	36
8. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO	37
8.1 Sanzioni per i lavoratori dipendenti	38
8.2 Misure nei confronti degli Amministratori	40
8.3 Misure nei confronti del Collegio Sindacale e/o della Società di Revisione	41
8.4 Misure nei confronti dei Soggetti Terzi	41
8.5 Misure nei casi di violazione delle prescrizioni a tutela del segnalante (<i>whistleblowing</i>)	41
9. CONFERMA DELL'APPLICAZIONE E DELL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO E VERIFICHE PERIODICHE	42
10. ADOZIONE, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO	42
11. DIFFUSIONE E FORMAZIONE	43
11.1 Diffusione del Modello all'interno della Società	43

11.2	Diffusione del Modello e informativa ai Soggetti Terzi	43
11.3	Corsi di formazione	44
PARTE SPECIALE		46
PREMESSA: LA STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE DEL MODELLO		47
1.	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	49
1.1	I REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 24, 25 e 25-DECIES DEL DECRETO	49
1.2	NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO	60
1.3	I RESPONSABILI E LE SCHEDE INFORMATIVE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' SENSIBILI	61
2.	REATI SOCIETARI	63
2.1	I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-TER DEL DECRETO	63
2.2	NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO	69
3.	REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLE NORME DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO	71
3.1	I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-SEPTIES DEL DECRETO	71
3.2	PRINCIPALI DEFINIZIONI DEI SOGGETTI E DEI SERVIZI INTERESSATI DALLA NORMATIVA SULLA TUTELA DELLA SICUREZZA, DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO	73
3.3	PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE NORME POSTE A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO E RELATIVI DOVERI IN CAPO AL DATORE DI LAVORO E AI LAVORATORI	76
3.4	NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO	79
3.5	SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	80
4.	RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORIZICLAGGIO E DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	82
4.1	I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-OCTIES DEL DECRETO	82
4.2	I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-OCTIES.1 DEL DECRETO	85
4.3	NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO	88
5.	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	90
5.1	I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 24-BIS DEL DECRETO	90
5.2	NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO	92
6.	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	94
6.1	I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-BIS.1 DEL DECRETO	94
6.2	I REATI DI CUI ALL'ART. 25-BIS DEL DECRETO	96
6.3	NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO	98
7.	REATI AMBIENTALI	100
7.1	I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-UNDECIES DEL DECRETO	100
7.2	NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO	104
8.	CORRUZIONE TRA PRIVATI – ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI	107
8.1	I REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI E DI ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 TER DEL DECRETO	107
8.2	NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO	108
9.	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO	110
9.1	IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 25-DUODECIES DEL DECRETO	110

9.2	IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 25-QUINQUIES DEL DECRETO	113
9.3	NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO	115
10.	REATI TRIBUTARI	116
10.1	I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-QUINQUIESDECIES DEL DECRETO	116
10.2	NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO	123
11.	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	125
11.1	I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-NOVIES DEL DECRETO	125
11.2	NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO	128
12.	REATI DI CONTRABBANDO	129
12.1	I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-SEXIESDECIES DEL DECRETO	129
12.2	NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO	133
13.	AREE E ATTIVITÀ SENSIBILI	135

ALLEGATI – PARTE GENERALE

- (a) Reati presupposto e relative sanzioni
- (b) Codice Etico

ALLEGATI - PARTE SPECIALE

- (a) Aree e Attività sensibili
- (b) Schede di Evidenza – Esponenti P.A.
- (c) Schede di Evidenza – Consulenti esterni
- (d) Flussi Informativi

<u>DEFINIZIONI</u>

All'interno del presente documento valgono le seguenti definizioni:

Allegato/i	Gli Allegati del Modello
Attività sensibile/i	Le attività considerate a rischio reato ai sensi del Decreto nell'ambito delle Aree sensibili, per come identificate negli Allegati della Parte Speciale
Area/e sensibile/i	Le Aree considerate a rischio reato ai sensi del Decreto in cui è strutturata ed organizzata la Società, per come identificate negli Allegati della Parte Speciale
PCMI o la Società	Pfizer Consumer Manufacturing Italy S.r.l.
Codice Etico	Il Codice Etico adottato dalla Società, unitamente al Codice di Condotta di Gruppo.
Collegio Sindacale	Il Collegio Sindacale di PCMI
Consiglio di Amministrazione	Il Consiglio di Amministrazione di PCMI
Decreto o D. Lgs. n. 231/01	Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante <i>"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, di società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"</i>
Destinatari del Modello	Salvo ove diversamente indicato, i Soggetti Apicali ed i Soggetti Sottoposti
Ente/i	I soggetti di cui all'art. 1 del Decreto
Gruppo o Gruppo Haeon	Il Gruppo Haeon, cui fa capo la società GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings [No. 2] Ltd., che esercita l'attività di Direzione e Coordinamento nei confronti di PCMI
Linee Guida	Le Linee Guida emanate da Confindustria il 7 marzo 2002, per come successivamente aggiornate
Modello	Il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto, adottato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione
Organismo di Vigilanza o OdV	Organismo istituito ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società e deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché a curarne l'aggiornamento

Parte Generale	La parte del Modello introduttiva della disciplina del D. Lgs. n. 231/01, in cui ne vengono illustrate le componenti essenziali, con particolare riferimento alla scelta e all'individuazione dell'OdV, alla formazione del personale e alla diffusione del Modello nella Società, al sistema disciplinare e alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni ivi contenute
Parte Speciale	La parte del Modello predisposta in funzione delle diverse tipologie di reato contemplate dal D. Lgs. n. 231/01 e considerate di possibile rischio, tenuto conto dell'attività svolta dalla Società
Protocolli o Prassi	Le procedure adottate (o di futura adozione) dalla Società e/o le prassi comportamentali consolidate, per come descritte negli Allegati della Parte Speciale del Modello
Soggetti Apicali	Le persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o le persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo della Società
Soggetti Sottoposti	Le persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei Soggetti Apicali
Soggetti Terzi	I partners commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a qualsiasi titolo, anche occasionali, compresi gli agenti, i tirocinanti, gli stagisti, i clienti ed i fornitori, e, in generale, chiunque abbia rapporti professionali o contrattuali con la Società

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, IN MATERIA DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETA' E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITA' GIURIDICA

1.1. Introduzione

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto in Italia la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"* (d'ora innanzi, per brevità, il **"D. Lgs. n. 231/01"** o il **"Decreto"**), si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione ed ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia (in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia delle Comunità Europee che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali).

Il D. Lgs. n. 231/01 stabilisce, pertanto, un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico delle persone giuridiche (lo/gli **"Ente/Enti"**), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il singolo reato e che mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto.

L'art. 4 del D. Lgs. n. 231/01 precisa, inoltre, che nei casi ed alle condizioni previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10¹ c.p., sussiste la responsabilità amministrativa degli Enti che hanno sede principale nel

¹ Per maggiore chiarezza nell'esposizione si riportano di seguito gli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p.:

Art. 7: Reati commessi all'estero

"È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

- 1. delitti contro la personalità dello Stato italiano;*
- 2. delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;*
- 3. delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;*
- 4. delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;*
- 5. ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana".*

Art. 8: Delitto politico commesso all'estero

"Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici".

territorio dello Stato per i reati commessi all'estero dalle persone fisiche a condizione che nei confronti di tali Enti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto criminoso.

I punti chiave del D. Lgs. n. 231/01 riguardano:

- a) l'individuazione delle persone che, commettendo un reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, ne possono determinare la responsabilità. In particolare, possono essere:
 - (i) persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo (i **"Soggetti Apicali"**);
 - (ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (i **"Soggetti Sottoposti"**).

Secondo gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali formatisi sull'argomento, non è necessario che i Soggetti Sottoposti abbiano con l'Ente un rapporto di lavoro subordinato, ma è sufficiente che tra tali soggetti e l'Ente vi sia un rapporto di collaborazione.

Appare, quindi, più opportuno fare riferimento alla nozione di "soggetti appartenenti all'Ente", dovendosi ricomprendere in tale nozione anche *"quei prestatori di lavoro che, pur non essendo "dipendenti" dell'ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'ente medesimo: si pensi ad esempio, agli agenti, ai partners in*

Art. 9: Delitto comune del cittadino all'estero

"Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce (...) l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del ministro di grazia e giustizia ovvero a istanza, o a querela della persona offesa.

Nei casi previsti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro di grazie e giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.

Nei casi previsti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 e 346-bis".

Articolo 10: Delitto comune dello straniero all'estero

"Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce (...) l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del ministro di grazie e giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.

Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro di grazie e giustizia, sempre che:

- 1. si trovi nel territorio dello Stato;*
- 2. si tratti di delitto per il quale è stabilita (...) o dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;*
- 3. l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.*

La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis".

*operazioni di joint-ventures, ai c.d. parasubordinati in genere, ai distributori, fornitori, consulenti, collaboratori*².

b) la tipologia dei reati previsti e, più precisamente:

- i) reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/01, per come modificati dalla Legge n. 69/2015, dalla Legge n. 3/2019 e da ultimo dal D. Lgs. n. 75/2020;
- ii) delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dall'art. 7 della Legge n. 48/2008, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 24-*bis*, e modificati dai D. Lgs. n. 7 e 8 del 2016 e da ultimo dalla Legge n. 133/2019;
- iii) delitti di criminalità organizzata, introdotti dall'art. 2, comma 29 della Legge n. 94/2009, come modificati dalla Legge 69/2015, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 e modificato l'art. 24-*ter*, e da ultimo modificati dalla Legge n. 236/2016;
- iv) reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dall'art. 6 del D.L. n. 350/2001, convertito della Legge n. 409/2001, come modificati dalla Legge n. 99/2009, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*bis*, e successivamente modificati dal D. Lgs. n. 125/2016;
- v) delitti contro l'industria ed il commercio, introdotti dall'art. 17 della Legge n. 99/2009, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*bis*.1;
- vi) reati in materia societaria, introdotti dall'art. 3 del D. Lgs. n. 61/2002, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*ter*, da ultimo modificati dalla Legge n. 3/2019;
- vii) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dall'art. 3 della Legge n. 7/2003, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*quater*;
- viii) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dall'art. 8 della Legge n. 7/2006, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*quater*.1;
- ix) delitti contro la personalità individuale, introdotti dall'art. 5 della Legge n. 228/2003, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*quinquies*, da ultimo modificati dalla Legge n. 199/2016;
- x) reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al D. Lgs. n. 58/1998, introdotti dall'art. 9 della Legge n. 62/2005, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*sexies*;
- xi) reati previsti e puniti dagli artt. 589 e 590 c.p., inerenti, rispettivamente, all'omicidio colposo ed alle lesioni colpose gravi o gravissime, qualora siano stati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela

² Così testualmente: Circolare Assonime, in data 19 novembre 2002, n. 68. In dottrina v. anche: Zanalda-Barcellona, *La responsabilità amministrativa delle società ed i modelli organizzativi*, Milano, 2002, pag. 12 e ss.; Santi, *La responsabilità delle Società e degli Enti*, Milano, 2004, pag. 212 e ss.

dell'igiene e della salute sul lavoro, così come introdotti dall'art. 9 della Legge n. 123/2007, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*septies*;

- xii) reati previsti e puniti dagli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* e 648 *ter*. 1 c.p., inerenti, rispettivamente, ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, così come introdotti dall'art. 63 del D. Lgs. n. 231/2007 e dalla Legge n. 186/2014 e dal D. Lgs. 195/2021, che hanno rispettivamente inserito e modificato nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*octies*;
- xiii) delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti previsti dagli artt. 493-*ter*, 493-*quater* e nell'ipotesi aggravata di cui all'art. 640-*ter* c.p. ed introdotti nel D. Lgs. n. 231/01 dal D. Lgs. n. 184/2021 che ha inserito l'art. 25-*octies*.1;
- xiv) delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633, introdotti dall'art. 15 della Legge n. 99/2009, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01, l'art. 25-*novies*;
- xv) reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto dall'art. 4 della Legge n. 116/2009 di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*decies*;
- xvi) reati aventi carattere transnazionale³, previsti e puniti dagli artt. 416, 416 *bis*, 377 *bis* e 378 c.p., dall'art. 74 del D.P.R. 309/1990 e dall'art. 12 del D. Lgs. 286/1998, introdotti dalla Legge n. 146/2006,
- xvii) reati ambientali, introdotti dall'art. 2 del D. Lgs. n. 121/2011, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*undecies*, da ultimo modificati dal D. Lgs. n. 116/2020;
- xviii) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare introdotto dall'art. 2 del D. Lgs. n. 109/2012, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*duodecies*, per come successivamente modificato dalla Legge n. 161/2017, che ha introdotto i commi 1-*bis* e 1-*ter*;
- xix) reati di razzismo e xenofobia, introdotti dall'art. 5 della Legge n. 167/2017 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*terdecies*, come modificati dal D. Lgs. 21/2018 che ha abrogato l'art. 3, comma 3-*bis*, della Legge n. 654/1975⁴;

³ Sono considerati transnazionali i reati caratterizzati, oltre dal coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, dalla presenza di un elemento di internazionalità, che si realizza quando: (i) il reato sia commesso in più di uno Stato, (ii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, (iii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, (iv) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

⁴ A norma di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, D. Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, dal 6 aprile 2018 i richiami alle disposizioni dell'art. 3, comma 3-bis della Legge 654/1975, ovunque presenti, si intendono riferiti al reato di "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa" (art. 604-*bis* c.p.)

- xx) reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, introdotti dalla Legge n. 39/2019, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*quaterdecies*;
- xxi) reati tributari, introdotti dalla Legge n. 157/2019, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*quinquesdecies*, da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 75/2020;
- xxii) reati di contrabbando, introdotti dal D. Lgs. n. 75/2020, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*sexiesdecies*;
- xxiii) delitti contro il patrimonio culturale, introdotti dalla Legge n. 22/2022 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. *septiesdecies*;
- xxiv) riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, introdotti dalla Legge n. 22/2022 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*duodevicies*.

Per una descrizione dei reati presupposto e delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/01 in caso di loro commissione si rinvia all'Allegato (a) della Parte Generale del Modello.

- c) l'aver commesso il reato nell'”interesse” o a “vantaggio” dell'Ente.

In merito, va tenuto in considerazione che, secondo gli orientamenti giurisprudenziali espressi in materia, l'interesse viene definito come la semplice “intenzione” psicologica dell'autore del reato, valutabile *ex ante* dal Giudice. Per vantaggio, invece, si intende qualunque beneficio derivante dal reato commesso, valutabile *ex post* dall'autorità giudiziaria.

- d) il non aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In considerazione di quanto indicato ai punti a), b), c) e d) che precedono e che costituiscono i presupposti della responsabilità in commento, la Società ha scelto di predisporre ed efficacemente applicare il Modello, come illustrato al successivo paragrafo 5.

1.2. Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del D. Lgs. n. 231/2001 (artt. da 24 a 25-*sexiesdecies*), le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà. È, invece, esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del D. Lgs. n. 231/01).

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. “recesso attivo”, previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.

1.3. Vicende modificative dell'Ente

Il D. Lgs. n. 231/01 disciplina il regime della responsabilità dell'Ente anche in relazione alle vicende modificative dello stesso quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

Secondo l'art. 27, comma 1, del D. Lgs. n. 231/01, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Tale previsione costituisce una forma di tutela a favore dei soci di società di persone e degli associati ad associazioni, scongiurando il rischio che gli stessi possano essere chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale delle obbligazioni derivanti dalla comminazione all'Ente delle sanzioni pecuniarie.

La disposizione in esame, inoltre, rende manifesto l'intento del Legislatore di individuare una responsabilità dell'Ente autonoma non solo rispetto a quella dell'autore del reato, ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale.

Gli artt. 28-33 del D. Lgs. n. 231/01 regolano l'incidenza delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda sulla responsabilità dell'Ente.

In merito, il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'Ente;
- dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.

La Relazione illustrativa al D. Lgs. n. 231/01 afferma che *“Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato”*.

In caso di trasformazione, l'art. 28 del D. Lgs. n. 231/01 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di Società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell'Ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'Ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli Enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D.Lgs n. 231/2001). L'Ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all'operazione (art. 2504-bis, primo comma, c.c.) e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa, altresì, quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.

L'art. 30 del D. Lgs. n. 231/01 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli Enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo Ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli Enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del D. Lgs. n. 231/01 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio.

1.4. Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del D. Lgs. n. 231/01, l'Ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso D. Lgs. n. 231/01 - commessi all'estero.

La Relazione illustrativa al D. Lgs. n. 231/01 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

Si riportano i presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del D. Lgs. n. 231/01) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 231/01;
- l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'Ente può rispondere solo nelle ipotesi previste dal D.Lgs. n. 231/01 e della L. 146/06 e nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.;
- nei confronti dell'Ente non procede lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. SANZIONI

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- (a) Sanzione amministrativa pecuniaria;
- (b) Sanzioni interdittive;
- (c) Confisca;
- (d) Pubblicazione della sentenza di condanna.

(a) La sanzione amministrativa pecuniaria

La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli artt. 10 e seguenti del D. Lgs. n. 231/01, costituisce la sanzione "di base", di necessaria applicazione del cui pagamento risponde l'Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione di tale sanzione, attribuendo al Giudice l'obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento, al fine di un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell'Ente.

Con la prima valutazione il Giudice determina il numero delle quote (non inferiore a cento, né superiore a mille, fatto salvo quanto previsto dall'art. 25-septies "*Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*" che al primo comma in relazione al delitto di cui all'articolo 589 c.p.

commesso con violazione dell'art. 55, 2° comma, D. Lgs. n. 81/2008 prevede una sanzione pari a **mille quote**), tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota (da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37) *“sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione”* (art. 11, 2° comma, D. Lgs. n. 231/01).

Come affermato al punto 5.1 della Relazione al D. Lgs. n. 231/01, al fine di accertare le condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente *“il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell'ente e la sua posizione sul mercato. (...) Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l'ausilio di consulenti, nella realtà dell'impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente”*.

L'art. 12 del D. Lgs. n. 231/01 prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella tabella sottostante, con indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per l'applicazione della riduzione stessa.

Riduzione	Presupposti
1/2 (e non può comunque essere superiore ad Euro 103.291,38)	• L'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; <i>oppure</i> • Il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
da 1/3 a 1/2	[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado] • L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; <i>oppure</i> • È stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
da 1/2 a 2/3	[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado] • L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; <i>e</i> • È stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

(b) Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive previste dal D. Lgs. n. 231/01 sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Differentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria, le sanzioni interdittive si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste al ricorrere di almeno una delle condizioni di cui all'art. 13, D. Lgs. n. 231/01, di seguito indicate:

- *“l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative”;*
- *“in caso di reiterazione degli illeciti” (id est: commissione di un illecito dipendente da reato nei cinque anni dalla sentenza definitiva di condanna per un altro precedente).*

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Esclude, altresì, l'applicazione delle sanzioni interdittive il fatto che l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall'art. 17, D. Lgs. n. 231/01 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- *“l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso”;*
- *“l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”;*
- *“l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca”.*

Le sanzioni interdittive, fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del D. Lgs. n. 231/01⁵, hanno una durata compresa tra tre mesi e due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base degli stessi criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, *“tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso”* (art. 14, D. Lgs. n. 231/01).

Il Legislatore si è poi preoccupato di precisare che l'interdizione dell'attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

⁵ *“Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)”.*

(c) La confisca

Ai sensi dell'art. 19, D. Lgs. n. 231/01 è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca – anche per equivalente – del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

(d) La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza di condanna, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Tribunale a spese dell'Ente.

3. CONDOTTE ESIMENTI LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/01 prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da Soggetti Apicali sia da Soggetti Sottoposti.

In particolare, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *“modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di proporne l'aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente (l'“**OdV**”), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto concerne i Soggetti Sottoposti, l'art. 7 prevede l'esonero dalla responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Di conseguenza, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l'onere della prova permane in capo all'Ente, mentre, nel caso di reati commessi da Soggetti Sottoposti, l'esistenza del modello garantisce l'esimente dalla responsabilità, salvo la prova, a carico dell'autorità procedente, dell'inidoneità dello stesso a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Sempre il D. Lgs. n. 231/01 prevede che il modello risponda all'esigenza di:

- 1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- 2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- 3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- 4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- 5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Secondo il D. Lgs. n. 231/01 i modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria.

Confindustria ha emanato il 7 marzo 2002 apposite Linee Guida, per come successivamente aggiornate (le “**Linee Guida**”) il 24 maggio 2004 e, da ultimo, in ragione del mutato quadro normativo, ulteriormente aggiornate in data 31 marzo 2008, nel mese di marzo 2014 e nel mese di giugno 2021.

Il presente modello tiene conto, oltre che del dettato normativo, anche delle Linee Guida.

4. PFIZER CONSUMER MANUFACTURING ITALY S.R.L.

La sede legale della Società è situata ad Aprilia (LT), Via Nettunense, 90.

La Società ha per principale oggetto sociale l'attività di produzione di prodotti e preparati chimici, farmaceutici – sia per uso umano che veterinario – medicinali, biologici, parafarmaceutici, agricoli, sanitari, dietetici, cosmetici, alimentari e simili; si occupa altresì di commercio e prestazione di servizi relativi ai medesimi prodotti.

La produzione nell'organizzazione aziendale è suddivisa in tre unità produttive di prodotti solidi e orali: (a) prodotti OTC (*Over the Counter*), (b) probiotici, (c) integratori alimentari DS (*Dietary Supplement*).

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può costituire e gestire stabilimenti per la fabbricazione dei prodotti aziendali, acquistare od importare materiali grezzi e quanto necessario per la fabbricazione dei prodotti, aprire e mantenere magazzini e depositi di distribuzione per i prodotti fabbricati, nonché, in generale, svolgere qualsiasi attività connessa con la produzione, la fornitura di servizi ed il commercio, anche di importazione ed esportazione, dei suddetti prodotti.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

La Società è sottoposta al controllo del Collegio Sindacale ed a revisione legale.

La Società è inoltre dotata della Certificazione di Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro UNI ISO 45001:2018 e della Certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2015 nel settore Prodotti Farmaceutici, per il cui rinnovo è sottoposta periodicamente ad *audit* da parte di organismi di certificazione accreditati.

5. IL PRESENTE MODELLO

5.1. La costituzione del Modello

PCMI gode di un'eccellente reputazione sul mercato, si interfaccia con numerosi interlocutori ed è orgogliosa delle proprie tradizioni. La Società ritiene, pertanto, importante mantenere e migliorare ancor di più tale reputazione. In tale contesto globale, il successo a lungo termine della Società si è basato e si baserà sull'eccellenza negli affari, coerente con i massimi standard etici ed il rigoroso rispetto della normativa vigente. È forte il convincimento nella Società che l'osservanza delle leggi e una condotta etica siano non solo necessarie e moralmente corrette, ma costituiscano anche un modo efficace di gestire la propria attività d'impresa.

Ciò premesso, la Società - sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine propria, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti - ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione del presente modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto (il "**Modello**").

Il Modello costituisce un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti dei soggetti ivi richiamati affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari ed affinché vi sia un'organizzazione tale da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel D. Lgs. n. 231/01.

Più specificamente, il Modello rappresenta il risultato dell'applicazione metodologica documentata dei criteri di identificazione dei rischi, da un lato, e di individuazione dei protocolli, ove attualmente esistenti, per la programmazione, la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società, dall'altro.

Il Modello si prefigge, infatti, di indurre i Soggetti Apicali, i Soggetti Sottoposti nonché i Soggetti Terzi ad acquisire la sensibilità necessaria a percepire la sussistenza dei rischi di commissione di reati nell'esercizio di determinate attività e, contemporaneamente, comprendere la portata, non solo personale, ma anche societaria, delle possibili conseguenze, in termini di sanzioni penali ed amministrative, in caso di consumazione di tali reati.

Con l'adozione del Modello la Società si propone, infatti, di conseguire il pieno e consapevole rispetto dei principi su cui lo stesso si fonda, così da impedirne l'elusione fraudolenta e, nel contempo, contrastare fortemente tutte quelle condotte che siano contrarie alle disposizioni di legge ed ai principi etici che conformano l'attività della Società.

La predisposizione del Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie, suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costituzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D. Lgs. n. 231/01.

Sebbene l'adozione del Modello costituisca una "facoltà" e non un obbligo – non essendo soggetta ad alcuna sanzione la mancata implementazione dello stesso – la Società ha deciso di procedere alla sua predisposizione e adozione, in quanto consapevole che tale sistema costituisca, da un lato, un'opportunità per migliorare la sua Corporate Governance, e, dall'altro, l'esimente dalla responsabilità amministrativa, come previsto dal D. Lgs. n. 231/01 stesso.

La predisposizione e l'adozione si articolano in differenti fasi, dirette tutte alla costituzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D. Lgs. n. 231/01, delle Linee Guida, dei suggerimenti della migliore dottrina e degli orientamenti giurisprudenziali che sono stati espressi in materia.

Al contempo, dette attività, pur se finalizzate alla predisposizione del Modello (analisi dei rischi potenziali, valutazione e adeguamento del sistema dei controlli già esistenti sui processi sensibili), hanno costituito l'occasione per sensibilizzare, ancora una volta, le risorse impiegate rispetto ai termini del controllo e della conformità ai processi aziendali, finalizzati ad una prevenzione "attiva" dei reati.

Si descrivono, qui di seguito, brevemente, le fasi in cui è articolato il lavoro di individuazione delle attività sensibili, in base al quale successivamente si è dato luogo alla predisposizione del Modello.

- 1) **Identificazione delle Aree e, nell'ambito di queste, delle Attività sensibili ("as-is analysis")**, attuata attraverso il previo esame della documentazione della Società (organigramma, attività svolte, processi principali, procure, certificazioni, procedure, istruzioni, modelli, ecc.) e una serie di interviste con i soggetti chiave nell'ambito della sua struttura, mirate all'approfondimento delle Attività sensibili e del controllo sulle stesse (procedure esistenti, verificabilità e documentabilità delle scelte della Società, congruenza e coerenza delle operazioni, separazione delle responsabilità e dei poteri, documentabilità dei controlli, sistema delle deleghe e delle firme ecc.).

L'obiettivo di questa fase è stato duplice: da un lato si è proceduto all'analisi del contesto in cui la Società opera al fine di identificare in quali aree o attività si potessero realizzare i reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01; dall'altro, l'analisi delle Aree o Attività sensibili è stata prodromica rispetto alla successiva valutazione delle modalità in cui i reati possono, in astratto, essere perpetrati. A tale ultimo fine, si è tenuta in considerazione la storia della Società, le caratteristiche degli altri soggetti operanti nel settore e, in particolare, eventuali illeciti commessi da altri Enti nello stesso ramo di attività.

Se ne ricava una rappresentazione delle Aree e delle Attività sensibili, dei controlli già esistenti e delle relative criticità, con particolare attenzione agli elementi di conformità e controllo specifici per soddisfare i requisiti del Modello.

- 2) **Predisposizione della “gap analysis”.** Sulla base della situazione così individuata (controlli e procedure esistenti), in relazione ai processi sensibili e alle previsioni e finalità del D. Lgs. n. 231/01, sono definite le azioni finalizzate all'introduzione o all'integrazione del sistema di controllo interno (processi e procedure) che migliorano i requisiti organizzativi, essenziali per la definizione di un modello “specifico” di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del Decreto.

In questa fase, il sistema dei controlli preventivi già esistenti nella Società è stato valutato alla luce della diversa tipologia dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01. Così, nel caso di reati dolosi, è stata valutata la possibilità di aggirare i controlli con comportamenti fraudolenti ed intenzionali e volti a consumare l'evento illecito; nel caso di reati colposi, invece, siccome incompatibili con l'intenzionalità dell'agente, è stata valutata la possibilità di comportamenti in violazione dei controlli, nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell'apposito organismo (di cui *infra*), pur se non accompagnati dalla volontà dell'evento.

5.2. Finalità e struttura del Modello

Il Modello predisposto dalla Società sulla base dell'individuazione delle Attività sensibili, l'espletamento delle quali potrebbe, in astratto, configurare il rischio di commissione di reati, si propone come finalità quelle di:

- creare, in tutti coloro che svolgono con, in nome, per conto e nell'interesse della Società le suddette Attività sensibili, come meglio individuate negli Allegati alla Parte Speciale del presente documento, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, irrogabili non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti della Società;
- condannare ogni forma di comportamento illecito da parte della Società, in quanto contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici adottati dalla stessa;
- garantire alla Società, grazie a un'azione di controllo delle Aree e Attività sensibili, la concreta ed effettiva possibilità di intervenire tempestivamente per prevenire la commissione dei reati stessi.

Il Modello si propone, altresì, di:

- introdurre, integrare, sensibilizzare, diffondere e circolarizzare, a tutti i livelli, le regole di condotta ed i protocolli per la programmazione della formazione e dell'attuazione delle decisioni della Società, al fine di gestire e, conseguentemente, evitare il rischio della commissione di reati;
- informare tutti coloro che operano con la Società che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- individuare preventivamente le Aree e Attività sensibili, con riferimento alle operazioni della Società che potrebbero comportare la realizzazione dei reati previsti dal Decreto;

- dotare l'OdV di specifici compiti e di adeguati poteri al fine di porlo in condizione di vigilare efficacemente sull'effettiva attuazione, sul costante funzionamento ed aggiornamento del Modello, nonché di valutare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello medesimo;
- garantire la registrazione corretta e conforme ai protocolli di tutte le operazioni della Società nell'ambito delle Aree e Attività sensibili, al fine di rendere possibile una verifica *ex post* dei processi di decisione, la loro autorizzazione ed il loro svolgimento in seno alla Società. Il tutto conformemente al principio di controllo espresso nelle Linee Guida, in virtù del quale *“Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua”*;
- assicurare l'effettivo rispetto del principio della separazione delle funzioni aziendali, nel rispetto del principio di controllo, secondo il quale *“Nessuno può gestire in autonomia un intero processo”*, in modo tale che l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione sia sotto la responsabilità di una persona diversa da quella che la contabilizza, la esegue operativamente o la controlla;
- delineare e delimitare le responsabilità nella formazione e nell'attuazione delle decisioni della Società;
- stabilire poteri autorizzativi conferiti in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, rendendo note le deleghe di potere, le responsabilità ed i compiti all'interno della Società, assicurando che gli atti con i quali si conferiscono poteri, deleghe e autonomie siano compatibili con i principi di controllo preventivo;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie, tali da impedire la commissione dei reati;
- valutare l'attività di tutti i soggetti che interagiscono con la Società, nell'ambito delle aree a rischio di commissione di reato, nonché il funzionamento del Modello, curandone il necessario aggiornamento periodico, in senso dinamico, nell'ipotesi in cui le analisi e le valutazioni operate rendano necessario effettuare correzioni, integrazioni ed adeguamenti.

L'adozione e l'attuazione del Modello non solo consentono alla Società di beneficiare dell'esimente prevista dal Decreto, ma anche di migliorare, nei limiti previsti dallo stesso, la propria *Corporate Governance*, limitando il rischio di commissione dei reati.

Attraverso il Modello, infatti, si consolida un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed *ex post*) che ha come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei reati mediante la individuazione dei processi sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

Tra la finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei dipendenti, Organi Sociali, consulenti a qualsiasi titolo, collaboratori e partners, che svolgano, per conto e nell'interesse della Società, Attività Sensibili, di poter incorrere – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, nonché delle norme del Codice Etico allegato al Modello e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) – in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto all'Aree e Attività sensibili e la comminazione, da parte della Società, di sanzioni disciplinari o contrattuali.

Alla luce di quanto sopra, il Modello si articola in una prima parte introduttiva della disciplina del D. Lgs. n. 231/01 ("Parte Generale"), in cui ne vengono illustrate le componenti essenziali, con particolare riferimento alla scelta e all'individuazione dell'OdV, alla formazione del personale e alla diffusione del Modello nella Società, al sistema disciplinare e alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni ivi contenute.

Segue poi:

- una Parte Speciale predisposta in funzione delle diverse tipologie di reato contemplate dal D. Lgs. n. 231/01 e rispetto alle quali la Società ha inteso tutelarsi, in quanto considerate di possibile rischio, tenuto conto dell'attività imprenditoriale svolta dalla Società;
- gli Allegati alla Parte Speciale costituenti il documento di mappatura, predisposti per le Funzioni in cui la Società risulta articolata e nell'ambito dei quali sono state identificate le Aree e le Attività sensibili.

Sulla base delle analisi effettuate e in considerazione della natura dell'attività svolta dalla Società e dei reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/01, la Società ha assunto la decisione di redigere, aggiornare, adottare e efficacemente attuare il presente Modello con riferimento ai seguenti reati:

- reati in danno della Pubblica Amministrazione;
- reati societari;
- corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati;
- reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- reati informatici e trattamento illecito di dati;
- delitti contro l'industria e il commercio;
- reati in materia di violazione del diritto di autore;
- reati ambientali;
- reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- reati contro la personalità individuale;
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in segni o strumenti di riconoscimento;
- reati di induzioni a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- reati tributari;
- reati di contrabbando.

Per una descrizione dei reati, si rinvia alla Parte Speciale. Per una descrizione delle Aree e delle Attività sensibili e dei comportamenti attesi si rinvia agli Allegati alla Parte Speciale⁶.

Per quanto riguarda invece le altre fattispecie di reato presupposto previste dal Decreto e non incluse nell'elenco sopra riportato, si evidenzia che le stesse sono state valutate come non rilevanti per la Società in quanto non appare configurabile l'interesse o il vantaggio della Società rispetto alla commissione di tali fattispecie.

In ogni caso, anche rispetto a tali fattispecie di reato, si evidenzia che svolge un ruolo fondamentale di controllo e presidio il Codice Etico, parte integrante del presente Modello.

Il Modello è stato, inoltre, articolato al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso. Infatti, se la "Parte Generale" contiene la formulazione dei principi generali di diritto da ritenersi sostanzialmente invariabili, la Parte Speciale ed i relativi Allegati, in considerazione del particolare contenuto, potranno essere oggetto, invece, di costante aggiornamento, secondo quanto previsto dal Modello.

5.3 Principi ed elementi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del Modello si è tenuto conto dei presidi e dei sistemi di controllo (rilevati in fase di "*as-is analysis*") esistenti e già operanti in Società, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e controllo sulle Aree e Attività sensibili, come nel seguito meglio descritti.

Il Modello, fermo restando la sua finalità peculiare descritta al precedente paragrafo 5.2, si inserisce, infatti, nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole di *Corporate Governance*, dalle Prassi della Società e dal sistema di controllo interno.

I principi, le regole e le procedure applicati in Società, ivi incluso il Codice Etico, non vengono riportati e descritti dettagliatamente nel Modello, ma si intendono integralmente qui richiamati a tutti gli effetti, facendo essi parte del sistema di organizzazione e controllo che lo stesso Modello intende, laddove necessario, migliorare e integrare.

Di conseguenza, sono da considerare come parte essenziale e fondamentale del Modello il Codice Etico, tutte le procedure, tutti le istruzioni e tutti i modelli, in qualsivoglia settore, funzione aziendale, area di attività esse trovino applicazione, che sono state implementate ed attuate dalla Società.

Per quanto concerne la prevenzione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, costituiscono parte integrante del Modello i Documenti di Valutazione dei Rischi (ex art. 28 del D. Lgs. n. 81/08) e tutte le procedure previste in materia, già adottate ed applicate in Società.

Inoltre, in ragione del fatto che talune Attività sensibili, per come individuate nella Parte Speciale, sono (o potranno essere) svolte da soggetti appartenenti ad altre società del Gruppo, con le quali la Società ha stipulato (o stipulerà) appositi contratti di servizio infragruppo, sono da considerare come parte essenziale e fondamentale del Modello, oltre a tutte le procedure, tutti i protocolli e tutte le policy in vigore presso la Società, anche quelle specifiche eventualmente adottate presso altre società del Gruppo, il cui rispetto è considerato come imprescindibile per il funzionamento del presente Modello.

⁶ Cfr. Allegato a) della Parte Speciale "Aree e Attività sensibili".

Nel caso in cui, invece, alcune Attività sensibili siano svolte da società del Gruppo che non abbiano adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01 o, comunque, da Soggetti Terzi, la Società assicura che i relativi contratti contengano tutte le clausole necessarie a garantire che tali soggetti si conformino a quanto previsto dal Modello della Società e, comunque, adottino comportamenti che rispettano i principi di cui al D. Lgs. n. 231/01, al Modello e, in ogni caso, al Codice Etico.

In particolare, quali strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società anche in relazione ai reati da prevenire, la Società ha individuato i seguenti:

- a) il sistema di controllo interno e quindi le procedure, le istruzioni e i modelli aziendali attualmente esistenti, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della Società, nonché il sistema di controllo della gestione;
- b) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting interno;
- c) la comunicazione al personale, l'informazione e la formazione dello stesso;
- d) il sistema disciplinare di cui ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (il "CCNL") applicati ai dirigenti ed agli altri dipendenti;
- e) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile;
- f) le Prassi consolidate e le Policies della Società;
- g) il Codice Etico della Società.

Principi cardine a cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra riportato, sono:

- i requisiti indicati dal D. Lgs. n. 231/01 ed in particolare:
 - l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza del compito di **promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello** anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del Decreto;
 - la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di **risorse** adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere risultati ragionevolmente attendibili;
 - l'attività di **verifica del funzionamento** del Modello con conseguente aggiornamento periodico dello stesso (controllo *ex post*);
 - l'attività di **sensibilizzazione e diffusione** a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
 - la **verificabilità e documentabilità** di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs. n. 231/01;
 - il rispetto del principio della **separazione delle funzioni**;

- la **definizione di poteri** autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
 - la **comunicazione all'Organismo di Vigilanza** delle informazioni rilevanti;
- la preminenza da conferirsi – nell'attuazione del sistema di controllo – alle Aree e Attività sensibili, ferma restando la doverosa opera di verifica generale dell'attività sociale.

5.4 Il modello di *Corporate Governance* della Società ed il sistema organizzativo

Come già accennato, il Modello si inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole di *Corporate Governance*, dalle Prassi della Società e dal sistema di controllo interno.

Si ribadisce che le Procedure, le Istruzioni, i Modello, le *Policies* e/o le Prassi della Società, che non vengono singolarmente richiamate nel presente Modello, costituiscono parte integrante ed essenziale del Modello stesso.

L'assetto del sistema organizzativo della Società viene rappresentato nell'organigramma e dal mansionario della Società, documenti che identificano per ciascuna funzione aziendale:

1. la dipendenza gerarchica;
2. l'eventuale dipendenza funzionale;
3. la mansione ricoperta.

È regola generale della Società che solo i soggetti muniti di formali e specifici poteri possano assumere impegni verso terzi in nome o per conto della Società.

Inoltre, è previsto che l'esercizio dei poteri nell'ambito del processo decisionale sia sempre svolto da posizioni di responsabilità congruenti con l'importanza e/o la criticità di determinate operazioni economiche.

6. ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire alla Società l'esimente dalla responsabilità amministrativa in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto, è necessaria l'individuazione e la costituzione, all'interno della propria struttura, di un Organismo di Vigilanza fornito dell'autorità e dei poteri necessari per vigilare, in assoluta autonomia, sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne il relativo aggiornamento, proponendone le relative modificazioni al Consiglio di Amministrazione.

La Società, conseguentemente, ha proceduto alle attività di verifica e di selezione necessarie all'individuazione dei soggetti più idonei a far parte dell'OdV, in quanto in possesso delle caratteristiche e dei requisiti richiesti dal D. Lgs. n. 231/01, dalle Linee Guida, dalla migliore dottrina e dagli orientamenti giurisprudenziali.

In particolare, i criteri di scelta seguiti nell'individuazione dei componenti dell'OdV hanno tenuto in considerazione l'idoneità di tale organo ad assicurare l'effettività dei controlli in relazione alla dimensione ed alla complessità organizzativa della Società.

In ragione di ciò, il Consiglio di Amministrazione può, in sede di nomina dell'Organismo di Vigilanza, assumere alternativamente una delle seguenti decisioni:

1. **attribuire le funzioni e competenze dell'OdV al Collegio Sindacale**, con l'incarico di svolgere le funzioni e le attività che il presente Modello attribuisce all'OdV, conformemente a quanto previsto dalla legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di Stabilità 2012);
2. **nominare un OdV monocratico**, costituito da un soggetto esterno alla realtà aziendale e scelto tra professionisti di comprovata esperienza in materia di D. Lgs. n. 231/01 e legale e dotato dei requisiti di indipendenza e professionalità, in grado di poter svolgere in maniera adeguata i propri compiti; oppure
3. **costituire un organismo collegiale**.

In tale ultimo caso, i componenti dell'OdV verranno identificati nel numero stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina e dovranno essere individuati tra soggetti che garantiscano il possesso dei requisiti nel seguito precisati.

Nel caso di Organismo di Vigilanza di tipo collegiale:

- a. almeno un componente deve essere identificato all'interno della Società, tra persone prive di poteri decisionali nell'ambito delle Aree o Attività sensibili identificate negli Allegati della Parte Speciale del Modello;
- b. almeno un componente deve essere identificato all'esterno della realtà aziendale e scelto tra professionisti di comprovata esperienza in materia di D. Lgs. n. 231/01 e legale e dotato dei requisiti di indipendenza e professionalità.

Resta inteso che, laddove il Consiglio di Amministrazione dovesse decidere di attribuire al Collegio Sindacale l'incarico di svolgere le attività che il presente Modello prevede in capo all'Organismo di Vigilanza, ogni riferimento all'OdV qui contenuto si intende rivolto al Collegio Sindacale.

Impregiudicato quanto precede, l'OdV, in linea con le disposizioni del Decreto e, precisamente, da quanto si evince dalla lettura del combinato disposto degli artt. 6 e 7 del Decreto, dalle indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento al Decreto, dalle informazioni riportate nelle Linee Guida, nonché dalla giurisprudenza che si è espressa in materia, possiede le seguenti caratteristiche precipue:

- a) **autonomia e indipendenza**. I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali e presuppongono che l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo;
- b) **professionalità**. L'OdV possiede, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, nonché un bagaglio di strumenti e tecniche per poter efficacemente svolgere la propria attività. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio;
- c) **continuità d'azione**. L'OdV svolge, in modo continuativo, le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura riferibile alla Società, in modo da garantire la dovuta

continuità nell'attività di vigilanza; cura l'attuazione del Modello, assicurandone il costante aggiornamento; non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.

Oltre ai requisiti sopra descritti, i membri dell'OdV garantiscono il possesso di requisiti soggettivi formali che assicurano l'autonomia e l'indipendenza. In particolare, non possono essere nominati membri dell'Organismo di Vigilanza:

- a) i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.⁷;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Società;
- c) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di società controllanti o di società controllate;
- d) i soggetti che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano da rapporti che oggettivamente ne possano compromettere l'indipendenza di giudizio;
- e) coloro che sono stati condannati, anche se la sentenza non è passata in giudicato, per avere commesso uno dei reati di cui al Decreto, ovvero coloro che hanno subito una condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;
- f) i soggetti che si trovano in conflitto di interesse, anche potenziale, con la Società, tale da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- g) i soggetti titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare un'influenza dominante o notevole sulla Società, ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- h) i soggetti con funzioni di amministrazione, con deleghe o incarichi esecutivi presso la Società nell'ambito delle Aree e Attività sensibili;
- i) i soggetti con funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali.

In forza di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di conferire ad un organo collegiale la qualifica di Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6, lettera b), del Decreto. Tale Organo è composto da tre professionisti aventi comprovate esperienze, in qualità di membri esterni.

Fermo restando che il Consiglio di Amministrazione è chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento dell'OdV, in quanto sull'organo dirigente ricade la responsabilità

⁷ Art. 2382 c.c. "Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello, le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da nessun altro organismo e struttura aziendale.

6.1. Principi generali in tema di istituzione, nomina, sostituzione e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

I membri dell'OdV sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e durano in carica per il periodo stabilito nella relativa determina di nomina. Essi sono rieleggibili.

I membri dell'OdV non sono soggetti, in tale qualità e nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

Il Consiglio di Amministrazione della Società è libero di revocare l'incarico conferito ai membri dell'OdV in qualsiasi momento, purché sussista una giusta causa di revoca. Costituisce una giusta causa di revoca la sottoposizione del componente a procedure di interdizione, inabilitazione o fallimento, l'imputazione in procedimenti penali con contestazione di reati che prevedano una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità dell'azione previsti per la nomina, la sussistenza di una delle ipotesi di ineleggibilità, il grave inadempimento, da parte dei membri dell'OdV, ai doveri loro imposti dalla legge o dal Modello. Nel caso in cui vi siano componenti dell'OdV che hanno un rapporto di lavoro con la Società o con una società del Gruppo, e/o, comunque, dei rapporti giuridici tra la Società e l'eventuale componente interno nominato, costituisce giusta causa di revoca la cessazione del rapporto contrattuale con la Società.

Impregiudicato quanto precede, ciascun membro dell'OdV ha facoltà di comunicare al Consiglio di Amministrazione la propria volontà di rinunciare all'incarico, tramite una comunicazione contenente le ragioni della rinuncia all'incarico.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvederà, senza indugio, alla sua sostituzione, con apposita delibera. Il componente dell'OdV uscente sarà, comunque, tenuto ad esercitare tutte le funzioni previste dalla legge o dal Modello fino all'ingresso del soggetto che verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione in sua sostituzione. I componenti dell'Organismo di Vigilanza nominati in sostituzione durano in carica il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi i soggetti da essi sostituiti.

Il Consiglio di Amministrazione si pronuncia, su proposta dell'OdV, in merito alle risorse finanziarie che, di volta in volta, l'Organismo di Vigilanza ritenga necessarie per svolgere correttamente ed efficacemente le proprie funzioni.

L'eventuale remunerazione spettante ai componenti dell'Organismo di Vigilanza (ivi incluso il Presidente, il Vice Presidente, i membri delegati o quelli investiti di particolari cariche) è stabilita all'atto della nomina o con successiva decisione del Consiglio di Amministrazione. Ai componenti dell'OdV spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

L'Organismo di Vigilanza adotta un proprio regolamento interno, che prevede: la pianificazione delle attività e dei controlli, le modalità di convocazione delle riunioni, le modalità di votazione, le modalità di nomina del Presidente e, eventualmente, del Vice Presidente, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi da e verso l'OdV.

6.2 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Da un punto di vista generale, all'OdV spettano essenzialmente due tipi di attività che tendono ad eliminare e/o ridurre i rischi di commissione dei reati e, più precisamente:

- a) vigilare che i destinatari del Modello, appositamente individuati in base alle diverse fattispecie di reato, osservino le prescrizioni in esso contenute (funzione ispettiva e repressiva dei reati);
- b) verificare i risultati raggiunti dall'applicazione del Modello in ordine alla prevenzione di reati e valutare la necessità o, semplicemente, l'opportunità di proporre l'adeguamento del Modello a norme sopravvenute, ovvero alle nuove esigenze aziendali (funzione preventiva dei reati).

In estrema sintesi, le attività di cui sopra sono finalizzate ad una costante vigilanza in merito al recepimento, all'attuazione e all'adeguatezza del Modello.

In ragione di quanto sopra, in particolare, l'OdV ha l'obbligo di vigilare:

- sulla rispondenza del Modello alle previsioni della normativa concernente la responsabilità delle persone giuridiche in generale e, in particolare, alle disposizioni contenute nel Decreto;
- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello;
- sulla reale idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto e rispetto ai quali la Società ha deciso di tutelarsi;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino significative violazioni delle prescrizioni del medesimo, significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle condizioni di operatività aziendale, ovvero del quadro normativo di riferimento.

L'Organismo di Vigilanza ha, altresì, l'obbligo di:

- verificare il rispetto delle procedure interne e l'efficacia delle procedure di controllo di ogni processo decisionale della Società rilevante ai termini del Decreto;
- controllare costantemente l'attività della Società al fine di ottenere una rilevazione aggiornata delle Aree sensibili presenti in Società e delle Attività sensibili rispettivamente svolte in modo da poter determinare in quali di queste Aree, e Attività sensibili e con quali modalità possano assumere rilevanza i rischi potenziali di commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto, nonché degli ulteriori reati ricompresi nell'ambito di efficacia del Modello stesso, a seguito dell'adozione di future delibere del Consiglio di Amministrazione in tal senso, identificando per ogni strategia, attività aziendale, il rischio di commissione dei reati medesimi, determinandone, altresì, l'impatto sulla Società in funzione del grado di probabilità di accadimento ed individuandone i criteri e le metodologie necessarie per evitarne la commissione;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle Aree e Attività sensibili come definite negli Allegati alla Parte Speciale del Modello;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello nella Società e verificare la corretta attuazione;

- verificare la documentazione organizzativa interna contenente le istruzioni, i chiarimenti o gli aggiornamenti necessari per il funzionamento del Modello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti per il funzionamento del Modello;
- verificare che la registrazione delle informazioni in ordine al rispetto del Modello sia conservata, al fine di fornire evidenza dell'efficace funzionamento del Modello medesimo;
- predisporre quanto occorre affinché ogni registrazione sia e rimanga leggibile e possa essere facilmente identificata e rintracciabile;
- verificare l'adeguatezza della procedura documentata predisposta dalla Società per stabilire le modalità necessarie per l'identificazione, l'archiviazione, la protezione, la reperibilità, la durata della conservazione e la modalità di eliminazione delle anzidette registrazioni;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali al fine di controllare le Aree e nell'ambito di queste le Attività Sensibili. Di tutte le richieste, le consultazioni e le riunioni tra l'OdV e le altre funzioni aziendali, l'OdV ha l'obbligo di predisporre idonea evidenza documentale ovvero apposito verbale di riunione. Tale documentazione verrà custodita presso la sede dell'OdV medesimo;
- esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli altri organi societari, da Soggetti Terzi o dal personale della Società e condurre le indagini interne necessarie per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- verificare che le previsioni contenute nella Parte Speciale del Modello e negli Allegati siano adeguate con quanto previsto dal Decreto, proponendo al Consiglio di Amministrazione, in caso contrario, un aggiornamento delle previsioni stesse;
- verificare, in caso di accertamento della violazione del Modello, l'attuazione di meccanismi sanzionatori nei confronti dei responsabili della violazione, come meglio descritto nel paragrafo 8;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate a garantire l'osservanza da parte del personale e/o dei Soggetti Terzi delle disposizioni del D. Lgs. n. 231/01;
- indicare al Consiglio di Amministrazione, laddove riscontri nella pratica delle carenze, le eventuali necessarie integrazioni.

Per l'esercizio dei propri compiti, l'OdV è investito del potere di richiedere tutta la documentazione e tutte le informazioni necessarie ed opportune. Nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a trattare i dati personali raccolti nell'esecuzione delle proprie attività nel pieno rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e secondo le istruzioni sul trattamento dei dati personali eventualmente impartite dalla Società.

Qualora emerga che, nell'operatività, l'attuazione delle procedure sia carente, spetterà all'OdV adottare tutte le iniziative necessarie per correggere tale condizione. Considerate le funzioni dell'OdV ed i contenuti professionali specifici da esso richiesti, nello svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo, l'OdV può essere supportato da uno staff dedicato (utilizzato, anche a tempo parziale, per tali compiti specifici); l'OdV, inoltre, si può avvalere del supporto delle altre funzioni

della Società che, di volta in volta, si rendesse necessario interpellare per un'efficace attuazione del Modello.

In particolare, l'OdV deve coordinarsi con le funzioni competenti presenti in Società per i diversi profili specifici.

Nei casi in cui si richiedano attività che necessitano di specializzazioni professionali non presenti all'interno della Società o dell'OdV, quest'ultimo – al quale sarà sempre e comunque riferibile il potere e la responsabilità della vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e sul suo aggiornamento – qualora lo ritenga opportuno, ha la facoltà di avvalersi di consulenti esterni, ai quali delegare predefiniti ambiti di indagine. I consulenti dovranno, in ogni caso, riferire sempre i risultati del loro operato all'OdV.

I consulenti esterni alla Società dei quali, eventualmente, l'Organismo di Vigilanza ritenga opportuno avvalersi, dovranno possedere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione e non dovranno incorrere in alcuna delle cause di ineleggibilità previste in capo ai membri dell'OdV.

6.3 Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari

L'OdV ha il compito di informare gli organi societari secondo le seguenti linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, direttamente nei confronti del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Con cadenza semestrale l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale un rapporto scritto sull'attuazione del Modello presso la Società.

Fermo restando quanto sopra, l'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà, a sua volta, presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

6.4 Informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei Destinatari del Modello – Modalità di segnalazione e tutele (whistleblowing)

Il corretto ed efficiente espletamento delle proprie funzioni da parte dell'Organismo di Vigilanza si basa sulla disponibilità, da parte dello stesso, di tutte le informazioni relative alle Attività sensibili, nonché di tutti i dati concernenti condotte potenzialmente funzionali alla commissione di un reato.

Per tale motivo, è necessario che l'OdV abbia accesso a tutti i dati e le informazioni della Società, che sia il destinatario di tutte le segnalazioni e che sia informato di ogni atto proveniente dall'autorità giudiziaria.

Con specifico riferimento ai Soggetti Apicali e ai Soggetti Sottoposti, è opportuno tenere in considerazione che l'obbligo di segnalazione nei confronti dell'OdV, oltre che riflettere i doveri generali di lealtà, correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto di lavoro e/o della prestazione, costituisce un'importante specificazione dei principi del Codice Etico.

6.4.1 Segnalazioni da parte dei Destinatari aventi carattere generale

I Destinatari devono informare tempestivamente l'OdV in merito ad illeciti che in buona fede ritengano altamente probabile che si siano verificati e che siano rilevanti ai fini del Decreto o in

merito a violazioni del Modello e/o del Codice Etico di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, secondo quanto meglio descritto nel Modello.

A tale scopo, per maggiori dettagli in merito alla disciplina ed alla periodicità dei flussi informativi verso l'OdV, si rinvia all'Allegato (d) della Parte Speciale del Modello.

6.4.2 Modalità di segnalazione (*whistleblowing*)

Le segnalazioni devono essere effettuate nel rispetto di quanto previsto nel Modello e/o nelle specifiche procedure di *whistleblowing* adottate dalla Società e dal Gruppo.

In particolare, PCMI fa parte del Gruppo Haleon, che da tempo ha previsto appositi canali *whistleblowing* (c.d. Speak Up) che raccolgono segnalazioni in modo riservato – anche in forma anonima - di comportamenti illeciti, eventuali violazioni del *Code of Conduct* o di altre politiche e procedure aziendali ovvero sospette violazioni di norme di Legge.

La procedura adottata dal Gruppo Haleon a cui fare riferimento è la seguente: SOP_224234 *Non-retaliation and Safeguarding Individuals who report Significant Misconduct*.

I numeri telefonici della linea confidenziale *Speak Up*, disponibile in tutto il mondo, sono reperibili nel sito www.haleon.com. Le segnalazioni possono essere raccolte anche tramite modulo web accedendo all'indirizzo sito https://haleon.i-sight.com/landing-page?lang=it_IT o tramite posta normale (caselle postali sicure agli indirizzi postali presenti sui siti Web indicati in precedenza).

I canali di segnalazione sono gestiti da una società indipendente esterna al Gruppo Haleon e, al fine di garantire l'integrità del programma, tutte le segnalazioni sono codificate e registrate attraverso un sistema centralizzato, in modo tale che il segnalante può essere aggiornato sull'esito della propria segnalazione.

Il processo previsto da Haleon per la valutazione delle segnalazioni raccolte è descritto nella POL_781171 (*Internal Investigations*). A livello di Gruppo esiste un team centrale che si occupa di valutare le segnalazioni raccolte tramite un sistema centralizzato. Ogni vicenda che prosegue con un'indagine e riguarda l'Italia viene comunicata all'OdV per le vicende di sua competenza.

Si prevede che nella maggioranza dei casi il proprio referente gerarchico sia in grado, in ogni caso, di risolvere il problema in modo informale. A tal fine, i referenti gerarchici devono considerare tutte le preoccupazioni sollevate in modo serio e completo e, ove necessario, chiedere pareri all'Organismo di Vigilanza.

Qualora il segnalante si senta a disagio nel presentare la segnalazione ai soggetti suindicati, il segnalante può inviare una segnalazione tramite uno dei canali successivamente indicati.

Ai fini del presente paragrafo, la segnalazione deve avere le seguenti caratteristiche:

- descrizione della questione con tutti i particolari di rilievo (ad esempio l'accaduto, il tipo di comportamento, la data e il luogo dell'accaduto e le parti coinvolte);
- indicazione che confermi se il fatto è avvenuto, sta avvenendo o è probabile che avvenga;
- indicazione del modo in cui il segnalante è venuto a conoscenza del fatto/della situazione;
- ulteriori informazioni ritenute rilevanti da parte del segnalante;
- se il segnalante ha già sollevato il problema con qualcun altro e, in caso affermativo, con quale funzione o responsabile;

- la specifica funzione o direzione nell'ambito della quale si è verificato il comportamento sospetto.

Ove possibile e non controindicato, il segnalante deve anche fornire il suo nome e le informazioni per eventuali contatti. La procedura di segnalazione non anonima deve essere preferita, in virtù della maggior facilità di accertamento della violazione.

In ogni caso, i segnalanti anonimi sono invitati a fornire tutte le informazioni sopra riportate e, comunque, sufficienti a consentire un'indagine adeguata.

Fermo quanto precede, costituisce giusta causa di rilevazione delle informazioni e/o notizie coperte da segreto⁸ aziendale, professionale, scientifico e industriale l'ipotesi in cui il segnalante rilevi, attraverso le modalità previste dal presente paragrafo, le suddette informazioni e/notizie al fine di tutelare l'integrità della Società nonché per prevenire e reprimere possibili condotte di malversazioni.

Le segnalazioni di condotte non conformi al Modello possono essere effettuate anche attraverso un canale di comunicazione dedicato, che consenta all'Organismo di Vigilanza di raccogliere informazioni rilevanti rispetto alla commissione o al rischio di commissione di reati.

In tal senso, il Destinatario che venga a conoscenza di una violazione o presunta violazione del Modello o del Codice Etico potrà rifarsi:

- all'indirizzo PEC dell'OdV, ossia odvpcmi@pec.it
- o inviare una lettera indirizzata all'Organismo di Vigilanza della Società all'indirizzo: **Pfizer Consumer Manufacturing Italy S.r.l. – Organismo di Vigilanza – Via Nettunense, 90 Aprilia (LT) – Italia**

6.4.3 Tutela del segnalante

Il sistema di protezione delle segnalazioni è considerato strumento fondamentale per l'applicazione efficace del sistema di prevenzione dei rischi di reato.

Pertanto, chiunque intervenga, direttamente e /o indirettamente, nel processo di gestione della segnalazione è tenuto a rispettare le seguenti misure a tutela del segnalante:

- ha il dovere di agire assumendo tutte le cautele necessarie al fine di garantire i segnalanti contro ogni e qualsivoglia forma di ritorsione, discriminazione e/o penalizzazione, diretta o indiretta, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata;
- ha l'obbligo di assicurare l'assoluta riservatezza e anonimato – se previsto - dell'identità della persona segnalante;
- ha l'obbligo di garantire la riservatezza e segretezza delle informazioni e dei documenti acquisiti, fatto salvo, in caso di accertamento della fondatezza della segnalazione, gli obblighi di comunicazione in favore delle funzioni competenti ad avviare eventuali procedure disciplinari.

⁸ Si fa riferimento in particolare agli obblighi previsti dall'art. 326, 622 e 623 del codice penale e dall'art. 2105 del codice civile.

Inoltre, chi segnala una violazione del Decreto o del Modello, anche se non costituente reato, non deve trovarsi in alcun modo in posizione di svantaggio per questa azione, indipendentemente dal fatto che la sua segnalazione sia poi risultata fondata o meno. Chi, nella sua qualità di segnalante, ritenga di aver subito atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata dovrà segnalare l'abuso all'Organismo di Vigilanza.

La violazione delle prescrizioni del presente paragrafo comporta, a seconda dei casi, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari e/o l'applicazione delle altre misure previste al paragrafo 8 della Parte Generale del Modello.

In ogni caso, chi effettua con dolo o colpa grave una segnalazione che risulti essere infondata non avrà diritto alle tutele offerte dal sistema qui descritto e sarà soggetto, a seconda dei casi, alle sanzioni disciplinari e/o alle altre misure previste al paragrafo 8 della Parte Generale del Modello.

6.4.4 Obblighi dell'OdV a fronte di segnalazioni

Nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza riceva una segnalazione nei termini descritti ai paragrafi precedenti, l'OdV deve:

- esaminare accuratamente la segnalazione ricevuta, acquisendo la documentazione e le informazioni necessarie all'istruttoria – anche tramite il coinvolgimento di altri Soggetti Apicali o Soggetti Sottoposti;
- informare eventuali soggetti coinvolti nell'attività di indagine in merito alla riservatezza della segnalazione, ammonendo costoro circa il divieto di divulgare a terzi informazioni circa l'indagine;
- redigere apposito verbale, sia nel caso in cui la segnalazione risulti infondata, sia nel caso in cui la segnalazione risulti fondata;
- garantire l'archiviazione del fascicolo, che conterrà i documenti acquisiti ed il verbale redatto.

6.4.5 Ulteriori obblighi di informazione verso l'OdV

Fermo quanto precede, i Destinatari e tutti i Soggetti Terzi devono obbligatoriamente trasmettere all'indirizzo di posta elettronica dell'OdV:

- tutte le informative previste dal Modello in favore dell'OdV;
- i provvedimenti e/o le notizie degli organi di Polizia Giudiziaria e/o dell'Autorità Giudiziaria, ovvero di qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto suscettibili di coinvolgere la Società e/o il personale della stessa e/o, ove a conoscenza, i collaboratori esterni della Società medesima;
- le richieste di assistenza legale effettuate da parte di dipendenti della Società, dirigenti e non, in caso di avvio di procedimenti giudiziari nei loro confronti per i reati previsti dal Decreto;
- tutte le informazioni concernenti l'applicazione del Modello, con particolare riferimento ai procedimenti disciplinari conclusi o in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti, unitamente alle relative motivazioni;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici.

L'OdV, qualora lo ritenga opportuno, potrà proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche della lista di informative sopra indicata.

6.5 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione o segnalazione previste nel Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio cartaceo e/o informatico.

Le attività di verifica dell'OdV sono verbalizzate in apposito Libro dei verbali.

Fatti salvi gli ordini legittimi delle Autorità, i dati e le informazioni conservate nell'archivio, nonché il Libro sono posti a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza (Organi amministrativi e di controllo o terzi) solo previa autorizzazione dell'OdV stesso.

7. CODICE ETICO, PRINCIPI ETICI E NORME DI COMPORTAMENTO

La Società da sempre opera con integrità, nel rispetto non solo delle leggi e delle normative vigenti, ma anche dei valori morali che sono considerati irrinunciabili da chi ha come scopo finale quello di agire sempre e comunque con equità, onestà, rispetto della dignità altrui, in assenza di qualsivoglia discriminazione delle persone basata su sesso, razza, lingua, condizioni personali e credo religioso e politico.

In questa prospettiva, la Società aderisce ai principi di cui al D. Lgs. n. 231/01 mediante l'adozione del Modello, del quale costituisce parte integrante il Codice Etico, che si allega al Modello stesso quale Allegato (b) della Parte Generale.

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001 integra un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Tali principi trovano la loro collocazione naturale nel Codice Etico e contribuiscono a:

- garantire un elevato standard delle professionalità interne;
- garantire il rispetto dei valori societari;
- interdire quei comportamenti in contrasto con i dettami normativi e con i valori e i principi che la Società intende promuovere;
- creare una identità aziendale che si riconosca in tali valori ed in tali principi.

Il Codice Etico, pertanto, evidenzia l'insieme dei diritti e dei doveri più importanti nello svolgimento delle funzioni di coloro che, a qualsiasi titolo, operano nella Società o nell'interesse della stessa.

L'osservanza del Codice Etico ed il rispetto dei suoi contenuti sono richiesti indistintamente a: amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti, consulenti, fornitori, partner commerciali, nonché a tutti coloro che sono legati da un rapporto di collaborazione e a tutti i portatori di interesse, ed in particolare con i lavoratori a cui è demandata la realizzazione di prodotti semifiniti e finiti.

Resta inteso che, in caso di contrasto tra le previsioni contenute nel Codice Etico e le prescrizioni di cui al Modello, dovrà essere riconosciuta prevalenza alle prescrizioni e alle Policies e Prassi descritte nel Modello, laddove maggiormente restrittive.

8. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

La violazione delle prescrizioni del Modello, del Codice Etico, delle procedure contenute nello stesso e nei suoi Allegati, dei protocolli aziendali e dei loro aggiornamenti può compromettere, di per sé sola, il rapporto di fiducia in essere tra la Società e i dipendenti e/o i Soggetti Terzi.

L'art. 6, comma 2, lettera e), del D. Lgs. n. 231/01 prevede infatti che i modelli di organizzazione e gestione debbano *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"*.

Tale sistema disciplinare si applica – nei limiti rilevanti ai fini del Decreto – nei confronti di tutti coloro che siano legati da un rapporto contrattuale di qualunque natura con la Società, e in particolar modo nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei componenti degli eventuali organi di vigilanza o di controllo, dei dipendenti e dei collaboratori e terzi che operino per conto della Società.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza con il supporto delle competenti funzioni aziendali, anche con riferimento alla divulgazione del codice disciplinare e alla adozione degli opportuni mezzi di pubblicità dello stesso nei confronti di tutti i soggetti tenuti all'applicazione delle disposizioni in esso contenute.

Di conseguenza, viene qui di seguito riportata la regolamentazione del sistema disciplinare e delle misure che trovano applicazione in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello e dell'allegato Codice Etico.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta stabilite dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello, delle procedure contenute nello stesso e nei suoi allegati, del Codice Etico, dei protocolli e policy aziendali e dei loro aggiornamenti possano determinare.

Le sanzioni eventualmente irrogate dovranno, comunque, sempre essere adottate nel rispetto del principio di proporzionalità delle sanzioni.

Poiché ciascuna violazione si materializza secondo aspetti peculiari e spesso irripetibili, si è ritenuto opportuno individuare – alla stregua delle previsioni di cui all'art. 133 c.p. – taluni parametri che possano oggettivamente guidare l'applicazione della sanzione – nel rispetto del predetto principio di proporzionalità – in caso di violazione del Modello e/o del Codice Etico.

Nella valutazione della sanzione da applicare dovranno essere considerati i seguenti parametri:

- esistenza e rilevanza – anche all'esterno – delle conseguenze negative derivanti alla Società dalla violazione del Modello e/o del Codice Etico;
- intenzionalità del comportamento e grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione;
- gravità del danno o del pericolo cagionato alla Società;
- pluralità delle violazioni e ripetizione delle stesse da parte di chi è già stato sanzionato;

- tipologia del rapporto instaurato con il soggetto che pone in essere la violazione (rapporto di collaborazione, rapporto di consulenza, rapporto organico, lavoro subordinato di tipo impiegatizio, lavoro subordinato di tipo dirigenziale, ecc.);
- mansioni lavorative e/o posizione funzionale di colui che viola il Modello;
- altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

Di conseguenza, viene qui descritta la regolamentazione del sistema disciplinare e delle misure che trovano applicazione in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico.

8.1 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

8.1.1 Personale dipendente in posizione non dirigenziale

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti non aventi qualifica dirigenziale in violazione delle norme contenute nel Codice Etico, nel presente Modello, nelle procedure contenute nello stesso e nei suoi allegati, nei protocolli e policy aziendali e nei loro aggiornamenti, hanno rilevanza disciplinare.

Con riferimento alla tipologia di sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esse sono previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dalla Società e saranno - se del caso - irrogate nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge n. 300/1970 (d'ora innanzi, per brevità, "*Statuto dei lavoratori*").

La violazione da parte del personale dipendente delle norme del presente Modello, del Codice Etico, nonché dei protocolli e policy aziendali può dar luogo, secondo la gravità della violazione stessa, all'adozione, previo esperimento della procedura fissata dalla legge e dalle norme contrattuali collettive, dei provvedimenti che vengono stabiliti in applicazione dei principi di proporzionalità, nonché dei criteri di correlazione tra infrazione e sanzione e, comunque, nel rispetto della forma e delle modalità previste dalla normativa vigente.

I provvedimenti disciplinari applicabili al personale dipendente in posizione non dirigenziale, in ordine crescente di gravità, consistono, a mero titolo esemplificativo e fatto salvo quanto in ogni caso previsto nel C.C.N.L. chimico-farmaceutico in:

- **(i) AMMONIZIONE VERBALE, (ii) AMMONIZIONE SCRITTA, (iii) MULTA NON SUPERIORE A QUATTRO ORE DI RETRIBUZIONE, (iv) SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE FINO AD UN MASSIMO DI OTTO GIORNI, (v) LICENZIAMENTO CON PREAVVISO** nel caso in cui il lavoratore:

- a) non si attenga alle procedure previste dal Modello, dagli allegati allo stesso, dai protocolli aziendali (tra cui, a mero titolo esemplificativo, obbligo di informazione, comunicazione e segnalazione all'OdV, obbligo di compilazione delle dichiarazioni periodiche prescritte al fine di monitorare l'effettività del Modello, obbligo di svolgere le verifiche prescritte, ecc.) e/o non osservi le procedure che, di volta in volta, verranno implementate dalla Società, a seguito di eventuali aggiornamenti e integrazioni del Modello che verranno opportunamente comunicate;

- b) adottati, nell'espletamento delle Attività sensibili (come definite nella Parte Speciale del Modello), un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e degli allegati allo stesso, dei protocolli aziendali e dei relativi aggiornamenti.

Il richiamo verbale e l'ammonizione scritta verranno applicate per le mancanze di minor rilievo mentre la multa, la sospensione e il licenziamento con preavviso per quelle di maggior rilievo, il tutto secondo un principio di proporzionalità da valutarsi caso per caso:

- incorre nel provvedimento di **LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO** il lavoratore che:
 - a) sia recidivo nelle mancanze indicate al precedente punto 1) e nei confronti del quale sia già stata applicata la relativa sanzione conservativa;
 - b) non si attenga alle procedure prescritte dal Modello e dagli allegati allo stesso, dai protocolli aziendali e dai relativi aggiornamenti, adottati nell'espletamento delle Attività sensibili una condotta non conforme alle prescrizioni contenute in tali documenti e il suo comportamento sia di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto.

L'OdV monitorerà l'applicazione e l'efficacia del sistema disciplinare qui descritto.

I provvedimenti disciplinari sono irrogati, nel rispetto delle norme procedurali e sostanziali vigenti, dalle Funzioni a ciò preposte in forza di poteri appositamente attribuiti, anche su richiesta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, sentita la funzione aziendale competente.

La misura in concreto della sanzione, nel rispetto delle previsioni del vigente C.C.N.L., sarà determinata tenute presenti la natura e l'intensità della violazione, l'eventuale reiterazione della violazione medesima, nonché l'attendibilità, validità ed inerenza delle giustificazioni presentate dall'interessato.

Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi otto giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.

Se il provvedimento non verrà comminato entro gli otto giorni successivi a tali giustificazioni, queste si riterranno accolte.

Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce, ovvero, di un componente la Rappresentanza sindacale unitaria.

La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.

I provvedimenti disciplinari di cui sopra possono essere impugnati nel rispetto della vigente normativa.

8.1.2 Dirigenti

In caso di:

- a) violazione delle norme del Modello e degli allegati allo stesso, del Codice Etico, nonché dei protocolli aziendali e/o delle procedure (che di volta in volta verranno

implementate dalla Società a seguito di eventuali aggiornamenti e integrazioni e opportunamente comunicate),

- b) adozione, nell'espletamento delle Attività sensibili (come definite nella Parte Speciale del Modello), di un comportamento non conforme alle prescrizioni dei documenti sopra citati,

le relative misure di natura disciplinare da adottare saranno valutate secondo quanto previsto dal presente sistema disciplinare anche alla luce del particolare rapporto di fiducia che vincola i profili dirigenziali e, comunque, in conformità a quanto previsto dal CCNL applicabile.

Qualora sia applicata una sanzione disciplinare ad un dipendente munito anche di poteri, il Consiglio di Amministrazione potrà valutare l'opportunità di applicare anche l'ulteriore misura consistente nella revoca della procura e/o della delega.

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, per imperizia o negligenza, il dirigente abbia impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto, nonché qualora abbia omesso di vigilare, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali corrispondenti alla natura del suo incarico, sul rispetto, da parte del personale da lui dipendente, delle norme di legge, del presente Modello e del Codice Etico.

8.2 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Codice Etico, del Modello dei protocolli aziendali e dei loro aggiornamenti, nonché nelle procedure e policy aziendali da parte di uno o più degli amministratori, l'Organismo di Vigilanza informerà senza indugio l'Assemblea, per il tramite del Collegio Sindacale, la quale provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa. Le eventuali sanzioni applicabili agli amministratori possono consistere, in relazione alla gravità del comportamento, in:

- censura scritta a verbale,
- sospensione del compenso,
- revoca dall'incarico per giusta causa da parte dell'Assemblea.

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, per imperizia o negligenza, gli amministratori abbiano impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto, nonché qualora abbiano omesso di vigilare, in particolare con riferimento alle deleghe eventualmente attribuite, sul rispetto, da parte del personale dell'azienda, delle norme di legge, del presente Modello e del Codice Etico.

La vigilanza da parte degli amministratori sull'attività dei soggetti sottoposti alla loro direzione e vigilanza, nell'ambito delle previsioni e dei doveri di cui al codice civile, si esplica principalmente attraverso i sistemi di verifica e controllo previsti dal presente Modello.

L'amministratore e/o gli amministratori, ai quali viene contestata la violazione delle disposizioni del Modello e/o del Codice Etico ha diritto di presentare tempestivamente le proprie difese prima che vengano presi i provvedimenti di cui sopra.

Nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di uno o più degli Amministratori, presunti autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Società, il Presidente del

Consiglio di Amministrazione o uno degli altri Amministratori dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea dei soci per deliberare in merito alla revoca del mandato.

8.3 Misure nei confronti del Collegio Sindacale e/o della Società di Revisione

In caso di concorso nella violazione del presente Modello da parte di uno o più componenti del Collegio Sindacale, o di uno o più Revisori, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione che provvederà ad assumere le iniziative ritenute più idonee, fra cui anche la convocazione dell'Assemblea ove ritenuto necessario, per gli opportuni provvedimenti. Si richiamano in proposito le norme applicabili del Codice Civile. Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, non ottemperando ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico i Revisori abbiano impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto.

8.4 Misure nei confronti dei Soggetti Terzi

Ogni comportamento posto in essere dai Soggetti Terzi (*partners* commerciali e finanziari, consulenti, collaboratori a qualsiasi titolo, anche occasionali, tirocinanti, stagisti, agenti, clienti e fornitori, e, in generale, chiunque abbia rapporti professionali o contrattuali con la Società) in contrasto con i principi, le procedure, le linee di condotta indicate nel Codice Etico o nel Modello e nei suoi allegati, fa sorgere in capo alla Società, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali, il diritto di risolvere immediatamente il rapporto in essere con i Soggetti Terzi e di richiedere, qualora ne ricorrano i presupposti, il risarcimento dei danni subiti.

8.5 Misure nei casi di violazione delle prescrizioni a tutela del segnalante (whistleblowing)

In ragione di quanto previsto al comma 2 bis, dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/01, nell'ipotesi in cui siano violate le misure a tutela del segnalante previste al paragrafo 6.4.3 del presente Modello e/o nel caso in cui siano effettuate segnalazioni, con dolo o colpa grave, infondate da parte:

- 1) del personale dipendente in posizione non dirigenziale: si applicheranno le sanzioni disciplinari previste al paragrafo 8.1.1;
- 2) dei Dirigenti: si applicheranno le sanzioni disciplinari previste al paragrafo 8.1.2;
- 3) degli Amministratori: si applicheranno le previsioni previste dal paragrafo 8.2;
- 4) del Collegio Sindacale e/o della Società di Revisione: si applicheranno le previsioni previste dal paragrafo 8.3;
- 5) dei Soggetti Terzi: si applicheranno i rimedi contrattuali previsti al paragrafo 8.4;
- 6) dei componenti dell'Organismo di Vigilanza: si applicheranno le misure previste al paragrafo 6.1.

9. CONFERMA DELL'APPLICAZIONE E DELL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO E VERIFICHE PERIODICHE

La Società è dotata di un sistema organizzativo adeguatamente formalizzato e rigoroso nell'attribuzione delle responsabilità, linee di dipendenza gerarchica e puntuale descrizione dei ruoli, con assegnazione di poteri autorizzatori e di firma coerenti con le responsabilità definite, nonché con predisposizione di meccanismi di controllo fondati sulla contrapposizione funzionale e separazione dei compiti.

La Società si avvale, in particolare nell'area della gestione finanziaria non esternalizzata, di un efficiente sistema informativo, caratterizzato da procedure automatizzate standardizzate o prassi consolidate in grado di consentire che ogni operazione risulti adeguatamente supportata sul piano documentale, così da poter procedere, in qualsiasi momento, all'esecuzione di controlli che individuino la genesi, le finalità e le motivazioni dell'operazione oggetto di esame, con identificazione del ciclo completo di autorizzazione, registrazione e verifica della correttezza e legittimità dell'operazione stessa.

Il Modello, come evidenziano sia la Parte Generale, sia la Parte Speciale, ha inoltre individuato un sistema di controllo mirato alla tempestiva rilevazione dell'insorgenza ed esistenza di anomalie e criticità da gestire ed annullare.

Tale sistema è in particolare rappresentato dai processi interni della Società che ne descrivono l'attività, l'organizzazione interna, le procedure ed i controlli applicati nella gestione amministrativa, avendo specifico riguardo ai flussi finanziari, nonché dalle procedure speciali che trovano applicazione nei settori relativi alla gestione della cassa, della contabilità e di altre aree dettagliatamente individuate e che garantiscono la correttezza dell'attività posta in essere.

Infine, il Modello prevede un impianto di informazione, connesso ad un coerente programma di formazione, che permette di raggiungere tutti i soggetti che operano, a qualsiasi titolo, per la Società.

Fermo quanto precede, allo scopo di verificare l'efficacia e la concreta attuazione del Modello è necessario effettuare una verifica periodica del suo reale funzionamento con le modalità che verranno stabilite dall'OdV.

Sarà, infine, cura della Società procedere ad un'attenta analisi di tutte le informazioni e le segnalazioni ricevute dall'OdV in merito all'attuazione del Modello nello svolgimento delle Attività sensibili, delle azioni intraprese da parte dell'OdV o da parte degli altri soggetti competenti, delle situazioni ritenute a rischio di commissione di reato, della contezza e della consapevolezza dei destinatari del Modello in merito alle finalità del medesimo ed alle disposizioni in esso contenute, per mezzo di interviste che potranno anche essere effettuate a campione.

10. ADOZIONE, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Essendo il Modello un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, 1° comma, lettera a), D. Lgs. n. 231/01), la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni che dovessero rendersi necessarie per sopravvenute esigenze della Società ovvero per adeguamenti normativi, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, anche su proposta e con l'ausilio dell'OdV, è chiamato ad integrare la Parte Generale, la Parte Speciale del Modello e gli Allegati con altre tipologie di reato che, per effetto di nuove normative o di eventuali successive intervenute decisioni, necessità o attività della Società, possano essere ritenute rilevanti e di carattere sostanziale. Eventuali revisioni e modifiche di natura non sostanziale – quali le modifiche e/o gli aggiornamenti meramente formali potranno essere rimessi all'autonomia del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Tale attività sarà anche volta a garantire che non sia introdotto alcun provvedimento di modifica che possa contrastare o diminuire l'efficacia del Modello.

È, in particolare, attribuito all'OdV il compito di proporre modifiche o integrazioni al Modello consistenti, tra l'altro, nella:

- i) introduzione di nuove procedure e controlli, nonché nuovi presidi di controllo nel caso in cui le Policies e le Prassi risultino non essere più sufficienti a presidiare le Aree e Attività sensibili;
- ii) revisione dei documenti aziendali e societari che formalizzano l'attribuzione delle responsabilità e dei compiti alle posizioni responsabili di strutture organizzative "sensibili" o comunque che svolgono un ruolo di snodo nell'ambito delle Aree e Attività sensibili;
- iii) introduzione di ulteriori controlli delle attività sensibili, con formalizzazione delle iniziative di miglioramento intraprese in apposite procedure;
- iv) evidenziazione delle esigenze di integrare regole di carattere generale;
- v) aggiornamento degli Allegati alla Parte Speciale in considerazione di nuove fattispecie di reato inserite all'interno del D. Lgs. n. 231/01 o di nuove attività di business che vengano intraprese dalla Società.

11. DIFFUSIONE E FORMAZIONE

11.1 Diffusione del Modello all'interno della Società

La Società, in coordinamento con l'OdV, promuove iniziative idonee alla diffusione del Modello per una sua capillare conoscenza ed applicazione all'interno della Società.

A questo scopo, la Società, in stretta cooperazione con l'OdV e le eventuali funzioni interessate, provvederà a definire un'informativa specifica e a curare la diffusione del contenuto del Modello al suo interno.

La notizia dell'adozione del Modello è resa pubblica con idonee modalità.

La Società pubblica il Modello sulla intranet aziendale e provvede ad informare i dipendenti mediante un *reminder* periodico.

11.2 Diffusione del Modello e informativa ai Soggetti Terzi

La Società promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello e/o dei principi del Modello e del Codice Etico anche tra i Soggetti Terzi.

A questo scopo, la Società, in stretta cooperazione con l'OdV e le eventuali funzioni interessate, provvederà a definire un'informativa specifica e a curare la diffusione dei principi del Modello e del Codice Etico presso i Soggetti Terzi, posto che anch'essi sono tenuti ad assumere comportamenti conformi alla normativa e tali da non comportare o indurre ad una violazione del Modello e del Codice Etico da parte della Società.

La Società, previa proposta dell'OdV, potrà, inoltre:

- a) fornire ai Soggetti Terzi adeguate informative sulle prescrizioni indicate nel Modello;
- b) inserire nei contratti con i Soggetti Terzi clausole contrattuali tese ad assicurare il rispetto dei principi del Modello e del Codice Etico anche da parte loro.

In particolare, a tale ultimo riguardo, potrà essere espressamente prevista per la Società la facoltà di risoluzione del contratto in caso di comportamenti dei Soggetti Terzi in violazione dei principi del Modello o del Codice Etico che inducano la Società stessa a violare le previsioni del Modello.

11.2.1 Informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei Soggetti Terzi

I Soggetti Terzi sono tenuti ad informare immediatamente l'OdV, nel caso in cui ricevano, direttamente o indirettamente, una richiesta in violazione del Modello o vengano a conoscenza di alcune delle circostanze elencate al paragrafo 6.4.2.

La segnalazione è effettuata direttamente all'Organismo di Vigilanza, inviando una e-mail all'indirizzo

oppure inviando una lettera indirizzata all'Organismo di Vigilanza della Società presso la sede legale

La Società garantisce ai Soggetti Terzi che essi non subiranno alcuna conseguenza in ragione della loro eventuale attività di segnalazione e che, in nessun modo, questa potrà pregiudicare la continuazione del rapporto contrattuale in essere.

11.3 **Corsi di formazione**

Per un efficace funzionamento del Modello, la formazione dei Soggetti Apicali e dei Soggetti Sottoposti è gestita dalla Società in stretta cooperazione con l'OdV.

I corsi di formazione hanno ad oggetto il Modello, il Codice Etico nonché altre tematiche che possono avere rilevanza ai fini del Decreto.

La partecipazione ai corsi di formazione è monitorata attraverso sistemi di rilevazione delle presenze.

A seconda del tipo di formazione, ai partecipanti possono essere somministrati dei test finalizzati a valutare il grado di apprendimento conseguito e ad orientare ulteriori interventi formativi.

La partecipazione ai corsi di formazione è obbligatoria per tutto il personale in servizio presso la Società. Tale obbligo costituisce una regola fondamentale del presente Modello, alla cui violazione sono connesse le sanzioni previste nel sistema disciplinare.

La Società, infine, garantisce un'attività formativa in caso di modifiche e/o aggiornamenti del Modello e/o delle previsioni del Decreto nell'ambito delle attività formative.

ALLEGATI PARTE GENERALE

- (a) Reati presupposto e relative sanzioni
- (b) Codice Etico

PARTE SPECIALE

PREMESSA: LA STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE DEL MODELLO

La Parte Speciale del Modello è predisposta in funzione delle diverse tipologie di reato contemplate dal D. Lgs. n. 231/01 ritenute di rilevanza nell'ambito della Società, in quanto considerate di possibile rischio in ragione del *business* svolto.

Di conseguenza, tenuto conto dei reati presupposto elencati nel D. Lgs. n. 231/01 e di cui all'Allegato a) della Parte Generale, si descrivono nella Parte Speciale del Modello le sole fattispecie di reato considerate astrattamente rilevanti per la Società, con particolare riferimento a:

- reati in danno della Pubblica Amministrazione;
- reati societari;
- corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati;
- reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- reati informatici e trattamento illecito di dati;
- delitti contro l'industria e il commercio;
- reati in materia di violazione del diritto di autore;
- reati ambientali;
- reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- reati contro la personalità individuale;
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in segni o strumenti di riconoscimento;
- reati di induzioni a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- reati tributari;
- reati di contrabbando.

nonché le norme generali di comportamento che i Destinatari del Modello sono chiamati a rispettare.

La Parte Speciale si completa, altresì, con i relativi Allegati⁹, costituenti il documento di mappatura, predisposti per le Funzioni in cui la Società risulta articolata e nell'ambito dei quali sono state identificate le Aree e le Attività sensibili ai fini del D. Lgs. n. 231/01.

Il processo di identificazione delle Aree e delle Attività sensibili si è articolato nelle fasi di seguito descritte:

⁹ Cfr. Allegato a) della Parte Speciale "Aree e Attività sensibili".

- identificazione per ciascuna Funzione, in ragione del potere decisionale esercitato e delle mansioni svolte, delle Aree astrattamente a rischio reato ai sensi del Decreto e, all'interno di ciascuna Area, delle relative Attività sensibili ex D. Lgs. n. 231/01;
- Per ogni Attività sensibile:
 1. valutazione dei reati potenzialmente rilevanti ai sensi del Decreto, secondo quanto descritto nella Parte Speciale;
 2. indicazione delle prassi comportamentali e dei presidi formalizzati rilevati in sede di intervista e nelle procedure di riferimento atte a garantire un corretto monitoraggio dei reati.

1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.1 I REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 24, 25 e 25-DECIES DEL DECRETO

I reati riportati nel presente capitolo, in particolare i reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto, presuppongono l'instaurazione – diretta e indiretta – di rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione e/o ai soggetti ad essa assimilati facenti parte dello Stato italiano, delle Corti internazionali, dell'Unione Europea e degli Stati esteri¹⁰. Il reato di cui all'art. 25-*decies* del Decreto è riportato nel presente capitolo, invece, presuppone l'instaurazione di un rapporto con l'Autorità Giudiziaria.

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità, delle caratteristiche e del *business* della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

¹⁰ Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti auto-nomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI". Si riporta, nel seguito, un elenco esemplificativo e non esaustivo di soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione: Organi costituzionali e a rilevanza costituzionale (Presidenza della Repubblica, Parlamento Italiano, Senato della Repubblica Italiana, Camera dei Deputati, Corte Costituzionale, Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, Consiglio Superiore della Magistratura, Corte Suprema di Cassazione, Consiglio di Stato, Tribunali Amministrativi Regionali, Corte dei Conti, ecc.), Enti Territoriali (Regioni, Province, Comuni), Forze Armate di Polizia (Stato Maggiore della Difesa, Stato Maggiore dell'Esercito, Stato Maggiore della Marina, Stato Maggiore dell'Aeronautica, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, Capitanerie di Porto, SISDE - Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica), Organi garanti di nomina par-lamentare (AGCM - Autorità garante della concorrenza e del mercato, Commissione di garanzia sull'esercizio del diritto di sciopero, AGCOM - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Garante per la protezione dei dati personali, ANAC – Autorità nazionale anticorruzione), Autorità, Comitati, Commissioni (Autorità per l'energia elettrica e il gas, CONSOB - Commissione nazionale per la società e la borsa, ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private), altre Istituzioni ed Enti Pubblici (ACI - Automobile Club d'Italia, ASI - Agenzia Spaziale italiana, CRI - Croce Rossa italiana, ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, INAIL - Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPDAP - Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, INFN - Istituto nazionale di fisica nucleare, ISS - Istituto superiore di sanità, ISTAT - Istituto nazionale di statistica, IPZS - Istituto poligrafico e zecca dello Stato, Mono-poli di Stato, Poste Italiane, Protezione Civile, Servizio Sanitario Nazionale, Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane, Agenzia del territorio, Agenzia del demanio, Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, ANCITEL - Rete telematica dei Comuni d'Italia, UPITEL - Rete telematica delle Province Italiane, Camere di commercio, Università ed enti di ricerca, Ambasciate e consolati italiani all'estero, Medico di guardia, Il Farmacista - in qualità di incaricato di pubblico servizio, Il Direttore Sanitario di una casa di ricovero e cura, ecc.).

Truffa (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7”.

* * *

Il reato di truffa appartiene al novero dei delitti contro il patrimonio.

Ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti prevista dal D. Lgs. n. 231/01, è necessario che questo reato sia posto in essere ai danni dello Stato, di altro ente pubblico e dell'Unione europea dai Soggetti Apicali e/o dai Soggetti Sottoposti.

La fattispecie può realizzarsi, ad esempio, quando nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, per ottenere licenze o autorizzazioni, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere od incomplete (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l'aggiudicazione o la concessione.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

* * *

Il reato si configura qualora la condotta di truffa prevista dall'art. 640 c.p. di cui sopra abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

La fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o incompleti o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

* * *

Il reato si realizza nel caso in cui finanziamenti precedentemente ottenuti non vengano destinati alle finalità ed entro i termini per cui sono stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”.

* * *

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto previsto dall'art. 316-bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento dell'indebito ottenimento.

Avendo natura residuale, il reato si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), per la cui sussistenza è, viceversa, necessaria l'induzione in errore mediante artifici o raggiri.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.”

* * *

La norma, contrariamente alla fattispecie di peculato di cui sopra, non richiede ai fini della sua integrazione il preventivo possesso della cosa da parte dell'agente pubblico per ragioni di ufficio o servizio.

La fattispecie, infatti, sanziona penalmente la disonestà del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che viene meno al suo dovere di non accettare denaro o cose che gli siano consegnate per errore, o a quello di restituirle subito dopo di essersi avveduto dell'errore: in tali casi, infatti, l'agente si giova dell'errore di colui che consegna denaro, che non è in realtà tenuto a corrispondere o è tenuto a corrispondere una somma diversa e minore rispetto a quella consegnata.

Come per il peculato, si tratta di un reato proprio. Tuttavia, anche in questo caso, al delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui possono concorrere con l'agente qualificato anche soggetti non qualificati.

Si segnala che la norma rileva ai fini della responsabilità da reato degli enti nel caso in cui la condotta offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Concussione (art. 317 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

* * *

Presupposto per la commissione del reato in questione è la condotta di costrizione posta in essere dal pubblico ufficiale ai danni della vittima del reato.

In altri termini, “*si ha costrizione o induzione, e cioè esercizio di una pressione psichica da parte del pubblico ufficiale (N.d.R.: o incaricato di pubblico servizio) sul privato tale da coartarne la volontà, tutte le volte in cui l'abuso della qualità acquista una preminente importanza prevaricatrice, creando nel soggetto passivo (N.d.R.: vittima del reato) quella situazione di soggezione che*

*esclude ogni possibilità di posizione paritaria tra i due soggetti e che caratterizza il reato di concussione*¹¹.

Il reato in esame presenta profili di rischio limitati ai fini del D. Lgs. n. 231/01: trattandosi, infatti, di un reato proprio di soggetti qualificati (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio), la responsabilità dell'Ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti, nell'interesse o a vantaggio della Società, concorrano nel reato del pubblico ufficiale, ad esempio attraverso un'attività di intermediazione tra il coartato o vittima del reato ed il pubblico ufficiale¹².

Corruzione

Articolo 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione)

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni”.

Articolo 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”¹³.

Articolo 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla

¹¹ Così testualmente: Cass. Pen., sent. n. 164977/84.

¹² A questo proposito, la Corte di Cassazione in un caso di concorso in concussione ha ritenuto che: *“Nella concussione posta in essere mediante l'intermediazione di un privato, occorre che la vittima abbia la consapevolezza che il denaro od altra utilità è voluto effettivamente dal pubblico ufficiale, attraverso l'intermediazione del correo, fattosi portatore delle richieste del funzionario. Ne consegue che il pubblico ufficiale deve essere esattamente individuato, benché non nominativamente, poiché a lui va riferito lo stato di soggezione e coartazione venutosi a determinare nella persona offesa”* (Così: Cass. Pen., sent. n. 1319/94).

¹³ L'art. 319-bis c.p. (Circostanze Aggravanti) espressamente richiamato dall'art. 25, 3° comma del D. Lgs. n. 231/01, dispone che *“La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.*

reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena e della reclusione da otto a venti anni”.

Articolo 319-quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Ne casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00”.

Articolo 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

Articolo 322-bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.”

* * *

Si tratta di fattispecie di reato che potenzialmente ed in astratto possono essere realizzate in molte aree aziendali ed a tutti i livelli organizzativi.

(a) I reati di corruzione (artt. 318 e 319 c.p., sopra riportati) si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale¹⁴ si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio.

Questi reati si configurano altresì nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri d'ufficio – già compiuti dal pubblico ufficiale.

Ad esempio, sussiste la commissione dei reati in questione quando il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, velocizzi o abbia velocizzato una pratica, la cui evasione è di propria competenza, oppure quando garantisca o abbia garantito l'illegittima aggiudicazione di una gara.

(b) Per quanto riguarda il reato di corruzione in atti giudiziari di cui all'art. 319-ter c.p. sopra riportato, esso si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico

¹⁴ Per quanto riguarda l'applicabilità anche agli incaricati di un pubblico servizio delle fattispecie delittuose previste agli artt. 318 e 319 c.p. vale la pena di riportare di seguito quanto statuito dall'art. 320 c.p., espressamente richiamato all'art. 25, 4° comma, del D. Lgs. n. 231/01: “Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

ufficiale¹⁵ denaro o altra utilità per compiere o aver compiuto, omettere o aver omissso, ritardare o aver ritardato atti del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto atti contrari ai suoi doveri di ufficio: tutto ciò allo scopo precipuo di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Potrà dunque essere chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 319-ter c.p. il Soggetto Apicale e/o il Soggetto Sottoposto che corrompa un pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenere la positiva definizione di un procedimento giudiziario.

(c) Per quanto riguarda il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, si configura, qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio induca taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità abusando della sua qualità e dei suoi poteri.

Tale fattispecie punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che interviene, in qualità di intermediario, affinché la propria vittima sia portata a riconoscere utilità al medesimo o ad un terzo soggetto.

(d) Le ipotesi di corruzione indicate agli artt. 318, 319 e 319-ter c.p. si differenziano dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio¹⁶.

(e) Per le finalità e gli scopi perseguiti dal Modello, l'esposizione delle fattispecie di reato di corruzione sopra operata non sarebbe completa ed esaustiva, se non venissero riportate di seguito le disposizioni contenute nel Codice Penale relative alle conseguenze negative per il corruttore del pubblico ufficiale e dell'incaricato del pubblico servizio.

A questo proposito, l'art. 321 c.p. (Pene per il corruttore) prevede espressamente che: *“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità”*.

Inoltre, secondo quanto previsto all'art. 322 c.p., 1° 2° e 3° comma, (Istigazione alla corruzione): *“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*

¹⁵ L'esclusione dell'applicabilità di tale fattispecie di reato agli incaricati di pubblico servizio sembra pacifica considerato che l'art. 320 c.p., nel richiamo delle ipotesi di corruzione poste in essere dall'incaricato di pubblico servizio, si limita a citare gli artt. 318 e 319 c.p. e, viceversa, non ricomprende l'art. 319-ter c.p.

¹⁶ In altri termini, *“mentre nella corruzione (...) i soggetti trattano pariteticamente con manifestazioni di volontà convergenti sul <pactum sceleris>, nella concussione il dominus dell'illecito è il pubblico ufficiale il quale, abusando della sua autorità e del suo potere, costringe con minaccia o induce con la frode il privato a sottostare all'indebita richiesta, ponendolo in una situazione che non offre alternative diverse dalla resa”* (così: Cass. Pen., sent. n. 2265/00).

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri”.

Ne consegue che sono applicabili al corruttore le pene specificamente previste agli artt. 321 e 322, 1° e 2° comma, c.p. sia nell'ipotesi in cui il reato di corruzione sia stato effettivamente consumato attraverso la dazione di denaro od altra utilità, sia nell'ipotesi in cui il reato sia rimasto nella fase del tentativo, poiché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio non hanno accettato tale dazione¹⁷.

- (f) La corruzione rileva anche nel caso in cui sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri i quali, secondo la legge italiana, sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. Di conseguenza, il corruttore o l'istigatore alla corruzione soggiace alle medesime pene indicate agli artt. 321 e 322 c.p. qualora il denaro o l'utilità sono offerti o promessi:
- i. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
 - ii. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 - iii. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
 - iv. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;
 - v. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
 - vi. ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

¹⁷ Sotto il profilo delle finalità contemplate dal D. Lgs. n. 231/01, vi sarà una responsabilità dell'Ente nell'ipotesi in cui i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti offrano o promettano ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità per compiere o aver compiuto, omettere o aver omesso, ritardare o aver ritardato atti del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto atti contrari ai suoi doveri di ufficio e dalla commissione di uno di tali reati sia derivato all'Ente un interesse o un vantaggio. Qualora, viceversa, i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti abbiano tentato di corrompere il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, ma questi ultimi non abbiano accettato la promessa o la dazione di denaro o di altra utilità (artt. 322, 1° e 2° comma, c.p.), ai fini della punibilità dell'Ente sotto il profilo del D. Lgs. n. 231/01, occorrerà verificare concretamente se, ciononostante, ne sia derivato un interesse od un vantaggio in capo all'Ente.

- vii. alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- viii. ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
- ix. alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità”.

* * *

La norma tutela il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione.

L'abuso d'ufficio, essendo un reato proprio, implica l'intervento personale diretto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio. Tuttavia, anche gli estranei possono concorrere alla commissione del reato, quando vi sia compartecipazione di questi all'attività criminosa dell'agente pubblico.

Il destinatario dell'utilità economica prodotta attraverso l'abuso potrà concorrere nel reato solo quando egli abbia svolto un'effettiva attività di istigazione o di agevolazione rispetto all'esecuzione del delitto.

Si segnala che la norma rileva ai fini della responsabilità da reato degli enti nel caso in cui la condotta offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in

relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

* * *

La norma è stata introdotta allo scopo di contrastare il fenomeno degli occulti condizionamenti affaristico-clientelari nelle decisioni politiche e amministrative, posti in essere da soggetti a tale scopo retribuiti a causa delle proprie influenze o “entrature”, all’interno di contesti contigui a quelli corruttivi.

La disposizione, pertanto, intende avanzare la soglia della repressione penale, in riferimento ai casi in cui il destinatario della dazione o promessa intende realmente mediare presso un pubblico agente o remunerarlo per un atto contrario ai doveri di ufficio.

Dalla casistica più recente emergono, a titolo esemplificativo, i casi di soggetti, i quali, non rivestendo una qualità pubblicistica, erano stati retribuiti non per il compimento di atti di ufficio estranei alla loro competenza, bensì per la successiva attività che avrebbero dovuto svolgere nel proprio contesto lavorativo sui funzionari competenti.

Induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.”

* * *

La fattispecie di reato si configura quando un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni innanzi all’Autorità Giudiziaria è indotto con violenza o minaccia o per il tramite di una offerta o promessa

di denaro o di altra utilità a non rispondere alle domande dell'Autorità Giudiziaria, nelle ipotesi in cui gli sia concessa la facoltà di non rispondere, o a rendere false dichiarazioni.

1.2 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere dai Destinatari che svolgono, a qualsiasi titolo, le Attività sensibili identificate negli Allegati alla Parte Speciale.

Preliminarmente si osserva che la Società ha esternalizzato il servizio di predisposizione della documentazione amministrativa per la partecipazione a gare pubbliche ad una società del Gruppo.

I Destinatari sono consapevoli che l'attuazione ed adozione di comportamenti che possano, anche solo in astratto, configurare gli estremi di reati sono fermamente respinti e impediti, con ogni mezzo, dalla Società, la cui policy aziendale è fortemente orientata verso la maggiore trasparenza e correttezza possibile nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i Soggetti Terzi.

Ai Destinatari, quindi, è fatto in primo luogo obbligo rispettare, nello svolgimento della loro attività lavorativa o professionale, le norme comportamentali previste nel Codice Etico.

In ogni caso, il processo decisionale vigente in Società è basato sui seguenti criteri e principi:

- a) ogni processo e ogni attività a rischio reato è supportata da debita evidenza scritta (e-mail, rapporti scritti, comunicazioni scritte o corrispondenza). In particolare, ciascun Destinatario coinvolto, nell'ambito dei processi sopra descritti, nell'esercizio di un'attività a rischio reato deve agire in virtù di evidenze scritte – deleghe scritte, istruzioni operative, atti e documenti di immediata consultazione – che descrivono i profili salienti delle attività o fasi di attività specificamente intraprese o da intraprendere;
- b) non vi è mai identità soggettiva tra coloro che pongono concretamente in essere un'attività a rischio reato e coloro che risultano investiti del potere di destinarvi le necessarie risorse economiche e finanziarie o di autorizzarla;
- c) le predette risorse economiche e finanziarie sono sempre puntualmente contabilizzate, in modo da averne debita evidenza scritta;
- d) i poteri autorizzativi e di firma assegnati sono: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- e) il Consiglio di Amministrazione controlla periodicamente i contenziosi pendenti che rilevano o potrebbero rilevare ai fini del D. Lgs. n. 231/01 in cui è coinvolta la Società;
- f) nelle attività di partecipazione a gare pubbliche, predisporre, o supervisionare la Funzione esterna a ciò preposta affinché predisponga, offerte tecniche ed economiche che rispecchino le reali capacità della Società, in modo da garantire la corretta esecuzione del contratto;
- g) impegnarsi a rispettare gli obblighi assunti, agendo sempre con diligenza e in buona fede.

Fermo quanto precede, è, in ogni caso, fatto espresso obbligo ai Destinatari di:

1. rispettare le previsioni contenute nel Codice Etico;
2. rispettare le procedure interne che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose di cui al presente capitolo.

Inoltre, è assolutamente vietato ai Destinatari:

1. porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti agli artt. 24, 25 e 25-*decies* del D. Lgs. n. 231/01;
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato;
3. porre in essere comportamenti non in linea con i principi e le disposizioni contenuti nel Modello e nel Codice Etico;
4. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione e/o dei soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, delle Corti internazionali, dell'Unione Europea e degli Stati esteri in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

1.3 I RESPONSABILI E LE SCHEDE INFORMATIVE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' SENSIBILI

Il Consiglio di Amministrazione e ciascuno dei responsabili delle funzioni aziendali coinvolti nello svolgimento delle Attività sensibili, nell'ambito dei Reati contro la Pubblica Amministrazione, identificate nell'Allegato alla Parte Speciale sono formalmente investiti della funzione di responsabili interni della singola operazione (il/i "**Responsabile/i Interno/i**"). Tali Responsabili Interni:

- sono responsabili in particolare dei rapporti – diretti e indiretti – con la Pubblica Amministrazione e/o con i soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, delle Corti internazionali, dell'Unione Europea e degli Stati esteri, per le attività svolte per e con tali istituzioni;
- devono portare a conoscenza dell'OdV, tramite la compilazione di apposite Schede di Evidenza (le "**Schede**") [sub Allegati (b) e (c) della Parte Speciale del Modello], le attività più rilevanti intrattenute con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione e consulenti esterni e, in particolare:
 1. appalti, commesse, ristrutturazioni, ampliamenti o acquisti di immobili concluse a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata o pubblica;
 2. le notizie relative alle commesse più rilevanti per la Società e/o attribuite dal medesimo soggetto con il quale la Società ha già in essere ulteriori e diversi rapporti giuridici;

3. il conferimento, anche in tempi diversi, purché nell'arco di un anno, di incarichi professionali e/o di consulenza a singoli professionisti o ad associazioni tra professionisti che abbiano rapporti con la Pubblica Amministrazione;
4. verifiche, ispezioni, accertamenti in generale presso la Pubblica Amministrazione o disposti dalla Pubblica Amministrazione presso la Società;
5. richieste di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni erogate da enti pubblici.

I singoli Responsabili Interni devono, altresì, fare in modo che i loro sottoposti delegati a svolgere attività che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con i soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, delle Corti internazionali, dell'Unione Europea e degli Stati esteri devono compilare le c.d. "Schede di Evidenza" all'interno delle quali devono essere indicate le principali iniziative e adempimenti posti in essere. La compilazione delle c.d. "Schede di Evidenza" è di fondamentale importanza in quanto permette all'OdV di effettuare delle verifiche mirate in relazione alla tipologia dei rapporti evidenziati.

2. REATI SOCIETARI

2.1 I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-TER DEL DECRETO

Le norme penali contenute rispettivamente negli articoli 2621, 2621-bis, 2622, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2629-bis, 2632, 2633, 2635, 2635-bis, 2636, 2637 e 2638, c.c. – così come riformulate dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, emanato in attuazione della Legge Delega 3 ottobre 2001, n. 366 in materia di disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali – e da ultimo modificati con D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, trovano espresso accoglimento nell'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/01.

Le modifiche al falso in bilancio apportate dalla Legge n. 69/15 hanno impattato sulla disciplina della responsabilità amministrativa degli Enti. Nella formulazione precedente l'ambito applicativo delle disposizioni in esame restringeva il novero dei reati societari commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali o liquidatori, ovvero da persone sottoposte alla loro vigilanza, laddove la realizzazione del fatto fosse imputabile ad una violazione dei doveri di vigilanza imposti dagli obblighi inerenti la loro carica. Il nuovo testo dell'art. 25-ter ex D. Lgs. n. 231/2001, conformemente alle altre disposizioni sanzionatorie previste dal Decreto, si limita invece a disporre l'applicazione delle sanzioni pecuniarie *“in relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile”*, stabilendole l'entità.

Nella nuova formulazione è eliminato qualsiasi riferimento alla nozione di “interesse” della società, al novero dei soggetti dalle cui azioni possono derivare le conseguenze sanzionatorie per l'ente e ai criteri di imputazione oggettiva dell'illecito, ritenendo, pertanto, ammissibile la perpetrazione dei reati societari anche da enti che svolgono la loro attività in forma diversa da quella societaria.

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità delle caratteristiche e del *business* della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

False comunicazioni sociali

False comunicazioni sociali (art. 2621, c.c.)

“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis, c.c.)

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.

* * *

La norma ha la finalità di tutelare la veridicità e completezza delle informazioni contenute nei documenti ivi previsti – tra gli altri, sia il bilancio annuale che quelli infraannuali – e di garantire il corretto esercizio dell'attività economica ed il rispetto degli interessi di quei soggetti (soci di minoranza, creditori, risparmiatori o investitori, nell'ipotesi di società quotate) che non hanno alcun titolo per intervenire o influenzare le decisioni poste in essere dall'Ente.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.”.

* * *

Il reato, che può essere commesso esclusivamente dagli amministratori (anche di fatto), consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo, legalmente attribuite ai soci o ad organi sociali. La condotta tipica sanzionata è l'occultamento, ma il legislatore individua altresì una formula di chiusura volta a ricomprendere qualunque altra forma di realizzazione fraudolenta.

La norma prevede un illecito amministrativo al primo comma e, al secondo comma, un delitto configurato come reato di danno, nell'eventualità che la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci.

Operativamente, la condotta degli amministratori – che si possono avvalere di propri diretti collaboratori – si può tradurre in azioni che non rispettino la richiesta di informazioni da parte, ad esempio, della Società di Revisione in tema di applicazione alla società di una specifica normativa, mediante l'occultamento, accompagnato da artifici, della documentazione utile a rappresentare i processi applicativi in sede aziendale di tale legge.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

* * *

Il reato sopra riportato, analogamente a quello disciplinato al successivo art. 2627 c.c., è di natura dolosa, ha la finalità di tutelare l'integrità del patrimonio sociale e si realizza nel momento in cui gli amministratori, pur in mancanza di legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale legislativamente tipizzate¹⁸, restituiscono, anche per equivalente, ai soci gli apporti destinati a far parte del capitale sociale, ovvero liberano gli stessi soci dell'obbligo di eseguire il singolo conferimento.

Sia nell'ipotesi di restituzione, che nella diversa eventualità di liberazione dall'obbligo di eseguire i conferimenti, tali condotte possono manifestarsi in modo palese, ad esempio, attraverso la restituzione del bene oggetto del conferimento senza adeguato corrispettivo o mediante il rilascio di dichiarazioni con cui i soci vengono liberati dall'obbligo di eseguire i versamenti, ovvero in modo simulato, attraverso condotte che potrebbero integrare anche altre fattispecie di reato: ad esempio mediante la distribuzione di utili fittizi.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

* * *

La norma, che assume natura residuale, sanziona la condotta degli amministratori (si tratta quindi di un reato proprio) che ripartiscono utili o acconti su utili nel solo caso in cui essi non siano effettivamente conseguiti, ovvero siano destinati a riserva legale. E' esclusa la configurabilità del

¹⁸ Si vedano gli articoli: 2482, c.c., (riduzione del capitale sociale); 2482-bis, c.c., (riduzione del capitale per perdite), 2482-ter, c.c., (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale) e 2482-quater, c.c., (riduzione del capitale sociale per perdite e diritti dei soci).

reato in caso di distribuzione di utili che siano stati solo statutariamente destinati a riserve (oltre la misura richiesta *ex lege*)¹⁹.

Il secondo comma della norma in esame prevede un'apposita causa di estinzione del reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.”.

* * *

L'articolo in commento sanziona la condotta degli amministratori che, prescindendo dai divieti imposti dalla disciplina civilistica, compiono operazioni sulle azioni o quote della società, ovvero della controllante, ledendo in questo modo l'integrità del patrimonio sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Con riferimento alla fattispecie descritta al secondo comma dell'art. 2628 c.c., occorre richiamare l'art. 2359-*bis* c.c., che pone il divieto alla società controllata di acquistare azioni o quote della propria controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato e nel rispetto di ben precise modalità e condizioni (a condizione che si tratti di azioni interamente liberate). Per quanto riguarda la sottoscrizione di azioni della controllante, l'art. 2359-*quinquies* c.c. prevede un espresso divieto in tal senso.

Il reato previsto dall'art. 2628 c.c. si estingue nel caso in cui, prima dell'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è stata posta in essere la condotta, venga ricostituito il capitale o siano reintegrate le riserve.

Tra le fattispecie che possono realizzare l'illecito vanno annoverate non solo le ipotesi di semplice acquisto (compravendita), ma anche quelle di trasferimento della proprietà delle azioni, per esempio, mediante permuta o contratti di riporto, o quelle di trasferimento senza corrispettivo, come la donazione.

¹⁹ In conclusione, dunque, tra le riserve che, per legge, non possono essere distribuite si possono annoverare: [i] riserva legale (art. 2430, c.c.); [ii] riserva di sovrapprezzo azioni (art. 2431, c.c.); [iii] riserva ex articolo 2423, quarto comma, c.c.; [iv] riserve di rivalutazione monetaria costituite in corrispondenza di specifici provvedimenti di rivalutazione; [v] riserve per azioni proprie emesse dalla società (art. 2357-*ter*, terzo comma, c.c.); [vi] riserve costituite in esecuzione dell'articolo 2426, quarto comma, c.c., in caso di partecipazioni iscritte per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

* * *

Lo scopo perseguito dalla norma è quello di tutelare i creditori sociali che potrebbero rimanere lesi nei propri diritti di credito a seguito di operazioni poste in essere dagli amministratori (riduzione del capitale sociale, fusione e scissione) con il deliberato proposito di eludere le prescrizioni legislative previste in materia.

E' un reato proprio, in quanto può essere commesso solo dagli amministratori.

Si tratta, in particolare, dei casi di riduzione del capitale sociale al di fuori delle ipotesi legislativamente previste o, addirittura, di riduzione dello stesso al di sotto del limite legale, oppure di specifiche ipotesi di fusione tra due società, una delle quali si trova in una situazione di dissesto finanziario, con la conseguenza che i creditori della società patrimonialmente solida vengono scientemente e dolosamente messi in concorso con i creditori della società insolvente.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa e si estingue nell'ipotesi in cui gli amministratori abbiano risarcito il danno ai creditori lesi nei propri diritti, prima dell'avvento del giudizio.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

* * *

Il reato si concretizza attraverso una delle seguenti condotte:

- attribuzione al socio di azioni o quote per un valore complessivamente inferiore al loro valore nominale;
- reciproca sottoscrizione di azioni o quote tra due persone giuridiche avente carattere non necessariamente contestuale, ferma restando la necessità di un accordo unitario tra i due agenti diretto a questo scopo;
- rilevante sopravvalutazione del valore dei beni conferiti in natura o dei crediti oppure dell'intero patrimonio societario nell'ipotesi di trasformazione della società stessa.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) ed Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis, c.c.)

* * *

Per l'analisi di tale fattispecie si rinvia al relativo capitolo.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

* * *

Tra le condotte che possono integrare il reato in questione si possono annoverare:

- l'ammissione al voto di soggetti non aventi diritto;
- la non ammissione di soggetti aventi il diritto di intervenire alla delibera;
- la falsificazione del numero degli intervenuti in assemblea;
- l'attribuzione a uno o più soci di un numero di azioni o quote maggiore di quello effettivamente risultante dal libro soci;
- le minacce o l'esercizio della violenza per ottenere dai soci l'adesione alla delibera o la loro astensione.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

(...).”

* * *

L'articolo tutela le funzioni di garanzia e controllo, attribuite dalla legge alle autorità pubbliche di vigilanza, che verrebbero pregiudicate da informazioni mendaci o dall'omissione di informazioni circa la reale situazione economico-patrimoniale dell'Ente.

Si tratta di un reato tipico che può essere commesso esclusivamente da amministratori, direttori generali, sindaci, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili e liquidatori di società, enti e soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza.

Il reato può essere commesso con due distinte modalità:

- la prima consiste alternativamente nella comunicazione all'autorità di vigilanza di fatti non rispondenti al vero rispetto alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Ente, ovvero nel fraudolento occultamento di fatti concernenti la situazione medesima;
- la seconda è rappresentata da qualsiasi comportamento, anche omissivo, che sia intenzionalmente diretto a ostacolare le funzioni delle autorità di vigilanza.

2.2 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere dai Destinatari che svolgono, a qualsiasi titolo, le Attività sensibili identificate negli Allegati alla Parte Speciale.

Premesso che la gestione della contabilità generale e della contabilità fornitori è un'attività esternalizzata, ai Destinatari è fatto, in ogni caso, espresso obbligo di:

1. rispettare le previsioni contenute nel Codice Etico e nel Modello;
2. rispettare le procedure ed i protocolli interni che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose di cui al precedente paragrafo;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni patrimoniali e contabili di periodo e delle comunicazioni sociali in genere, al fine di fornire ai destinatari di tali comunicazioni (soci, creditori e terzi in genere) un'informazione rispondente al vero e corretta sullo stato economico, patrimoniale e finanziario in cui versa la Società. Più precisamente, in questo contesto, è assolutamente vietato predisporre, redigere, trasmettere e/o comunicare, in qualsivoglia modo e forma, dati e informazioni inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi aventi ad oggetto lo stato patrimoniale economico e finanziario della Società, ovvero compiere qualsivoglia omissione nella predisposizione, redazione, trasmissione e/o comunicazione di tali dati e/o informazioni;
4. osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste a tutela dell'integrità e conservazione del capitale sociale; tutto ciò allo scopo precipuo di non ledere in alcun modo il legittimo affidamento riposto dai creditori e dai terzi in genere. In questo ambito, è assolutamente vietato: (a) al di fuori dei casi legislativamente previsti di riduzione del capitale sociale, restituire i conferimenti effettuati a qualsivoglia titolo dai soci o rilasciare agli stessi soci liberatorie, espresse o tacite, dall'obbligo di eseguire i conferimenti in questione; (b) eseguire ripartizioni degli utili o di acconti di utili inesistenti o effettuare ripartizioni di somme destinate per legge a riserve indisponibili secondo le

- vigenti disposizioni; (c) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni con altra società o scissioni al fine di cagionare un danno ai creditori sociali; (d) aumentare fittiziamente in ogni modo o forma il capitale sociale;
5. garantire il corretto funzionamento degli organi sociali e più in generale della Società, consentendo lo svolgimento delle attività del Sindaco Unico/Collegio Sindacale. In questo ambito, è assolutamente vietato occultare, in qualsiasi modo e forma, documenti o porre in essere artifici e raggiri tali da impedire al Sindaco Unico/Collegio Sindacale di svolgere le attività di rispettiva competenza, ivi incluso il controllo contabile.

Inoltre, è assolutamente vietato ai Destinatari:

1. porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti all'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/01;
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato.

3. REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLE NORME DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

3.1 I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-SEPTIES DEL DECRETO

L'art. 9 della Legge n. 123/2007 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-septies – successivamente modificato dal D. Lgs. n. 81/2008 – che estende la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime di cui, rispettivamente, agli artt. 589 e 590, comma terzo, c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

La previsione della responsabilità degli Enti in conseguenza della commissione di reati di natura colposa rende necessario procedere ad una lettura dell'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/01 in stretto coordinamento con l'art. 5 del medesimo Decreto, che subordina l'insorgenza della responsabilità in capo all'Ente all'esistenza di un "interesse" o "vantaggio" per l'Ente stesso²⁰.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

²⁰ Secondo quanto rilevato dalle Linee Guida, l'interesse risulta incompatibile con i reati di natura colposa, dal momento che rispetto ad essi non è configurabile una finalizzazione soggettiva dell'azione. Pertanto, la responsabilità dell'Ente è configurabile solo se dal fatto illecito sia derivato un vantaggio per l'Ente (ad esempio un risparmio di costi o di tempi). La nuova norma (e segnatamente la natura colposa dei reati presi in considerazione dalla stessa) si mostra, altresì, a prima vista, incompatibile con l'esimente di cui all'art. 6 del Decreto, costituita dalla prova dell'elusione fraudolenta del modello organizzativo. Al riguardo le Linee Guida si sono pronunciate in favore di un'interpretazione che faccia riferimento alla «*intenzionalità della sola condotta dell'autore (e non anche dell'evento) in violazione delle procedure e delle disposizioni interne predisposte e puntualmente implementate dall'azienda per prevenire la commissione degli illeciti di cui si tratta o anche soltanto di condotte a tali effetti "pericolose"*». Da ciò le Linee Guida fanno derivare che «*In linea teorica, soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione. Tale soggetto può quindi individuarsi, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, nei datori di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori*». Il novero degli obblighi in materia antinfortunistica si accresce ulteriormente ove si consideri che l'obbligo di sicurezza in capo al Datore di Lavoro non può intendersi in maniera esclusivamente statica, ma deve trovare altresì un'attuazione «dinamica» estendendosi all'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

* * *

Il reato previsto dalla norma sopra riportata è di natura colposa; la fattispecie prevista dal secondo comma costituisce una forma aggravata della fattispecie generale prevista dal primo comma della norma e si configura qualora uno dei soggetti preposti all'applicazione e/o all'osservanza delle norme antinfortunistiche ponga in essere una condotta in violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o ometta l'adozione di una misura a protezione dell'integrità fisica dei lavoratori, purché sussista un nesso causale tra la condotta, anche omissiva, e l'evento dannoso verificatosi.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

“Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)

“La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella".

* * *

Il reato previsto dal combinato disposto delle norme qui sopra riportate si configura nel caso in cui uno dei soggetti preposti all'applicazione e/o all'osservanza delle norme antinfortunistiche, non avendo ottemperato alle prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica o avendo omesso di adottare ogni idonea misura a protezione dell'integrità fisica dei lavoratori, abbia cagionato lesioni gravi o gravissime a carico di un lavoratore, purché sussista un nesso causale tra la suindicata condotta e l'evento dannoso verificatosi.

Il reato di lesioni personali colpose ricorre sia qualora la lesione riguardi l'integrità fisica, sia nel caso in cui interessi l'integrità psicologica del soggetto passivo, dal momento che, secondo l'interpretazione corrente, per lesione si intende qualunque apprezzabile alterazione, transitoria o permanente, dell'equilibrio psico-fisico di una persona.

3.2 PRINCIPALI DEFINIZIONI DEI SOGGETTI E DEI SERVIZI INTERESSATI DALLA NORMATIVA SULLA TUTELA DELLA SICUREZZA, DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO

Nel seguito si riportano le principali definizioni dei soggetti e dei servizi interessati dalla normativa sulla tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro, come previsto dall'art. 2 del D. Lgs. 81/2008:

«Datore di lavoro»: *Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;*

«Dirigente»: *Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;*

«Preposto»:	<i>Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;</i>
«Lavoratore»:	<i>Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un Datore di Lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni²¹;</i>
«Medico competente»:	<i>Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, D.Lgs. 81/2008²², che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, D.Lgs. 81/2008, con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.Lgs. 81/2008;</i>

²¹ Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 in tema di "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196".

²² Titoli o requisiti per svolgere le funzioni di Medico Competente:

- 1) specializzazione in Medicina del Lavoro o in Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica;
- 2) docenza in Medicina del Lavoro o in Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica o in Tossicologia Industriale o in Igiene Industriale o in Fisiologia e Igiene del Lavoro o in Clinica del Lavoro;

«Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»:	<i>Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;</i>
«Servizio di prevenzione e protezione dai rischi»:	<i>Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;</i>
«Addetto al servizio di prevenzione e protezione»:	<i>Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, D.Lgs. 81/2008²³, facente parte del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi;</i>
«Responsabile del servizio di prevenzione e protezione»:	<i>Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, D.Lgs. 81/2008²⁴, designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;</i>

3) autorizzazione dell'Assessorato Regionale alla Sanità territorialmente competente, da richiedersi entro l'11 novembre 2008, con apposita domanda corredata dalla documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni;

4) specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva o in Medicina Legale.

Inoltre, per lo svolgimento delle funzioni di Medico Competente è necessario partecipare al Programma di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) elaborato dalla Commissione nazionale per la Formazione Continua istituita con Decreto del Ministro della salute del 5 luglio 2000.

²³ Requisiti professionali degli Addetti al servizio di prevenzione e protezione dai rischi:

1) titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;

2) attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative;

3) successiva frequenza a corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.

Coloro che sono in possesso di una laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica del 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica del 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai suddetti corsi di formazione.

²⁴ Requisiti professionali del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Oltre ai requisiti previsti in capo all'Addetto al servizio di prevenzione e protezione dai rischi è necessario un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. Possono, altresì, svolgere le funzioni di Responsabile o Addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, dimostrino di aver svolto una delle funzioni inerenti l'incarico, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003, previo svolgimento di corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

«Sorveglianza sanitaria»:	<i>Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;</i>
«Valutazione dei rischi»:	<i>Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;</i>
«Modello di organizzazione e di gestione»:	<i>Modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 231/01, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.</i>

3.3 PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE NORME POSTE A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO E RELATIVI DOVERI IN CAPO AL DATORE DI LAVORO E AI LAVORATORI

Le misure generali per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori (che il Datore di Lavoro è obbligato ad adottare per prevenire gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali) sono regolate dall'art. 2087 c.c. e dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (*"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*), che ha recepito, raccolto e integrato le norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Il Datore di Lavoro è obbligato ad eliminare qualsiasi tipo di rischio derivante dal luogo di lavoro alla luce delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, a ridurre tali rischi al minimo.

Da un punto di vista generale, il Datore di Lavoro è obbligato a organizzare all'interno dei luoghi di lavoro un servizio di prevenzione e protezione al fine di identificare i fattori di rischio.

Più segnatamente, grava sul Datore di Lavoro l'onere di fornire ai lavoratori:

- tutte le informazioni di carattere generale sui rischi presenti sul luogo di lavoro e informazioni specifiche sui rischi relativi ai compiti assegnati ai singoli lavoratori;
- adeguata formazione sulle misure per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori con un addestramento specifico alla loro particolare mansione. Ciò deve avvenire al momento della loro assunzione o nel caso di un trasferimento o mutamento di mansioni e, in ogni caso, quando vengono utilizzate nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, anche rispetto alle conoscenze linguistiche e con particolare riferimento a:
 - a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
 - b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

3.3.1 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

L'art. 18 del D. Lgs. n. 81/2008 statuisce che i principali obblighi del Datore di Lavoro sono:

- elaborare il documento di valutazione del rischio;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- adottare le misure:
 - predisposte affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato in modo adeguato alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva e al numero delle persone presenti;
 - atte ad esercitare il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e a dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento nei confronti dei lavoratori, preposti e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti, richiedendogli l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi previste dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei

rischi, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati relativi agli infortuni e alla sorveglianza sanitaria;

- comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- comunicare all'INAIL in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
 - la natura dei rischi;
 - l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - i dati di cui al comma 1, lettera r), D. Lgs. 81/2008, e quelli relativi alle malattie professionali;
 - i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Il Datore di Lavoro ha l'obbligo di designare una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento delle attività concernenti la prevenzione e la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori (c.d. Servizio di Prevenzione e di Protezione, qui di seguito "**SPP**") all'interno dell'azienda.

Fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 31, comma 6, D. Lgs. n. 81/2008, il SPP può essere composto da lavoratori o esperti esterni all'azienda e il Datore di Lavoro deve designare il responsabile del servizio medesimo.

Qui di seguito si elencano i principi che devono essere seguiti dal Datore di Lavoro nell'organizzare il SPP:

- i lavoratori incaricati devono possedere adeguate competenze e capacità e il Datore di Lavoro deve fornire ad essi i mezzi necessari per assicurare le attività di protezione;
- i lavoratori incaricati devono essere in numero sufficiente per occuparsi dell'organizzazione delle misure di protezione e di prevenzione, tenendo conto della dimensione dell'azienda o dell'unità produttiva e dei rischi specifici ai quali sono esposti i lavoratori e la loro distribuzione all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva.

In particolare, il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione²⁵ deve:

- assistere il Datore di Lavoro nella valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure per la prevenzione e la protezione dei lavoratori;
- fornire ai lavoratori le informazioni necessarie e proporre corsi di formazione concernenti le misure sulla sicurezza e la salute dei lavoratori.

²⁵ Il responsabile del SPP deve possedere i requisiti precisati dall'art. 32 del D. Lgs. 81/2008 (attitudini e capacità adeguate, disposizione di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti) e deve aver frequentato specifici corsi di formazione in materia di sicurezza, così come previsto dal D. Lgs. 23 giugno 2003, n. 195.

3.3.2 OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Ciascun lavoratore è responsabile della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro.

In particolare, i lavoratori devono:

- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità – fatto salvo l'obbligo di cui al punto che immediatamente segue – per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 o comunque disposti dal medico competente.

Il Datore di Lavoro, i dirigenti, i preposti e – in generale – i responsabili delle varie aree di competenza hanno l'obbligo di verificare il rispetto da parte dei lavoratori delle regole di sicurezza aziendali.

3.4 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere dal Datore di Lavoro (ed eventuali Delegati o Subdelegati), dai Dirigenti, dai Preposti, dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, dai Lavoratori, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dal Medico Competente che intervengono, a qualsiasi titolo, nei processi descritti al paragrafo precedente e che svolgono le attività a rischio reato (i “**Destinatari**”).

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

1. rispettare le previsioni contenute nel Codice Etico e nel Modello;
2. rispettare le procedure ed i protocolli interni che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose di cui al precedente paragrafo;

3. osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislative previste a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro;
4. in caso di appalto o di contratto d'opera, garantire l'osservanza della procedura di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008.

Inoltre, è assolutamente vietato ai Destinatari:

1. porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti all'art. 25 septies del D. Lgs. n. 231/01;
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato.

Al Datore di Lavoro è inoltre fatto rigoroso obbligo di:

1. garantire la predisposizione ed il corretto funzionamento del SPP;
2. garantire ed assicurare la nomina, in ciascuna dipendenza e nella sede della Società, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
3. garantire ed assicurare la nomina nella sede della Società del medico competente;
4. garantire ed assicurare, con riferimento alla sede della Società, l'esercizio da parte dei lavoratori - direttamente o tramite le proprie rappresentanze e, comunque secondo le modalità di legge - del diritto di designare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
5. garantire la predisposizione e l'aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio e – nei casi previsti dall'art. 26 D. Lgs. 81/2008²⁶ – del Documento Unico della Valutazione dei Rischi da Interferenze;
6. garantire e documentare la frequenza dei corsi di formazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

3.5 SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 81/2008, il sistema garantisce:

- il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- lo svolgimento delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- lo svolgimento delle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

²⁶ Ovverossia, in ogni caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della Società, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo della Società medesima.

- lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria;
- lo svolgimento delle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- lo svolgimento delle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione dell'efficacia delle procedure adottate.

Per assicurare l'attuazione e l'osservanza delle norme e delle misure preventive in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, la Società si avvale di un Servizio di Prevenzione e Protezione, i cui membri sono stati individuati sulla base dei requisiti professionali, tecnici e formativi previsti dalla legge.

La Società si avvale di Medici competenti esterni, anch'essi individuati sulla base dei requisiti professionali, tecnici e formativi previsti dalla legge, i cui rapporti sono debitamente contrattualizzati.

4. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO E DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

4.1 I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-OCTIES DEL DECRETO

Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 23, ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*octies*, successivamente modificato dalla L. n. 186/2014. Il testo delle fattispecie dallo stesso previste sono state da ultimo modificate dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 195, attuativo della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale.

Inoltre, il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184, in attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, ha, tra le altre cose, inserito l'art. 25-*octies*.1 tra le fattispecie di reato presupposto del D. Lgs. n. 231/01 recante "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti".

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità, delle caratteristiche e del *business* della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

Ricettazione (art. 648 c.p.)

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 300,00 a € 6.000,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 1.000,00 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a € 800,00 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato."

* * *

La norma ha lo scopo di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali, iniziata con la consumazione del reato principale, nonché di evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

Per "acquisto" deve intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene. Il termine "ricevere" sta ad indicare ogni forma di

conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza. Per “occultamento” deve intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto²⁷.

È evidente che, data la sua struttura, il reato di ricettazione può essere realizzato in molte attività aziendali e a più livelli organizzativi²⁸.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

* * *

Lo scopo della norma è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai “depurati” e, perciò, investibili anche in attività economiche produttive lecite.

Nella struttura del reato, per “sostituzione” si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi. Il “trasferimento” consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali. Le “operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza” possono essere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento, da parte dell'autorità giudiziaria, della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato²⁹.

Normalmente, il reato di riciclaggio viene compiuto non solo per sostituire denaro proveniente da attività illecite, ma, soprattutto, per attribuire una “paternità legale” a somme il cui possesso deriva da reati dolosi.

Schematicamente, il processo di riciclaggio si realizza come segue:

²⁷ La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

²⁸ Sicuramente, tra i settori maggiormente esposti al rischio di consumazione vi sono il settore acquisti.

²⁹ Le attività aziendali esposte a rischio per questa tipologia di reato sono diverse, anche se maggiore attenzione dovrà essere rivolta ai settori delle vendite e amministrativo-finanziario.

- collocamento, cioè l'immissione nel mercato dei capitali dei proventi del reato ed il contestuale deposito di questi presso banche o intermediari finanziari, compiendo una serie di operazioni di deposito, trasferimento, cambio, acquisto di strumenti finanziari o altri beni. Si tratta di una fase che mira a cambiare la forma del denaro, attraverso l'eliminazione del denaro contante proveniente da attività illecite mediante la sua sostituzione con il cosiddetto "denaro scritturale", cioè il saldo attivo dei rapporti instaurati presso gli intermediari finanziari;
- ripulitura, cioè il cosiddetto "lavaggio" dei proventi illeciti, in modo da rimuovere ogni legame tra i fondi riciclati e l'attività criminale. Tale attività, volta ad occultare la vera proprietà del denaro e a far perdere le tracce eventualmente lasciate, si sostanzia in trasferimenti (normalmente più di uno) e riconversioni del "denaro scritturale" in denaro contante, per il tramite di più vie di flusso, in modo da diversificare il rischio;
- reimpiego, cioè la reimmissione del denaro ripulito nel circuito legale dei capitali.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

* * *

La previsione risponde ad una duplice finalità: impedire che il c.d. "denaro sporco", frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito e fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non trovi un legittimo impiego.

Per la realizzazione della fattispecie occorre che, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure citate, siano impiegati capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Con il termine "impiegare" si intende un investimento a fini di profitto³⁰.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da € 5.000,00 a € 25.000,00 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il

³⁰ I settori aziendali maggiormente esposti a rischio per questa tipologia di reato sono tradizionalmente quello commerciale e quello amministrativo-finanziario.

denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

* * *

Oggetto delle condotte vietate dalla norma sono "il denaro, i beni e le altre utilità". Tali beni devono provenire dalla commissione di un "delitto non colposo".

La norma dettaglia le condotte penalmente rilevanti. Il dettato normativo fa riferimento ai concetti di "impiegare, sostituire e trasferire". In linea generale, il concetto di "impiego" allude a qualsiasi forma di re-immissione delle disponibilità di provenienza dal reato nel circuito economico; il concetto di "sostituzione" e "trasferimento" sottintendono ulteriori modalità attraverso le quali il reo ostacola l'identificazione della provenienza illecita dei beni. In sostanza, la condotta punita dalla norma si può concretizzare in qualsiasi modalità idonea a generare l'impossibilità o anche soltanto un ritardo nell'identificazione della provenienza illecita del bene.

Il trasferimento o la sostituzione penalmente rilevanti sono quei comportamenti che comportino un mutamento della formale titolarità del bene o delle disponibilità dello stesso o che diano, altresì, luogo ad un'utilizzazione non più personale.

Va precisato che i beni provenienti dall'attività illecita, al fine di realizzare il reato di auto-riciclaggio, devono essere tassativamente conferiti in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Un esempio di realizzazione del reato si potrebbe avere laddove, tramite l'utilizzo di fondi illeciti, l'Ente acquistasse immobili (magazzini, ecc.) destinati all'esercizio della propria attività di *business*.

4.2 I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-OCTIES.1 DEL DECRETO

Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184, in attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, ha, tra le altre

cose, inserito l'art. 25-*octies*.1 tra le fattispecie di reato presupposto del D. Lgs. n. 231/01 recante "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti".

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità, delle caratteristiche e del *business* della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

"Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 310,00 a € 1.550,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta."

* * *

La norma prevede tre autonome e diverse forme di abuso:

- a) l'utilizzo indebito, cioè senza esserne titolare, di carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti al fine di trarne profitto per sé o per altri; con riguardo a tale fattispecie si sottolinea che (i) il loro materiale possesso non costituisce un presupposto necessario per l'integrazione del reato, essendo sufficiente che il soggetto agente, attraverso l'immissione dei dati ricognitivi e operativi di una valida carta di credito altrui di cui non ha la materiale disponibilità, effettui delle transazioni non autorizzate dal titolare; (ii) l'utilizzo della carta è indebito quando manca il consenso del titolare o sono violate le prescrizioni e le modalità d'impiego stabilite dall'emittente o dall'ente erogatore;
- b) la falsificazione o l'alterazione di carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
- c) possedere, cedere o acquistare tali strumenti di pagamento diverso dai contanti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Occorre inoltre rilevare che tale reato non si configura nel caso in cui un dipendente utilizza una carta di credito aziendale per effettuare spese personali, diverse da quelle consentitegli, posto che, in tal caso, il soggetto agente è titolare della stessa in considerazione del possesso della stessa e del relativo PIN, e ne può disporre senza alcuna ingerenza da parte dell'intestatario, a prescindere dal dato formale che la tessera fosse intestata ad una società (Cass. II, n. 7910/2017).

In dottrina e giurisprudenza si ritiene che i delitti previsti dalla norma in commento si caratterizzano per la plurioffensività in quanto lesivi non solo del patrimonio individuale, ma anche di interessi afferenti la categoria dell'ordine pubblico o economico e della fede pubblica (cfr. Cass. I, n. 11937/2006; Cass. VI, n. 29821/2012).

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.”.

* * *

Questa ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, manipolando o duplicando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

La condotta si realizza anche tramite l'alterazione di sistemi informatici per la successiva produzione di documenti attestanti fatti o circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse della Società già trasmessi alla Pubblica Amministrazione.

Una specifica modalità di frode informatica è anche quella denominata *phishing*, che consiste in un fenomeno di ingegneria sociale volto al furto d'identità che trae origine dall'invio casuale di messaggi di posta elettronica (e-mail) che riproducono la grafica e i loghi ufficiali di siti aziendali o istituzionali come quelli postali o bancari, ad un elevato numero di destinatari (tecnica denominata spamming). Sul tema, la Cassazione è intervenuta con riferimento al caso di false comunicazioni, richiedenti con l'inganno la cessione di dati personali, da parte di un sito clone di Poste Italiane. In quest'occasione, la Corte ha affermato il principio secondo il quale «integra il reato di frode

informatica, e non già soltanto quello di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, la condotta di introduzione nel sistema informatico delle Poste italiane S.p.A. mediante l'abusiva utilizzazione dei codici di accesso personale di un correntista e di trasferimento fraudolento, in proprio favore, di somme di denaro depositate sul conto corrente del predetto» (C., Sez. II, 24.2.2011).

4.3 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere dai Destinatari che svolgono, a qualsiasi titolo, le Attività sensibili identificate negli Allegati alla Parte Speciale.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

1. rispettare le previsioni contenute nel Codice Etico e nel Modello;
2. rispettare le procedure ed i protocolli interni che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose di cui al precedente paragrafo.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- evitare di attuare comportamenti che possano anche solo potenzialmente integrare i reati riportati al precedente paragrafo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali;
- osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste contro le operazioni antiriciclaggio;
- rispettare il Codice Etico, le norme di comportamento e le procedure previste anche in riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e ai reati societari;
- limitare le operazioni di cassa sia per numero che per importo;
- verificare, per quanto di competenza, che le operazioni bancarie siano soggette a specifici, adeguati e periodici controlli delle riaccomodate bancarie, dei saldi di cassa e banca, degli scoperti di conto corrente;
- aprire e/o chiudere i conti correnti bancari esclusivamente in presenza di autorizzazioni della funzione competente;
- effettuare tutte le operazioni bancarie con doppia firma, da parte di funzionari autorizzati ed indipendenti dalle funzioni operative;
- effettuare ogni operazione finanziaria in entrata ed in uscita (come, ad esempio, l'emissione ed il rimborso di finanziamenti, ecc.) solo nei confronti di soggetti preventivamente e specificamente identificati;
- eseguire gli acquisti di beni o servizi nel rispetto della procedura in essere in Società; alle operazioni di acquisto deve sempre far seguito il ricevimento di apposito documento fiscale tra il soggetto che ha fornito il bene o il servizio ed il soggetto che riceve il pagamento.

Inoltre, è assolutamente vietato ai Destinatari:

1. porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti all'art. 25-*octies* e all'art. 25-*octies*.1 del D. Lgs. n. 231/01;
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato.

Al fine di dare corretta esecuzione agli obblighi di condotta sopra indicati, i Destinatari sono chiamati a verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e *partners* commerciali e finanziari sulla base dei seguenti indici rilevanti:

- dati pregiudizievoli pubblici (quali, protesti, procedure concorsuali) o acquisizione di informazioni commerciali sui *partners* commerciali, sui soci e sugli amministratori anche tramite società specializzate;
- entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato;
- sede legale della controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e utilizzo di eventuali strutture fiduciarie per transazioni o operazioni straordinarie.

5. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

5.1 I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 24-BIS DEL DECRETO

La Legge n. 48/2008, *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23.11.2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno”*, ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 24-bis, relativo ai reati informatici, come modificati dai D. Lgs. nn. 7 e 8 del 2016 e, da ultimo, dal D.L. 21 settembre 2019, n. 105 convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133, e successivamente modificato dalla Legge n. 8/2020.

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità, delle caratteristiche e del *business* della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici”.

* * *

La norma punisce la falsità di un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria.

L'art. 491-bis c.p. (così come l'art. 640-quinquies c.p.) prevede una fattispecie di reato che si realizza attraverso l'utilizzo di un sistema informatico.

La norma effettua un rinvio alle ipotesi di falsità previste dal Capo III, del Titolo VII, del Libro II del Codice Penale.

A titolo meramente esemplificativo, assumono rilevanza le seguenti condotte:

- la formazione di atti falsi o l'alterazione di atti veri;
- la contraffazione o l'alterazione di certificati o autorizzazioni amministrative;
- la simulazione di copie di atti pubblici o il rilascio di copie di atti in forma legale quando l'originale di tali atti è inesistente;
- la falsa attestazione ad un pubblico ufficiale di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

Si osserva che a seguito della ridefinizione dell'art. 491 *bis* c.p., la tutela del documento informatico è ora ristretta a quello pubblico avente finalità probatoria.

Per una definizione completa di ciò che è documento informatico rilevante per il sistema penale, si rinvia al D. Lgs. 82/2005 (Codice della amministrazione digitale) che agli artt. 20 e ss. dettaglia gli effetti giuridici e la rilevanza probatoria del documento informatico formato nel rispetto delle regole tecniche che ne garantisce autore e genuinità di contenuto.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

* * *

La norma incrimina l'accesso abusivo ad una rete informatica. Le principali situazioni previste dalla norma sono sostanzialmente di due tipologie:

- la prima tipologia di accesso abusivo è rivolta verso un sistema che è interconnesso ad una rete (ad esempio, *internet*) per cui non si possiede alcun tipo di autorizzazione;
- la seconda tipologia di accesso abusivo è quello effettuato ai danni di un sistema del quale si dispone delle credenziali, ma per una funzione differente da quella in cui avviene l'accesso (ad esempio, prelevare dati da una cartella per cui non si ha autorizzazione all'interno di un determinato *server*). Tale ipotesi di illecito si configura normalmente all'interno di una struttura di rete aziendale³¹.

La condotta si concretizza in qualsiasi tipo di interferenza, resa possibile dallo sviluppo tecnico, nel programma o nella memoria di apparati informatici o telematici “non aperti”, ma garantiti da una chiave di ingresso o altro mezzo di protezione, contro la volontà del titolare dello *ius excludendi*.

Con la norma in esame il Legislatore ha, infatti, inteso tutelare solo i sistemi protetti da misure di sicurezza, finalizzate a salvaguardare la riservatezza dei dati inseriti nel sistema.

L'accesso abusivo si concretizza non appena vengono superate le misure di sicurezza del sistema.

³¹ Si tratta normalmente di dipendenti che tentano di accedere ad un'area dell'azienda – intesa come zona virtuale sul *server* – senza esservi autorizzati, ad esempio acquisendo l'identità di altri dipendenti carpandone le credenziali (nome utente e *password*).

Il reato si realizza anche quando ad una introduzione nel sistema inizialmente consentita fa seguito una permanenza non autorizzata, che si realizza quando il reo vi si mantiene “*contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo*”.

5.2 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere dai Destinatari che svolgono attività implicanti l'utilizzo di strumenti informatici, trattandosi di reati comuni. Particolarmente delicati risultano essere il ruolo degli amministratori di sistema, con riferimento alla gestione del sistema informatico.

Tutti i soggetti individuati al presente paragrafo dovranno adeguarsi alle prassi operative e alle regole di condotta predisposte al fine di prevenire i reati di cui si tratta.

I Destinatari hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

In coerenza con il Codice Etico e con le procedure aziendali, i medesimi hanno il divieto di:

1. attuare delle condotte che, anche solo in astratto o in via potenziale, possano costituire reato ai sensi dell'art. 24-*bis* del Decreto;
2. accedere nei programmi o nella memoria di apparati informatici o telematici, protetti da chiavi di ingresso o altri mezzi di protezione, di Soggetti Terzi;
3. cedere a terzi i propri codici di accesso ai Sistemi Informatici o utilizzare codici di accesso non autorizzati;
4. procurarsi o introdurre nei Sistemi Informatici *virus* o *malware*, nonché programmi o informazioni atti a provocare l'interruzione, il deterioramento o il danneggiamento del Sistema Informatico o dei dati in esso contenuti;
5. procurarsi o introdurre nei sistemi informatici utilizzati da enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione *virus* o *malware*, nonché programmi o informazioni atti a provocare l'interruzione, il deterioramento o il danneggiamento dei relativi sistemi informatici o dei dati in essi contenuti;
6. intercettare, impedire totalmente o parzialmente con qualsiasi forma di ingresso nel Sistema Informatico le comunicazioni; rivelare al pubblico quanto si è appreso con l'illegittimo inserimento nei canali di comunicazione;
7. predisporre strumenti idonei alla intercettazione o anche soltanto all'impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche;
8. consentire l'accesso ai locali dei server a persone non autorizzate;
9. manomettere o modificare autonomamente i Sistemi Informatici, gli applicativi, le infrastrutture hardware e i dati in uso di proprietà della Società o di terzi;
10. danneggiare i Sistemi Informatici di proprietà della Società o di Soggetti Terzi;
11. connettersi, senza esplicita autorizzazione giustificata da ragioni di servizio, consultare, effettuare operazioni di download a/dai siti web che siano da considerarsi illeciti alla luce delle disposizioni organizzative interne (quali, a titolo

esemplificativo, siti che presentano contenuti contrari alla morale, alla libertà di culto, all'ordine pubblico, che comportino la violazione della privacy di persone fisiche e/o giuridiche, che promuovono o appoggiano movimenti terroristici o sovversivi, che violano le norme dettate in materia di copyright e di proprietà intellettuale, ecc.);

12. modificare le configurazioni standard di software e hardware o di collegamento degli Strumenti Informatici a rete di connessione pubblica o privata mediante strumenti (quali, linee telefoniche o apparecchiature wireless) di qualsiasi genere;
13. aggirare le regole di sicurezza informatica installate ed applicate agli Strumenti Informatici e telematici aziendali.

6. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

6.1 I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-BIS.1 DEL DECRETO

La Legge n. 23/2009 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-bis.1, relativo ai delitti contro l'industria ed il commercio.

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità, delle caratteristiche e del *business* della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103,00 a € 1.032,00”.

* * *

La condotta deve essere concretamente idonea a turbare o impedire l'esercizio di un'industria o di un commercio.

L'impedimento può essere anche temporaneo o parziale e può verificarsi anche quando l'attività di impresa non sia ancora iniziata ma sia in preparazione. La turbativa, invece, deve riferirsi ad un'attività già iniziata e deve consistere nell'alterazione del suo regolare e libero svolgimento.

Il dolo, secondo opinione praticamente unanime, si configura come specifico, consistente nel fine di impedire o turbare l'attività di impresa.

Va, infine, sottolineato che l'art. 513 c.p. disciplina una figura delittuosa residuale rispetto agli altri delitti previsti nel capo dedicati ai reati contro l'industria ed il commercio in virtù dell'espressa clausola di sussidiarietà, che rende tale disposizione applicabile solo laddove non ricorrano gli estremi di reati più gravi.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.

* * *

Il reato viene posto in essere quando chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Per “minaccia” e “violenza” devono intendersi le tipiche forme di intimidazione che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive o, comunque, a condizionarle.

Va rilevato che il delitto in esame è spesso contestato in ogni caso di fraudolenta aggiudicazione di una gara, laddove si ravvisi l'elemento oggettivo nella formazione di un accordo collusivo mirante alla predisposizione di offerte attraverso le quali si realizza un atto di imposizione esterna nella scelta della ditta aggiudicatrice.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

“Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065,00.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103,00”.

* * *

La condotta incriminata dalla norma si sostanzia nella consegna di una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità.

Per origine o provenienza si intende il luogo di produzione o fabbricazione. Spesso, infatti, la provenienza indica una particolare qualità del bene o, comunque, è in grado di ingenerare nel potenziale acquirente un affidamento che non avrebbe per prodotti di provenienza diversa.

Il reato si configura come proprio, commissibile da chiunque compia gli atti di violenza o minaccia nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva.

Per rivestire la qualifica di soggetto attivo non è, comunque, necessario che il soggetto sia imprenditore ai sensi del codice civile, essendo la formula idonea a ricomprendere chiunque svolga attività “produttive”, purché tale attività non sia stata posta in essere una tantum.

Da ultimo, nei casi in cui i prodotti siano soggetti, tra le altre cose, a certificazioni di qualità e di conformità, la messa in vendita di beni privi delle qualità promesse o dichiarate, nonché recanti certificazioni contraffatte, potrebbe integrare il reato in esame.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00”.

* * *

L'art. 517 c.p. prevede due condotte alternative consistenti nel “porre in vendita” ovvero nel “mettere altrimenti in circolazione” prodotti con attitudine ingannatoria.

La prima condotta consiste nell'offerta di un determinato bene a titolo oneroso, mentre la seconda ricomprende qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico.

La condotta di “messa in circolazione” differisce infatti dalla condotta di “messa in vendita” per la sua più ampia estensione. Essa deve riferirsi a qualsivoglia attività finalizzata a fare uscire la *res* dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore, includendo, quindi, condotte come l’immagazzinamento finalizzato alla distribuzione o la circolazione della merce destinata alla messa in vendita, con esclusione della mera detenzione in locali diversi da quelli della vendita o del deposito prima dell’uscita della merce dalla disponibilità del detentore.

Anche la mera presentazione di prodotti industriali con segni mendaci alla dogana per lo sdoganamento può integrare il delitto in esame.

Di rilevante importanza per l’integrazione degli estremi del delitto è l’attitudine ingannatoria che deve avere il prodotto imitato; in altri termini, il prodotto deve poter trarre in inganno il consumatore di media diligenza, anche se poi non si concretizza il reale danno al consumatore, poiché la fattispecie è di pericolo concreto.

Il mendacio ingannevole può cadere anche sulle modalità di presentazione del prodotto, cioè in quel complesso di colori, immagini, fregi, che possono indurre l’acquirente a falsare il giudizio sulla qualità o la provenienza della merce offerta.

6.2 I REATI DI CUI ALL’ART. 25-BIS DEL DECRETO

I reati previsti nel presente paragrafo puniscono una serie di condotte che vanno dalla falsificazione (di monete, ecc.) alla messa in circolazione di prodotti contraffatti.

Per quanto di interesse, i reati di contraffazione, alterazione e commercio di prodotti con segni falsi sono diretti a tutelare la fiducia che il pubblico indeterminato dei consumatori ripone nella generalità dei segni distintivi e delle opere dell’ingegno.

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità e caratteristiche della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all’acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s’intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali”.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’articolo 457, ridotta di un terzo”.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.)

“Chiunque potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”

* * *

Il bene giuridico tutelato dalle due fattispecie di reato previste nell’art. 473 c.p. è individuato nell’interesse dei consumatori alla distinzione della fonte di provenienza dei prodotti posti sul mercato.

Il rischio di confusione richiede che il marchio contraffatto sia utilizzato per contrassegnare prodotto identici o affini a quelli del marchio registrato, cosicché il pubblico possa essere tratto in inganno non distinguendo beni provenienti da fonti diverse.

Si osserva che, in taluni casi, la giurisprudenza ha ritenuto integrato l’illecito in esame a prescindere dall’immissione in circolazione dell’oggetto falsamente contrassegnato. Così, è stata condannata la mera commercializzazione di effigi del marchio, indipendentemente dal fatto della loro impressione sul prodotto industriale che sono destinate a contrassegnare.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473 c.p., chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”

* * *

Il reato previsto dall'art. 474 c.p. ha il suo presupposto logico nella fattispecie prevista dall'art. 473 c.p. e precedentemente analizzata.

La falsificazione dei segni distintivi è, infatti, caratterizzata dal seguente *iter*: (i) il momento dell'apposizione sul prodotto del marchio contraffatto (ipotesi prevista dall'art. 473 c.p.) e (ii) il momento della messa in vendita della merce falsamente contrassegnata (ipotesi prevista dall'art. 474 c.p.).

Solo chi non sia concorso nella realizzazione delle ipotesi delittuose previste dall'art. 473 c.p. può vedersi punito, ai sensi dell'art. 474 c.p., per aver messo in contatto con il pubblico la merce falsamente contrassegnata.

6.3 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere dai Destinatari che svolgono, a qualsiasi titolo, le Attività sensibili identificate negli Allegati alla Parte Speciale.

I Destinatari hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

1. rispettare le previsioni contenute nel Codice Etico e nel Modello;
2. rispettare le procedure, le istruzioni, i modelli ed i protocolli interni che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose di cui al precedente paragrafo;

In generale, è assolutamente vietato ai Destinatari:

1. porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti agli artt. 25 bis e 25 bis.1 del Decreto;
2. porre in essere o agevolare attività che siano in contrasto con le previsioni del Modello e/o del Codice Etico;
3. porre in essere o agevolare attività che siano in contrasto con le procedure, le policy e le prassi aziendali in materia di controllo della qualità dei prodotti compravenduti;
4. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato;
5. impedire o ostacolare illegittimamente l'esercizio di un'impresa;
6. compiere atti di concorrenza sleale;
7. consegnare ai clienti un prodotto difforme dalle condizioni contrattuali convenute e/o dalle indicazioni riportate negli ordini di vendita e nei documenti di trasporto e tali da indurre in inganno il cliente sulle caratteristiche, qualità o quantità del prodotto compravenduto;

8. tenere comportamenti non conformi alle procedure adottate dalla Società.

7. REATI AMBIENTALI

7.1 I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-UNDECIES DEL DECRETO

La direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 (Direttiva 2008/99/CE) ha imposto agli stati membri la previsione di adeguate sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle disposizioni del diritto comunitario in materia di tutela dell'ambiente.

L'art. 6 della predetta direttiva ha inoltre specificamente previsto, sempre al fine di ulteriormente potenziare la tutela dell'ambiente, che gli stati membri provvedano a introdurre forme di responsabilità delle persone giuridiche nel caso in cui le condotte illecite menzionate nella direttiva siano commesse nel loro interesse o a loro vantaggio.

Con il D. Lgs. 121/2011 è stata recepita la Direttiva europea n. 2008/99/CE, dando così seguito all'obbligo imposto dall'Unione europea di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l'ambiente, introducendo nel Decreto l'art. 25-*undecies*, da ultimo modificato dalla Legge n. 68/2015.

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità, delle caratteristiche e del *business* della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

* * *

Si tratta di un delitto di danno, che si configura nelle ipotesi di compromissione o deterioramento rilevante della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria, ovvero dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

La fattispecie in esame rispetto alle altre ipotesi di reato ambientale costruite sul modello del superamento dei valori tabellari (cfr. ad es. art. 137, co. 5 e art. 279, co. 2, t.u.a.) o di esercizio di determinate attività senza autorizzazione (v. ad es. art. 256 t.u.a.), si colloca ad un livello di offesa all'ambiente superiore.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*

2. *l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
3. *l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o*
4. *esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

* * *

Si tratta di un reato di evento a forma libera che punisce ogni condotta – anche omissiva in caso di sussistenza di una posizione di garanzia – che abbia cagionato un disastro ambientale.

La nozione di disastro si declina diversamente in base ai tre possibili eventi descritti dalla norma. Nelle ipotesi alterazione dell'equilibrio di un ecosistema (nn. 1 e 2), per disastro si intende un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi; mentre con riferimento all'offesa alla pubblica incolumità (n. 3), il disastro è ravvisabile in un evento atto a provocare un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone.

Il reato è punito anche se commesso a titolo di colpa ai sensi del seguente art. 452-*quinquies* c.p..

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.)

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater c.p. è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.

* * *

La presente disposizione provvede a sanzionare in maniera ridotta le condotte descritte agli artt. 452-bis e 452-quater c.p. nell'ipotesi in cui siano commesse con colpa.

Inoltre, è disposta un'ulteriore diminuzione di pena, pari ad un terzo, se dalla commissione dei fatti richiamati deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.

Delitti associativi aggravati (art. 452-*octies* c.p.)

“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale."

* * *

Per quanto qui rilevante, con riferimento alle condotte descritte agli artt. 452-bis, art. 452-quater, art. 452-sexies, la norma in esame prevede l'applicazione di circostanze aggravanti nelle seguenti ipotesi:

- associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., diretta allo scopo di commettere uno dei citati nuovi reati;
- associazione di tipo mafioso anche straniera di cui all'art. 416-bis c.p., finalizzata alla commissione di taluno dei predetti reati ambientali ovvero finalizzata all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

È stata, inoltre, inserita una aggravante ambientale, con un aumento della pena da un terzo alla metà, nel caso in cui un fatto già previsto come reato sia commesso allo scopo di:

- eseguire uno o più dei reati di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo e omessa bonifica;
- eseguire uno o più tra i delitti previsti dal D. Lgs. n. 152/2006, recante "Norme in materia ambientale"; violare ogni altra disposizione di legge a tutela dell'ambiente.

L'aggravante ambientale interviene, inoltre, con un aumento della pena di un terzo, nel caso in cui dalla commissione del fatto derivi comunque la violazione di una o più norme previste dal citato D. Lgs. n. 152/2006 o da altra legge che tutela l'ambiente.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256, D. Lgs. n. 152/2006)

"1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.

(...)

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è

realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti”.

* * *

Ai fini del D. Lgs. n. 231/01 e in ragione dell'attività della Società rilevano, in astratto, le fattispecie penali indicate ai commi 1, 3, 5 e 6.

La disposizione in oggetto contempla una pluralità di autonomi illeciti che si possono realizzare tramite una serie eterogenea di condotte, il cui comune denominatore è rappresentato dal fatto che le stesse siano tenute in assenza del presupposto rappresentato da un'autorizzazione, da un'iscrizione o da una comunicazione.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, D. Lgs. n. 152/2006)

“(…)

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

(…)”

* * *

L'art. 258 del D. Lgs. n. 152/2006, da ultimo modificato dal D. Lgs. 116/2020, contempla una molteplicità di illeciti, sia di natura penale che di natura amministrativa, incentrati in larga misura sulla violazione di taluni adempimenti prescritti dalla legge.

7.2 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere dai Destinatari che svolgono, a qualsiasi titolo, le Attività sensibili identificate negli Allegati alla Parte Speciale.

I Destinatari hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

In particolare, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- effettuare attività che comportino emissioni in atmosfera in assenza della prescritta autorizzazione;
- effettuare attività che comportino lo scarico di sostanze pericolose in assenza della prescritta autorizzazione;
- effettuare attività che comportino lo scarico di acque nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in assenza della prescritta autorizzazione;
- effettuare attività che comportino lo scarico di acque sul suolo;
- effettuare attività che comportino emissioni in atmosfera oltre i valori limite ed al di fuori delle prescrizioni stabilite dalle autorità competenti;
- effettuare attività di smaltimento di rifiuti non in aderenza con le norme di legge, i principi di comportamento qui previsti e con le procedure aziendali;

inoltrare comunicazioni su tali valori alle autorità competenti non rispondenti al vero.

Nell'attività di gestione degli adempimenti legislativi in merito agli scarichi liquidi, la Società si impegna, ove necessario, a:

- individuare i punti di scarico presenti;
- rispettare il divieto di scarico di acque reflue sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee;
- ottenere le autorizzazioni necessarie per lo scarico delle acque reflue industriali;
- mantenere e rinnovare entro i termini previsti dalla legislazione vigente le autorizzazioni agli scarichi di acque reflue industriali;
- presentare una nuova domanda di autorizzazione in caso di modifica degli scarichi;
- verificare periodicamente i parametri chimico-fisici prescritti nell' autorizzazione al fine di rispettare i limiti di emissione;
- rispettare le prescrizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti;
- rispettare i divieti imposti dalla normativa vigente, tra i quali il divieto di diluizione, poiché i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- campionare le acque per la verifica dell'eventuale superamento dei limiti tabellari;
- rendere accessibili gli scarichi per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo;

- verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti.

Nell'attività di gestione dei rifiuti, la Società si impegna a garantire che:

- la produzione, detenzione, classificazione e conferimento dei rifiuti (pericolosi e non) venga effettuata nel pieno rispetto della normativa ambientale, sia nell'esercizio dell'attività regolamentata che non regolamentata e in modo da poter certificare l'attuazione dei necessari adempimenti agli organismi pubblici preposti ai controlli;
- le procedure aziendali che hanno una rilevanza diretta o indiretta (es. qualificazione delle imprese e comparti qualificati, gestione dei rifiuti senza intermediazione) in tema di smaltimento dei rifiuti, siano sottoposte ad un costante monitoraggio da parte delle funzioni aziendali competenti, al fine di valutare periodicamente l'opportunità di aggiornamenti in ragione di anomalie riscontrate nella relativa attività, a fronte di informazioni ricevute dai Destinatari;
- la scelta dei fornitori venga effettuata nel pieno rispetto delle procedure aziendali, al fine di poter valutare costantemente la sussistenza in capo ai medesimi dei requisiti tecnici e legali per l'esercizio dell'attività agli stessi demandata evitando, altresì, che la selezione si basi esclusivamente su ragioni di ordine economico (al fine di evitare il ricorso ad imprese poco "qualificate" che lavorino sottocosto in virtù dell'utilizzo di metodi illegali).

Nella gestione dei rifiuti, la Società si impegna a:

- verificare le autorizzazioni dei fornitori a cui venga assegnata l'attività di trasporto (in qualità di appaltatori o subappaltatori) e dei siti di destinazione, sia per le operazioni di smaltimento che per le operazioni di recupero;
- compilare in modo corretto e veritiero il registro di carico e scarico ed il formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti, astenendosi dal porre in essere operazioni di falso ideologico o materiale (ad esempio in relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei rifiuti);
- verificare la restituzione della copia del formulario di identificazione controfirmato e datato e segnalare al Presidente del Consiglio di Amministrazione eventuali anomalie riscontrate nel documento;
- compilare accuratamente il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale;
- vigilare costantemente sulla corretta gestione dei rifiuti segnalando eventuali irregolarità al Presidente del Consiglio di Amministrazione (si pensi ad esempio, alla manomissione dei documenti di classificazione, al sospetto di abbandono dei rifiuti da parte del trasportatore in discariche abusive, etc.), affinché la Società ponga in essere le conseguenti azioni di tipo amministrativo e contrattuale oltre che le eventuali azioni di tipo legale dinanzi alle competenti autorità;
- custodire accuratamente in apposito archivio il registro carico e scarico ed i relativi formulari;
- far eseguire, con cadenza annuale, da una società esterna specializzata il livello di emissioni in modo tale da garantire il rispetto delle soglie di legge;
- sensibilizzare i Destinatari sul grado di rischio di tale attività rispetto a possibili infiltrazioni di organizzazioni criminali (le cd. ecomafie) utilizzando, a tal riguardo, eventuali report

redatti da commissioni parlamentari, associazioni ambientaliste, etc. (es. rapporto ecomafia redatto annualmente da Legambiente).

Nell'attività di intermediazione dei rifiuti, la Società si impegna a:

- rispettare le indicazioni di cui sopra;
- verificare le autorizzazioni dei fornitori da cui vengano acquistati rifiuti e/o a cui venga assegnato il trasporto, anche verso eventuali clienti, per le operazioni di recupero.

8. CORRUZIONE TRA PRIVATI – ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI

8.1 I REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI E DI ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 TER DEL DECRETO

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”, ha introdotto il reato di “*corruzione tra privati*” (art. 2635 c.c.) nel D. Lgs. n. 231/01.

Successivamente, il D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 ne ha modificato la struttura ed ha ulteriormente inserito nel catalogo dei reati presupposto la “*istigazione alla corruzione tra privati*” (art. 2635-bis c.c.).

Da ultimo, mediante la Legge 9 gennaio 2019, n. 3 è stata eliminata da entrambe le fattispecie di reato la condizione di procedibilità della querela della persona offesa.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.

* * *

Va rilevato, in merito al reato di corruzione tra privati, che la fattispecie che rileva ai fini del Decreto è solamente quella prevista al terzo comma dell'art. 2635 del Codice Civile.

In altre parole, si ritiene sussistere una responsabilità ai sensi del Decreto solo nel caso in cui una persona appartenente all'ente attivamente dia, offra o prometta denaro o altra utilità a amministratori, direttori generali, dirigenti preposti, dirigenti, sindaci, liquidatori di un altro ente. Viene, cioè, sanzionato solo il comportamento del “corrotto” e non quello del “corrotto”.

Le condotte astrattamente riconducibili alla fattispecie di reato in esame possono essere le più svariate e possono comprendere l'ipotesi in cui, a seguito della dazione di denaro, si favorisca

l'aggiudicazione di un appalto privato in favore di un ente piuttosto che di un altro, oppure si favorisca la stipulazione di un contratto di consulenza con un professionista con il quale, in mancanza di dazione di denaro, non si sarebbe instaurato un rapporto commerciale.

Ulteriore elemento è la rilevanza data alla violazione degli obblighi di fedeltà oltre agli *“obblighi inerenti al proprio ufficio”*. Questa circostanza sembra confermare che la *ratio* incriminatrice della norma sia da ravvisarsi nell'esigenza di reprimere le forme di *mala gestio* connesse ad un fenomeno di deviazione dal buon andamento societario.

Va rilevato che la fattispecie in esame ricorre anche nelle ipotesi in cui la dazione, l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità avvenga “per interposta persona”, ossia tramite un intermediario (agente, consulente, ecc.).

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.

* * *

La norma punisce chi offre o promette (o chi sollecita l'offerta o la promessa) denaro o altra utilità, nei casi in cui l'offerta o la promessa (o la sollecitazione) non siano accettate dall'altra parte. In tali casi, la pena è ridotta di un terzo.

Come per la corruzione tra privati, anche nel caso dell'istigazione alla corruzione tra privati assumere rilevanza ai fini del D. Lgs. 231/01 la sola fattispecie di cui al primo comma e, quindi, la sola condotta del corruttore.

8.2 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere dai Destinatari che svolgono, a qualsiasi titolo, le Attività sensibili identificate negli Allegati alla Parte Speciale.

In generale, è assolutamente vietato ai Destinatari:

1. porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, il reato di corruzione tra privati e/o istigazione alla corruzione tra privati;

2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato;
3. porre in essere comportamenti non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi e le disposizioni contenute nel Modello o nel Codice Etico;
4. violare, in quanto applicabili, le prescrizioni descritte al paragrafo “1.2” nei confronti dei soggetti privati.

9. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

9.1 IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 25-DUODECIES DEL DECRETO

L'art. 25-duodecies rubricato "*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*" è stato introdotto dal Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012, che ha recepito la direttiva 2009/52/CE volta a rafforzare la cooperazione tra Stati membri nella lotta contro l'immigrazione illegale e successivamente ampliato dalla Legge n. 161/2017 di riforma del Codice Antimafia con l'introduzione delle fattispecie, ai commi 1-bis e 1-ter, di "Trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato" e "Favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato".

Si riporta, nel seguito, l'art. 25-duodecies del D. Lgs. n. 231/2001:

"1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".

Con riferimento al primo comma, l'art. 22, comma 12-bis, del D.lgs. n. 286/98 stabilisce che:

"Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale."*

Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del Codice Penale sono:

- "1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*

4) *la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti* ".

Il richiamato art. 22, comma 12, del D. Lgs. n. 286/98 stabilisce che:

"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato".

Di conseguenza, in ragione dei richiami normativi dell'art. 25-*duodecies* del D. Lgs. n. 231/01, l'ente che ha alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, oppure il cui permesso sia scaduto (e non ne sia stato richiesto il rinnovo entro i termini di legge), revocato o annullato è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000 euro, se i lavoratori occupati sono:

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

Con riferimento, poi, al comma 1-bis, l'art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter del D. Lgs. n. 286/1998 stabilisce:

"3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto”.

Alla luce delle disposizioni di nuova introduzione vengono quindi sanzionate le condotte poste in essere nell'interesse o vantaggio dell'Ente ed in violazione delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione, aventi quale finalità la promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione del trasporto di stranieri nel territorio dello Stato o dirette al compimento di altri atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale le persone non sono cittadini o non hanno titolo di residenza permanente.

La responsabilità penale dell'Ente sorge, tuttavia, solo laddove si verifichi, alternativamente, uno degli ulteriori presupposti previsti dall'art. 12, comma 3, del D. Lgs. n. 286/1998:

- il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Sono, poi, previsti trattamenti sanzionatori peggiorativi qualora, in particolare:

- le condotte di cui al comma 3 siano compiute con il ricorso di due o più delle condizioni richieste dalla medesima norma;
- i fatti siano commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo o riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- siano commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Con riferimento al comma 1-ter, l'art. 12, comma 5, del D.lgs. n. 286/1998 stabilisce inoltre che:

“Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.

La condotta integrante il favoreggiamento della permanenza illegittima sul territorio dello Stato da parte dello straniero è pertanto oggetto di sanzione da parte del Legislatore, in particolare quando il fine dell'Ente sia quello di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero stesso.

L'intento normativo è pertanto quello di contrastare una ulteriore forma di sostegno al fenomeno della immigrazione clandestina, perpetrato tramite la realizzazione di condotte idonee a lucrare sulla permanenza dei soggetti in stato di irregolarità.

Quanto al comma 1-quater, con tale disposizione il Legislatore ha, infine, inteso sanzionare le condotte rientranti nei due commi precedenti con l'ulteriore applicazione delle sanzioni interdittive per un periodo non inferiore ad un anno.

9.2 IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 25-QUINQUIES DEL DECRETO

La Legge 29 ottobre 2016, n. 199 ha modificato il testo dall'art. 603-bis c.p. relativo al reato di *"Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"*, già introdotto nel nostro ordinamento giuridico – seppur con un'estensione applicativa più ridotta – dal D.L. n. 138/2011, convertito con modifiche con Legge n. 148/2011.

Si riporta, nel seguito, il reato di cui all'art. 603-bis c.p.:

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 500,00 a 1.000,00 per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da € 1.000,00 a 2.000,00 per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".*

Il reato in esame prevede, nello specifico, due differenti condotte:

1. la prima mira a colpire principalmente chi svolge attività di intermediazione, reclutando manodopera al fine di destinarla al lavoro presso terzi *“in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno”* del lavoratore;
2. la seconda, invece, ha una portata molto più ampia e mira a colpire chiunque *“utilizza, assume o impiega”* lavoratori, anche laddove tale *“utilizzo, assunzione o impiego”* avvenga attraverso l'attività di un intermediario (reclutatore). In tal caso, le condizioni di *“sfruttamento”* del lavoratore sarebbero da ravvisare direttamente presso il soggetto che utilizza la manodopera.

La formulazione di tale ultima fattispecie sembra comprendere non solo le ipotesi di assunzione diretta di dipendenti (tale conclusione trova conferma nell'utilizzo dell'inciso *“assume”*), ma, in considerazione dei termini *“utilizza”* e *“impiega”*, anche situazioni che non abbiano quale presupposto l'assunzione del dipendente (si pensi, ad esempio, alle ipotesi di contratti di appalto).

Sembrano valere al riguardo le medesime argomentazioni esposte per il reato di *“impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”*. Non manca, infatti, chi abbia già osservato che i due reati di *“intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”* e di *“impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”* possano coesistere.

Va osservato che la condotta, per assumere a rilevanza penale, deve avvenire in condizioni di *“sfruttamento”* e di approfittamento dello *“stato di bisogno”* del lavoratore.

Quanto alla prima condizione, lo stesso art. 603-bis c.p. definisce alcuni indici che fanno presumere lo sfruttamento.

In particolare, si devono realizzare una o più delle seguenti condizioni:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme ai contratti di lavoro applicabili o, comunque, in modo sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria o alle ferie;
- la violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Appare evidente come, mentre per le prime due condizioni sia richiesta una reiterazione del comportamento di sfruttamento (non essendo, ad esempio, sufficiente la violazione una tantum della normativa sull'orario di lavoro) per la terza e la quarta condizione, invece, anche una singola violazione sembra poter configurare il rischio di sfruttamento.

L'accertamento di una condizione di sfruttamento, nei termini appena descritti, non è però di per sé sufficiente ad integrare il reato. È, infatti, necessario l'approfittamento, da parte dell'autore del reato, dello *“stato di bisogno”* dei lavoratori.

Secondo la giurisprudenza della Cassazione può parlarsi di stato di bisogno quando il soggetto passivo, pur non versando in una situazione di assoluta indigenza, si trovi in condizioni di estrema criticità, tali da non potergli consentire di provvedere alle più elementari esigenze di vita, oppure tali da pregiudicare il mantenimento della propria situazione patrimoniale.

Da ultimo, va comunque sottolineato che la natura dolosa del reato comporta che le condotte descritte rilevino solo ove dolosamente preordinate a sottoporre “i lavoratori a condizioni di sfruttamento” con consapevolezza e volontà di approfittare “del loro stato di bisogno”.

9.3 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere dagli Amministratori, dal Responsabile Risorse Umane, dai dirigenti e dai loro dipendenti in linea gerarchica e, in generale, tutti coloro che svolgono un'attività a rischio reato (di seguito i “Destinatari”).

Le norme di comportamento qui descritte devono intendersi quale integrazione e precisazione delle previsioni del Codice Etico.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

1. evitare di attuare comportamenti che possano anche solo potenzialmente integrare i reati riportati al precedente paragrafo;
2. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali;
3. osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste contro l'immigrazione clandestina;
4. rispettare il Codice Etico e le prescrizioni di cui al Modello;
5. evitare l'assunzione o la promessa di assunzione di persone che non siano in regola con il permesso di soggiorno in quanto: privi del permesso, con permesso revocato, con permesso scaduto e del quale non sia stata presentata la domanda di rinnovo;
6. evitare di utilizzare intermediari per il reclutamento del personale, ad eccezione delle Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 276/2003. In tali casi, è fatto obbligo chiedere a detta Agenzia il rilascio di una dichiarazione di regolarità del lavoratore;
7. utilizzare appaltatori che offrano garanzie di rispetto del D. Lgs. n. 231/01 e della normativa e della normativa in materia di diritto del lavoro e salute e sicurezza in favore dei loro dipendenti.

10. REATI TRIBUTARI

10.1 I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-QUINQUESDECIES DEL DECRETO

L'art. 25-*quinqüesdecies* rubricato "Reati tributari" è stato introdotto dall'art. 39, comma 2, del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*", e da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 75/2020.

Il testo della norma è stato da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 75/2020, che ha ampliato il catalogo dei reati ivi previsti.

Si riporta, nel seguito, l'art. 25-*quinqüesdecies* del D. Lgs. n. 231/01:

"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

Si riportano nel seguito i reati-presupposto richiamati:

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000)

"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. In altre parole, è considerata penalmente rilevante la dichiarazione fraudolenta fondata su falsa documentazione, idonea a creare uno scostamento tra l'effettiva situazione fiscale del contribuente e la relativa rappresentazione documentale, al fine di pagare meno imposte.

Le operazioni rilevanti ai sensi della norma richiamata sono quelle soggettivamente ed oggettivamente inesistenti. In particolare, si hanno:

- operazioni oggettivamente inesistenti quando le fatture attestano un'operazione mai realizzata (c.d. inesistenza oggettiva assoluta o totale) o quando le fatture si riferiscono ad un'operazione realizzata solo in parte, ossia in termini quantitativamente o qualitativamente differenti e inferiori rispetto a quelli rappresentati cartolarmente (c.d. inesistenza oggettiva relativa o parziale);
- operazioni soggettivamente inesistenti quando l'operazione è stata effettivamente posta in essere, ma tra soggetti diversi da quelli figuranti cartolarmente come parti del rapporto.

Il reato si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. n. 74/2000)

"1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un

ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”.

La norma si apre con una clausola di sussidiarietà, in quanto opera fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

La condotta, infatti, punisce il compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, in tal modo indicando in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, con la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

A titolo esemplificativo, possono costituire altri mezzi fraudolenti le condotte artificiose attive nonché omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

Il reato si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000)

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

La condotta penalmente rilevante è quella relativa all'emissione o al rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, con la finalità di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si intendono *“le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi”* (cfr. art. 1, D. Lgs. 74/2000).

Il reato si consuma nel momento dell'emissione della fattura, non essendo necessario che il documento giunga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. n. 74/2000)

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.

La norma punisce la condotta attiva di occultamento o distruzione dei documenti contabili la cui istituzione e tenuta è obbligatoria per legge, con l'obiettivo di rendere impossibile la verifica dell'amministrazione tributaria.

Il reato si consuma, per la condotta di distruzione, nel momento della soppressione della documentazione e, per la condotta di occultamento, nel momento dell'ispezione da parte dell'Autorità competente.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. n. 74/2000)

“1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.

La norma punisce due condotte:

- a) l'alienazione simulata o il compimento di altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, con la finalità di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte;
- b) l'indicazione nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

Il reato si consuma nel momento in cui venga posto in essere qualunque atto che possa mettere in pericolo la riscossione della somma dovuta da parte dell'Erario.

Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. n. 74/2000)

“1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 100.000,00;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a € 2.000.000,00.*

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

*1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)”.

Il delitto di dichiarazione infedele punisce chi evidenzia nelle dichiarazioni tributarie ai fini delle imposte dirette e dell'IVA *“elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti”*. Il reato si considera commesso nel caso di presentazione di una dichiarazione relativa a dette imposte ideologicamente falsa, perché rappresenta una situazione economico-patrimoniale difforme dal vero, in virtù dell'utilizzo di dati falsi, in modo da indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

Per elementi attivi si intendono:

- i redditi fondiari;
- i redditi da capitale;

- i redditi diversi da plusvalenza;
- i redditi di impresa, costituiti dai ricavi, dalle plusvalenze patrimoniali, dalle sopravvenienze attive, dai dividendi, dagli interessi e dai proventi immobiliari;
- i redditi di lavoro autonomo, costituiti dai ricavi derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Gli elementi passivi rilevanti, invece, sono esclusivamente quelli inesistenti, come sopra definiti.

Il reato non si configura nel caso di non corretta classificazione, di valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, di violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, di non inerenza e di non deducibilità di elementi passivi reali.

Il reato rileva ai fini della responsabilità amministrativa da reato degli enti nel caso in cui sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. n. 74/2000)

“1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad € 50.000,00.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad € 50.000,00

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto”.

Il reato punisce chi:

- a) al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte;
- b) non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta.

Il reato si consuma nel momento della mancata presentazione della dichiarazione.

Il reato rileva ai fini della responsabilità amministrativa da reato degli enti nel caso in cui sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Indebita compensazione (art. 10-quater, D. Lgs. n. 74/2000)

“1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a € 50.000,00.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai € 50.000,00".

La condotta incriminata consiste nella redazione e successivo invio di un Modello F24 ideologicamente falso in quanto rappresentativo di crediti non spettanti o inesistenti che – imputati in compensazione – determinano, come effetto negativo dell'azione, il mancato versamento, totale o parziale, delle somme dovute.

I crediti non spettanti o inesistenti rilevanti ai fini della commissione del reato in esame sono quelli per i quali è consentita la compensazione in sede di versamento unitario e, in particolare:

- 1) imposte dei redditi, relative addizionali e ritenute alla fonte;
- 2) IVA;
- 3) imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'IVA;
- 4) IRAP;
- 5) contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa;
- 6) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti da imprenditori e committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- 7) premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- 8) interessi previsti in caso di pagamento rateale;
- 9) altre entrate individuate con decreto del Ministero delle finanze;
- 10) credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche;
- 11) somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento addizionale comunale debbono riversare all'INPS.

Il reato rileva ai fini della responsabilità amministrativa da reato degli enti nel caso in cui sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Si precisa che gli artt. 4, 5 e 10-quater del D. Lgs. n. 74/2020 costituiscono fonte di responsabilità per l'ente esclusivamente nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni:

- a) l'importo evaso dell'imposta sul valore aggiunto deve essere non inferiore a dieci milioni di euro;
- b) la condotta deve avere quale fine l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto;
- c) il reato deve essere commesso vengano commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri.

10.2 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere da Soggetti Apicali o Soggetti Sottoposti, nonché da Soggetti Terzi che svolgono le Attività sensibili, nell'ambito dei reati descritti nel presente paragrafo, identificate negli Allegati alla Parte Speciale (i "Destinatari").

Preliminarmente, si dà atto che la Società ha esternalizzato i seguenti servizi a società terze o del Gruppo: (i) contabilità generale e contabilità fornitori; (ii) adempimenti fiscali.

In ogni caso, in generale, è fatto espresso obbligo ai Destinatari di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo con le Autorità fiscali, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali in tutte le attività finalizzate alla predisposizione, sottoscrizione e trasmissione delle dichiarazioni contabili e fiscali, anche avvalendosi di consulenti esterni di comprovata competenza e professionalità, al fine di garantire il corretto e puntuale versamento delle imposte dovute;
- osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste in materia fiscale;
- garantire la veridicità e la completezza dei dati esposti in tutte le dichiarazioni di natura contabile/fiscale;
- garantire la trasparenza nei rapporti con i fornitori e consulenti nonché un periodico controllo sull'effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse;
- garantire la corretta tenuta e archiviazione delle scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, al fine di garantire una corretta ricostruzione dei redditi e del volume di affari;
- ottemperare, nel rispetto delle scadenze previste, gli adempimenti fiscali e tributari, nonché ai provvedimenti di riscossione emanati dalle Autorità competenti.

In generale, è assolutamente vietato ai Destinatari:

- porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti all'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/01;
- porre in essere o agevolare attività che siano in contrasto con le previsioni del Modello e/o del Codice Etico;
- porre in essere o agevolare attività che siano in contrasto con le procedure, le policy e le prassi aziendali in materia di adempimenti fiscali;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato;
- porre in essere operazioni soggettivamente inesistenti, ossia con fornitore inesistente o fittizio (cartiera) o privo di struttura aziendale, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- porre in essere operazioni oggettivamente inesistenti, ossia quando l'operazione (bene o servizio acquistato) non è stata mai posta in essere nella realtà (inesistenza oggettiva) oppure è stata posta in essere per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura (inesistenza relativa) oppure quando è fatturata ad un prezzo maggiore rispetto a quello dei beni/servizi acquistati (sovrafatturazione quantitativa) al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;

- porre in essere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, al fine di evadere le imposte indicate;
- effettuare operazioni inesistenti attraverso l'emissione di fatture o altri documenti attestanti transazioni in tutto o in parte non avvenute, così da consentire al cliente di utilizzarli per indicare elementi passivi fittizi all'interno delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e, quindi, di evadere tali imposte;
- porre in essere un'operazione societaria finalizzata a rendere difficoltosa la riscossione delle imposte dovute a seguito di dichiarazione o a seguito di accertamento al fine di sottrarsi in tutto o in parte ad una procedura di riscossione coattiva di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative ad esse relative;
- indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori;
- occultare o distruggere le scritture contabili obbligatorie o gli altri documenti fiscalmente rilevanti, anche attraverso l'accesso agli strumenti di archiviazione informatica dei medesimi, con la finalità di rendere impossibile la ricostruzione del reddito imponibile all'Amministrazione finanziaria;
- indicare in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, al fine di evadere le imposte indicate;
- omettere di presentare, essendovi obbligato, la dichiarazione sul valore aggiunto;
- utilizzare in compensazione crediti non spettanti al fine di omettere il versamento dell'imposta sul valore aggiunto.

11. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

11.1 I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-NOVIES DEL DECRETO

L'art. 15 della Legge n. 99/2009 ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto, all'art. 25-*novies* del D. Lgs. n. 231/01, i delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633.

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità, delle caratteristiche e del *business* della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171, L. n. 633/1941)

“1. Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

(...)

a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

(...)

3. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore”.

Il reato in esame rileva ai fini della responsabilità amministrativa da reato degli enti nelle seguenti due ipotesi criminose:

- in caso di messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa;
- nel caso in cui siano commesse su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione:
 - (i) la riproduzione, trascrizione, recita in pubblico, diffusione, vendita o messa in vendita o messa altrimenti in commercio;
 - (ii) la messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere;
 - (iii) la rappresentazione, esecuzione o recita in pubblico o diffusione con o senza variazioni od aggiunte;
 - (iv) il compimento dei fatti sopra indicati mediante una delle forme previste dalla L. n. 633/1941;
 - (v) la riproduzione o esecuzione o rappresentazione oltre i diritti acquisiti;
 - (vi) la trasmissione su filo o per radio o registrazione in dischi fonografici o altri

apparecchi analoghi.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-ter, L. n. 633/1941)

“1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei

diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici”.

Il reato in esame punisce l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

11.2 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere dai Destinatari che svolgono, a qualsiasi titolo, le Attività sensibili identificate negli Allegati alla Parte Speciale.

I Destinatari hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

1. rispettare le previsioni contenute nel Codice Etico e nel Modello;
2. rispettare le *policies*, procedure, le linee guida e i protocolli interni e di Gruppo che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose di cui al precedente paragrafo.

In generale, è assolutamente vietato ai Destinatari:

1. porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti all'art. 25-*novies* del Decreto;
2. porre in essere o agevolare attività che siano in contrasto con le previsioni del Modello e del Codice Etico;
3. porre in essere o agevolare attività che siano in contrasto con le procedure, le *policy* e le prassi aziendali in materia di diritto d'autore;
4. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato;
5. compiere qualsiasi azione che abbia per oggetto o per effetto quello di riprodurre in qualsiasi forma, modificare, deformare, usurpare, detenere, mettere in commercio o distribuire a qualsiasi titolo opere dell'ingegno, elaboratori elettronici, invenzioni industriali e, in generale, qualsiasi opera o bene materiale e/o immateriale che sia tutelato dalla normativa in tema di Diritto d'Autore o di Proprietà intellettuale o industriale.

12. REATI DI CONTRABBANDO

12.1 I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-SEXIESDECIES DEL DECRETO

L'art. 25-sexiesdecies rubricato "Contrabbando" è stato introdotto dall'art. 4, co. 1, lett. d) del D. Lgs. n. 75/2020, che ha integrato il novero dei reati in relazione alla commissione dei reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ("Testo Unico delle disposizioni Legislative in materia Doganale", cd. "TULD").

Si riporta, nel seguito, l'art. 25-sexiesdecies del D. Lgs. n. 231/01:

- "1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*
- 2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*
- 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).".*

Con riferimento ai reati di contrabbando, con il D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, il Governo, esercitando la delega contenuta nella L. 28 aprile 2014, n. 67 in tema di depenalizzazione di talune condotte criminose, aveva disposto la depenalizzazione di quasi tutte le fattispecie di contrabbando punite con la sola sanzione pecuniaria (artt. 282, 291, 292 e 294 del TULD), trasformandole in illecito amministrativo. Non erano invece stati interessati dalla depenalizzazione i delitti di contrabbando puniti anche con la reclusione, tra cui (ad es.) il contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis), di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater) – questi ultimi non configurabili nell'attività della Società – e il contrabbando aggravato (art. 295, co. 2).

Sul punto, tuttavia, il D.lgs. n. 75/2020 è intervenuto con una nuova norma che, integrando l'art. 1, co. 4 del citato D.lgs. n. 8/2016, ha escluso dal perimetro di tale depenalizzazione i reati in materia di contrabbando previsti dal TULD quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a 10.000 Euro.

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità, delle caratteristiche e del *business* della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)

"È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16;*
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;*

- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;*
- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;*
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;*
- f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando”.*

Ai sensi dell'art. 34 del TULD, i “diritti doganali” consistono in tutti quei diritti che la Dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali. Si precisa che tra i diritti doganali costituiscono “diritti di confine” i dazi di importazione e quelli di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

La norma in esame sanziona chiunque violi gli obblighi di versamento dei diritti di confine e pertanto punisce chi:

- a. introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16 del TULD, ossia in tutti i casi in cui le merci:
 - siano introdotte mediante passaggio della frontiera terrestre in punti diversi da quelli stabiliti;
 - o, nel caso in cui presso il punto di attraversamento della frontiera non esista una dogana o una sezione doganale, vengano trasportate lungo vie diverse da quelle espressamente indicate ai sensi dell'art. 9 TULD e pertanto in violazione dell'art. 101 c. 1 TULD;
 - o, ancora, vengano introdotte in orari notturni, allorché il direttore dell'Ufficio delle Dogane territorialmente competente ne abbia fatto espressamente divieto;
 - o, in ultimo, vengano caricate, scaricate o trasbordate, in ore notturne e nell'ambito di aree portuali o aeroportuali, nonostante l'espresso divieto in tal senso impartito dal direttore dell'Ufficio delle Dogane territorialmente competente;
- b. scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- c. è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- d. asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
- e. porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- f. detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 TULD per il delitto di contrabbando, dunque, ove il detentore delle merci rifiuti o non sia in grado di fornire la dimostrazione della legittima provenienza delle merci, o quando le prove addotte siano inattendibili.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140”.

La norma in esame sanziona l'importatore che, dolosamente, non destini le merci importate alle particolari finalità o impieghi dichiarati in sede di richiesta di autorizzazione per l'applicazione di dazi ridotti o agevolazioni o franchigia, concessa in ragione del loro utilizzo.

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)

“Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi”.

La norma persegue e punisce chiunque utilizzi mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere un'indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano.

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)

“Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere”.

Il reato sanziona la condotta di chi, nelle operazioni di importazione temporanea o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti.

In particolare, si descrivono di seguito i casi di “importazione temporanea” ed “esportazione temporanea”:

- Le merci estere di qualsiasi specie ed origine che vengono introdotte nel territorio doganale per essere sottoposte a determinati trattamenti possono, su documentata istanza degli

interessati, essere ammesse – su autorizzazione del capo della circoscrizione doganale o del Ministero delle finanze d'intesa con il Ministero del commercio – alla “*importazione temporanea*” quando i prodotti da ottenersi a seguito di tali trattamenti sono destinati ad essere riesportati fuori del territorio medesimo (cfr. art. 175 TULD), purché siano effettuate le lavorazioni previste dalla disciplina applicabile nel rispetto delle destinazioni e delle tempistiche stabilite nelle autorizzazioni a tale scopo rilasciate, in conformità con l’art. 179 TULD;

- le merci nazionali o nazionalizzate di qualsiasi specie, che vengono spedite fuori del territorio nazionale per essere sottoposte a determinati trattamenti possono, su documentata istanza degli interessati, essere ammesse – su autorizzazione dei capi delle circoscrizioni doganali oppure del Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero – alla “*esportazione temporanea*” quando i prodotti da ottenersi a seguito di tali trattamenti sono destinati ad essere reimportati nel territorio medesimo (cfr. art. 199 TULD).

Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)

“Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi”.

La disposizione in oggetto costituisce una norma di chiusura che punisce il contrabbando cd. “*intraispettivo*” che si differenzia da quello classico o “*extraispettivo*” - in cui la merce viene sottratta ai vincoli doganali - perché il prodotto viene presentato alla dogana ma con modalità e artifici tali da eludere gli accertamenti in merito alla natura, quantità, qualità o destinazione della merce. Tale reato “ha natura a forma libera, in cui soltanto l'evento è precisato ed è finalizzato a non lasciare impunita alcuna condotta idonea a realizzare il contrabbando” (Cass. pen. Sez. V Sent., 08-05-2015, n. 39196).

Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)

“Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

- a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;*
- b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;*
- c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;*

d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;

d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.”.

12.2 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere dai Destinatari che svolgono, a qualsiasi titolo, le Attività sensibili identificate negli Allegati alla Parte Speciale.

I Destinatari hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

1. rispettare le previsioni contenute nel Codice Etico e nel Modello;
2. rispettare le policy, procedure, le linee guida e i protocolli interni e di Gruppo che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose di cui al precedente paragrafo;
3. individuare dei soggetti incaricati di avere rapporti con le autorità doganali verificando il corretto possesso delle autorizzazioni/certificazioni per svolgere l'attività, anche in rappresentanza della Società;
4. gestire le attività di inventario di modo che si possa tracciare qualsiasi movimento e procedere ad eventuali verifiche e rettifiche contabili;
5. verificare che siano rispettate le formalità documentali di carattere doganale sia in ordine al valore dei dazi doganali che delle accise che dell'IVA sulle importazioni;
6. verificare l'effettiva corrispondenza della consistenza delle merci oggetto di importazione e/o esportazione rispetto alla documentazione comprovante sia in termini di tipologia della merce che di quantità;
7. verificare che il sistema di logistica consenta di poter distinguere l'ubicazione delle merci unionali da quelle non unionali;
8. verificare che sia gestita periodicamente un'attività di inventario di modo che si possa procedere ad eventuali verifiche e rettifiche contabili;
9. verificare periodicamente l'eventuale sussistenza di registrazioni errate o incomplete nel sistema contabile;
10. verificare la correttezza e congruenza delle dichiarazioni doganali, anche ove gestite da terzi spedizionieri;
11. verificare che siano rispettate le procedure interne stabilite dalla Società per la gestione delle unità di carico e per le attività di magazzinaggio, ed effettuare delle verifiche a campione con cadenza regolare;
12. verificare l'integrità dei sigilli delle merci in entrata o che non vi siano ipotesi di manomissione di sigilli e in tali casi allertare immediatamente il superiore gerarchico e l'Organismo di Vigilanza.

In generale, è assolutamente vietato ai Destinatari:

1. porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti all'art. 25-sexiesdecies del Decreto;
2. porre in essere o agevolare attività che siano in contrasto con le previsioni del Modello e del Codice Etico;
3. porre in essere o agevolare attività che siano in contrasto con le procedure, le policy e le prassi aziendali in materia di diritto d'autore;
4. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato.

13. AREE E ATTIVITÀ SENSIBILI

Tenuto conto della peculiarità dell'attività della Società, della sua struttura organizzativa e del *business*, la Società ha provveduto ad identificare le principali Aree sensibili e, all'interno di ciascuna di esse, le relative Attività sensibili, come indicate negli allegati della Parte Speciale del Modello.

A titolo meramente esemplificativo, si richiamano nel seguito le Attività sensibili maggiormente esposte ai rischi in relazione ad alcuni reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001:

➤ DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:

- Gestione dei rapporti in occasione di verifiche, ispezioni, accertamenti disposti dalla Pubblica Amministrazione nelle seguenti materie: (i) fiscale (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza); (ii) salute e sicurezza sul luogo di lavoro; (iii) personale (INPS, Ispettori del Lavoro); (iv) sicurezza o qualità dei prodotti (NAS), (v) ambientale (ARPA), (vi) doganale (Agenzia delle Dogane), ecc.;
- Gestione delle note spese;
- Gestione dei processi finalizzati ad ottenere licenze o autorizzazioni dalla Pubblica Amministrazione;
- Gestione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni erogate da enti pubblici;
- Gestione delle consulenze;
- Contenzioso;
- Richieste di agevolazioni fiscali;
- Potere disciplinare e/o sanzionatorio e/o di indirizzo nei confronti di soggetti chiamati ad avere rapporti con le autorità giudiziarie.

➤ DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO:

- Selezione dei fornitori di beni/materie prime "strategiche" che possono incidere sulla qualità del prodotto finale e/o valutazione dei suddetti beni;
- Vendita o, comunque, immissione in circolazione di prodotti aziendali;
- Promozione dei prodotti aziendali;
- Attività di verifica della qualità dei prodotti immessi in circolazione.

➤ CORRUZIONE TRA PRIVATI E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI

- Selezione e/o assunzione del personale;
- Selezione dei fornitori di beni/materie prime "strategiche" che possono incidere sulla qualità del prodotto finale e/o valutazione dei suddetti beni;
- Gestione del personale, ed in particolare dei premi, dei bonus e degli incentivi.

➤ REATI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO, NONCHE' DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

- Gestione della fatturazione, ivi compreso il controllo relativo alla correttezza dei dati riportati, delle parti del rapporto contrattuale sottostante e della prestazione resa;
- Gestione Nota Spese;
- Registrazione contabile di fatture o altri documenti per cui è prevista l'obbligatoria registrazione;
- Verifica sulla controparte per le fatture attive e passive;
- Gestione delle consulenze;
- Contratti di noleggio (per esempio computer);
- Beni acquistati dalla Società con riserva di proprietà (per esempio, acquisto a rate di un bene mobile);
- Negoziazione di contratti di appalto di servizi;
- Gestione degli adempimenti relativi al calcolo delle buste paga;
- Versamento delle ritenute previdenziali;
- Operazioni sul capitale sociale od altre operazioni straordinarie della Società;
- Predisposizione del modello 770 Ordinario e Semplificato – predisposizione del modello Certificazione Unica;
- Versamenti relativi alle imposte dirette IRES ed IRAP;
- Versamenti delle ritenute relative ai redditi di lavoro autonomo e di agenzia;
- Verifica e monitoraggio della sussistenza di crediti relativi alle imposte dirette IRES ed IRAP – monitoraggio dell'eventuale utilizzo in compensazione di crediti tributari;
- Verifica e monitoraggio dei crediti relativi ai versamenti effettuati in relazione alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo e di agenzia;
- Versamenti IVA, verifica e monitoraggio del credito IVA;
- Gestione dei pagamenti;
- Utilizzo di strumenti di pagamento diversi da contanti (es. carte di credito e di debito).

➤ REATI SOCIETARI

- Attività preparatorie alla predisposizione e/o predisposizione del bilancio (o di sue singole poste);
- Rapporti con la Società di Revisione e/o con il Collegio Sindacale;

- Gestione della fatturazione, ivi compreso il controllo relativo alla correttezza dei dati riportati, delle parti del rapporto contrattuale sottostante e della prestazione resa;
- Gestione delle note di credito e di addebito;
- Verifica sulla controparte per le fatture attive e passive.
- IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E INTERMEDIAZIONE ILLECITA
 - Negoziazione di contratti di appalto di servizi;
 - Selezione dei trasportatori e/o gestione dei contratti di trasporto;
 - Determinazione dei salari e/o delle condizioni contrattuali;
 - Potere disciplinare e/o sanzionatorio e/o di sorveglianza.
- REATI CONTRO LA SICUREZZA SUL LAVORO
 - Designazione degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione interno o esterno all'azienda e del Medico Competente allo svolgimento della sorveglianza sanitaria di cui al D. Lgs. n. 81/2008;
 - Adozione delle misure di sicurezza;
 - Designazione e/o la formazione e/o il coordinamento degli addetti a:
 - prevenzione antincendi;
 - pronto soccorso;
 - gestione emergenze.
 - Gestione degli atti, pratiche e formalità dirette a garantire la sicurezza di tutti i luoghi di lavoro, degli impianti e dei macchinari;
 - Negoziazione di contratti di appalto di servizi.
- REATI AMBIENTALI
 - Gestione dei rifiuti (pericolosi e non pericolosi), ivi comprese le attività inerenti la tenuta dei relativi registri;
 - Negoziazione di contratti di appalto di servizi.
- REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI
 - Trattamento o trasmissione di dati informatici;
 - Gestione delle consulenze;
 - Conservazione o diffusione di codici di accesso ad un sistema informatico;
 - Formazione o copia di documenti informatici;

- Gestione del modello organizzativo privacy;
- Gestione dei sistemi contabili.
- REATI TRIBUTARI
 - Gestione degli aspetti fiscali;
 - Gestione dei sistemi contabili;
 - Gestione della fatturazione, ivi compreso il controllo relativo alla correttezza dei dati riportati, delle parti del rapporto contrattuale sottostante e della prestazione resa;
 - Selezione dei fornitori di beni/materie prime "strategiche" che possono incidere sulla qualità del prodotto finale e/o valutazione dei suddetti beni;
 - Negoziazione delle condizioni di acquisto (quali: prezzo, pagamento, penali, ecc..) dei prodotti della Società;
 - Gestione delle note di credito e di addebito;
 - Gestione nota spese;
 - Verifica sulla controparte per le fatture attive e passive;
 - Gestione delle consulenze;
 - Contenzioso;
 - Richieste di agevolazioni fiscali;
 - Sottoscrizione delle dichiarazioni IRES e IVA;
 - Verifica e monitoraggio della sussistenza di crediti relativi alle imposte dirette IRES – monitoraggio dell'eventuale utilizzo in compensazione di crediti tributari;
 - Verifica e monitoraggio dei crediti relativi ai versamenti effettuati in relazione alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo e di agenzia;
 - Verifica e monitoraggio del credito IVA;
 - Gestione dei magazzini.
- FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO O IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO
 - Decisioni (anche in cooperazione con altre funzioni) circa l'aspetto esteriore dei prodotti;
 - Decisioni relative ai marchi, segni, parole o altre indicazioni da apporsi sui prodotti o sulle loro confezioni.
- DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE

- Immissione in rete telematica o, comunque, diffusione presso il pubblico, in qualsiasi altro modo, di opere dell'ingegno (o parte di esse) tutelate dal diritto d'autore;
- Utilizzo di marchi di soggetti terzi;
- Utilizzo di marchi / brand aziendali.

➤ REATI DI CONTRABBANDO

- Gestione degli adempimenti doganali;
- Selezione dei fornitori di beni e servizi, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti;
- Gestione dei magazzini.

Il processo di identificazione delle suddette Aree e delle Attività sensibili si è articolato nelle fasi di seguito descritte:

- a) identificazione per ciascuna Funzione, in ragione del potere decisionale esercitato e delle mansioni svolte, delle Aree astrattamente a rischio reato ai sensi del Decreto e, all'interno di ciascuna Area, delle relative Attività sensibili ex D. Lgs. n. 231/01;
- b) per ogni Attività sensibile:
 - valutazione dei reati potenzialmente rilevanti ai sensi del Decreto;
 - indicazione delle prassi comportamentali, dei presidi formalizzati rilevati in sede di intervista e delle procedure di riferimento atte a garantire un corretto monitoraggio dei reati;
 - indicazione delle Funzioni aziendali coinvolte nell'Attività sensibile.

In tal modo La Società ha implementato un processo di analisi del rischio reato dinamico, che consente un costante aggiornamento delle Aree e delle Attività sensibili al quadro normativo di riferimento e alla realtà organizzativa e funzionale della Società.

Eventuali integrazioni alle Aree e alle Attività sensibili così identificate devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza, affinché ne valuti la rilevanza ai fini dell'eventuale aggiornamento anche della Parte Generale e della Parte Speciale del Modello e, nel caso, proponga al Consiglio di Amministrazione le relative modifiche.

Per quanto concerne il dettaglio delle Funzioni, delle Aree e Attività sensibili collegate a ciascuna Funzione, si rinvia agli Allegati della Parte Speciale.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI
DEL DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001, N. 231**

**PARTE GENERALE
ALLEGATO B**

Società	PFIZER CONSUMER MANUFACTURING ITALY S.R.L.
----------------	---

Cronologia	
Data	Breve descrizione
18 giugno 2018	Adozione del Codice Etico
3 novembre 2022	Aggiornamento del Codice Etico

CODICE ETICO

INDICE

1.	PREMESSA	5
2.	DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE	6
2.1	Destinatari e ambito di applicazione del Codice Etico	6
2.2	Monitoraggio e attuazione del Codice Etico	6
3.	I VALORI ED I PRINCIPI DI PCMI	7
3.1	Principi	7
3.2	Obblighi per i dipendenti, per i dirigenti e per i responsabili di funzione.....	8
3.3	Obblighi nei confronti di terzi.....	9
3.4	Attività di controllo	9
4.	NORME DI COMPORTAMENTO	11
4.1	Comportamento nell'attività di impresa	11
4.2	Rapporti con i dipendenti.....	12
4.2.1.	Le politiche di selezione del personale	13
4.2.2.	Trattamento dei dipendenti.....	13
4.2.3.	Mantenimento della salubrità e sicurezza del luogo di lavoro	13
4.2.4.	Comportamento sul luogo di lavoro	13
4.2.5.	Molestie	13
4.2.6.	Violenza.....	14
4.2.7.	Rispetto della privacy.....	14
4.2.8	Lavoro minorile	14
4.2.9	Conflitto di interessi.....	14
4.3	Rapporti con i clienti	14
4.4	Rapporti con i fornitori.....	15
4.5	Rapporti con i mass media	15
4.6	Attività di informazione scientifica.....	16
4.7	Congressi, convegni e sponsorizzazioni	16
5.	TRASPARENZA DELLA CONTABILITA' E GESTIONE DELLA FISCALITA'	17
5.1	Adempimenti contabili e fiscali	17
6.	I SISTEMI "INFORMATICI" AZIENDALI	18
6.1	Modalità di utilizzo dei sistemi informatici aziendali.....	18
6.2	Sistemi informatici aziendali	18

7.	INTERNET E LA POSTA ELETTRONICA.....	19
7.1	Utilizzo del personal computer.....	19
7.2	Utilizzo di supporti magnetici e/o dispositivi di memoria esterni	19
7.3	Utilizzo della rete aziendale	19
7.4	Utilizzo della rete Internet e dei relativi servizi: navigazione in Internet	19
7.5	Posta elettronica	20
7.6	Monitoraggio e controlli.....	20
8.	SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE	21
9.	RISERVATEZZA E DISCREZIONE	22
10.	VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO E SISTEMA DISCIPLINARE	23
10.1	Modalità di segnalazione e tutele (whistleblowing) – Organismo di Vigilanza	23

1. PREMESSA

Il presente Codice Etico (di seguito anche “**Codice**”) raccoglie i principi etici e i valori che informano la cultura aziendale e che devono ispirare le condotte ed i comportamenti di coloro che operano nell’interesse di Pfizer Consumer Manufacturing Italy S.r.l. (di seguito anche “**PCMI**” o la “**Società**”) sia all’interno che all’esterno dell’organizzazione aziendale. Il Codice è elemento essenziale del modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il “**Modello**”) adottato da PCMI ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/2001.

Costituisce parte integrante del presente Codice Etico il Codice di Condotta adottato dal Gruppo Haleon.

Oggi, la crescita e la continua evoluzione del *business*, nonché le dimensioni e l’importanza delle attività svolte fanno sì che PCMI si trovi ad operare in una molteplicità di contesti in continua e rapida evoluzione e ricopra un ruolo rilevante rispetto al mercato, allo sviluppo economico e al benessere delle comunità in cui è presente: in tale contesto è importante che PCMI definisca con chiarezza l’insieme dei valori in cui la Società si riconosce e che accetta e condivide, unitamente alle responsabilità che essa si assume sia verso l’interno che verso l’esterno della Società stessa.

Tutte le attività di PCMI devono essere svolte nell’osservanza della legge, in un quadro di concorrenza leale, con onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto degli interessi legittimi dei clienti, dipendenti, azionisti, partner commerciali e finanziari e della collettività. Tutti coloro che lavorano in PCMI o vi collaborano, senza distinzioni o eccezioni di sorta, sono impegnati ad osservare e a fare osservare tali principi nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità. La convinzione di agire a vantaggio di PCMI non può giustificare in alcun modo l’adozione di comportamenti in contrasto con i principi, i valori e le norme di comportamento espressi nel presente Codice, la cui osservanza da parte dei dipendenti di PCMI e di tutti gli altri destinatari del Codice, come meglio specificati di seguito, è di importanza fondamentale per il buon funzionamento, l’affidabilità e la reputazione di PCMI stessa.

2. DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Destinatari e ambito di applicazione del Codice Etico

Le norme del presente Codice si rivolgono, senza alcuna eccezione, a tutti coloro che collaborano in modo continuativo con la Società, in particolare ai dirigenti, ai responsabili di funzione, ai dipendenti, ai consulenti, al Consiglio di Amministrazione, ai sindaci e revisori contabili di PCMI nonché a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano, a qualsiasi titolo, rapporti e relazioni di collaborazione – comunque denominati – con PCMI o operano nell'interesse di quest'ultima. Tutti i predetti soggetti, pertanto, sono i **"Destinatari"** del Codice.

Tutti i Destinatari sono obbligati al rispetto del Codice e devono conformare il proprio comportamento ai principi in esso stabiliti. In particolare, a titolo di mero esempio:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione debbono ispirarsi ai principi espressi nel Codice nel fissare gli obiettivi perseguiti dalla Società;
- i componenti del Collegio Sindacale debbono vigilare il rispetto e l'osservanza dei principi di corretta amministrazione nell'esercizio delle proprie funzioni ai sensi di quanto previsto dall'art. 2403 cod. civ.;
- i dirigenti e i responsabili di funzione debbono attuare concretamente il rispetto dei valori e delle norme espresse nel Codice e si fanno carico delle responsabilità all'interno della Società e verso l'esterno di tali valori e norme, essendo un punto di riferimento e un esempio per i propri dipendenti e indirizzandoli all'osservanza del Codice e al rispetto delle norme, rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo;
- i dipendenti, nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti, debbono adeguare le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi ed ai valori espressi nel Codice;
- i collaboratori, i partner commerciali, i fornitori, e tutti i portatori di interesse debbono uniformare la propria condotta e le proprie pratiche professionali ai principi contenuti nel Codice.

Tutti coloro che collaborano con PCMI, ivi compresi i dipendenti, sono tenuti a conoscere il Codice e le norme in esso espresse; devono astenersi dal porre in essere comportamenti contrari ad esse, devono contribuire attivamente alla sua attuazione ed al suo aggiornamento e miglioramento e segnalarne eventuali carenze rivolgendosi al proprio Responsabile o all'Organismo di Vigilanza. In particolare, l'osservanza e il rispetto delle norme del Codice è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti i dipendenti di PCMI ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2104 del codice civile¹.

PCMI si impegna a favorire e garantire la conoscenza del Codice presso tutti i Destinatari, divulgandolo e rendendolo noto a questi mediante specifiche e adeguate attività di comunicazione (es. affissione nella bacheca aziendale, consegna a tutti i dipendenti, sezioni dedicate nell'intranet e/o nel sito web aziendale, etc.). Il Codice verrà inoltre portato a conoscenza anche di tutti coloro con i quali PCMI intrattiene relazioni d'affari. Ogni aggiornamento, modifica e/o integrazione del Codice saranno tempestivamente divulgati a tutti i Destinatari con i mezzi idonei.

2.2 Monitoraggio e attuazione del Codice Etico

PCMI si impegna ad assicurare, anche attraverso l'adozione di tutte le iniziative che possono garantire:

- la massima diffusione del Codice presso i Destinatari;
- l'approfondimento e l'aggiornamento del Codice, al fine di adeguarlo all'evoluzione dei valori di riferimento e delle normative di rilevanza per il Codice stesso;

¹ Art. 2401 c.c.: "Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e di quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e da collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende"

- la messa a disposizione di strumenti conoscitivi e di chiarimento circa l'interpretazione e l'attuazione delle norme contenute nel Codice;
- lo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme del Codice o di riferimento;
- la valutazione dei fatti e la conseguente attuazione, in caso di accertata violazione, di adeguate misure sanzionatorie;
- che nessuno possa subire ritorsioni di qualunque genere per aver fornito notizie di possibili violazioni del Codice o delle norme di riferimento.

PCMI si impegna a far rispettare le norme contenute nel Codice anche attraverso l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, al quale competono compiti di monitoraggio e controllo in materia di attuazione del Codice stesso. Sono, in particolare, demandati all'Organismo di Vigilanza i seguenti compiti:

- cooperare nelle decisioni in merito alle violazioni del Codice, accertate dallo stesso Organismo di Vigilanza di sua iniziativa o a questo segnalate da altre funzioni aziendali, di concerto con il Presidente del Consiglio di Amministrazione (per quanto riguarda l'irrogazione di eventuali sanzioni) e con il superiore gerarchico dell'autore della condotta sanzionata;
- segnalare all'organo dirigente e al Collegio Sindacale le violazioni commesse dai dirigenti e dai responsabili di funzione della Società;
- esprimere pareri in merito all'eventuale revisione del Codice o delle più rilevanti politiche e procedure aziendali, al fine di garantire la coerenza di queste con il Codice stesso;
- verificare l'applicazione e il rispetto del Codice, accertando e promuovendo il miglioramento continuo dell'etica attraverso un'analisi e una valutazione dei processi di controllo e dei rischi;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Codice;
- monitorare costantemente l'applicazione del Codice da parte dei Destinatari, anche attraverso l'accoglimento di eventuali segnalazioni o suggerimenti.

3. I VALORI ED I PRINCIPI DI PCMI

3.1 Principi

I Collaboratori devono operare nel rispetto dei valori e dei principi di PCMI (i "Principi"), che hanno il dovere di conoscere e fare propri.

Legalità

I Collaboratori sono tenuti al rispetto delle leggi e delle norme vigenti, sia nazionali che internazionali.

Onestà

In ogni relazione interna ed esterna i Collaboratori devono comportarsi con trasparenza, integrità ed onestà e non devono perseguire fini personali e/o interessi aziendali in violazione, oltre che delle norme di legge e del CCNL, del presente Codice e del Modello.

Correttezza

Il comportamento e l'attività dei Collaboratori deve ispirarsi alla massima correttezza, anche nel rapporto con colleghi, fornitori, clienti e, più in generale, con tutti coloro con i quali vengano in contatto in ragione delle funzioni svolte. Tale principio, oltre al rispetto delle procedure di cui al Modello e delle policy aziendali, implica che devono essere evitate situazioni di discriminazione e conflitto di interessi.

Responsabilità

Nello sviluppo della missione aziendale il comportamento dei Collaboratori deve essere responsabile e attento alle implicazioni ed alle conseguenze delle proprie azioni, anche alla luce dei Principi di cui al presente Codice.

Imparzialità

Nel rispetto dei Principi ispiratori della propria azione nella conduzione degli affari e delle attività, PCMI non tollera comportamenti discriminatori di qualunque natura, razziale, sessuale, o basati sul credo religioso, sull'appartenenza etnica, sulla lingua e sulla nazionalità degli individui. Ciò comporta anche l'applicazione del principio delle pari opportunità nella gestione e nella quotidiana operatività della vita aziendale.

Trasparenza

PCMI considera imprescindibili per la conduzione dei suoi affari e per la vita aziendale la veridicità, la completezza e l'accuratezza delle informazioni che sono fornite sia all'interno che all'esterno della Società.

Eccellenza

In ogni ambito di attività devono essere perseguiti gli standard di efficacia e di efficienza. I Collaboratori garantiscono impegno e rigore professionale al fine di fornire una prestazione tesa all'eccellenza.

Concorrenza

PCMI considera la concorrenza leale come un valore e opera nel mercato nel rispetto del principio di una leale concorrenza e della correttezza.

Separazione dei ruoli dei poteri

La Società sviluppa e migliora il proprio sistema organizzativo al fine di garantire al proprio interno il principio della separazione dei ruoli e dei poteri di chi esegue, chi verifica e chi approva. Le modalità operative sono pianificate e descritte nel mansionario, nelle procedure e, più in generale, nelle policy aziendali.

La soddisfazione delle risorse umane

PCMI ricerca la soddisfazione del proprio personale attraverso il sostegno a tutte le iniziative atte a ottenere un ambiente di lavoro dinamico, ispirato dalla motivazione e dal coinvolgimento, privilegiando il lavoro di squadra, favorendo l'acquisizione di nuove competenze e in grado di misurare, riconoscere e gratificare il contributo di ogni singolo individuo.

PCMI coinvolge i propri Collaboratori nel business aziendale, garantendo un clima lavorativo basato sull'attenzione, l'ascolto, la fiducia ed il riconoscimento professionale, anche attraverso la cura dei luoghi e delle condizioni di lavoro che tutelino l'integrità fisica e psicologica delle persone.

Per valorizzare le competenze e la sicurezza delle proprie risorse umane, PCMI mette a disposizione dei medesimi strumenti di formazione, di aggiornamento e sviluppo professionale.

Riservatezza

PCMI agisce nel rispetto della riservatezza delle informazioni acquisite nello svolgimento della propria attività, siano esse appartenenti ai propri Collaboratori, fornitori o clienti.

3.2 Obblighi per i dipendenti, per i dirigenti e per i responsabili di funzione

Ad ogni dipendente viene chiesta la conoscenza delle norme contenute nel Codice, nonché delle norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della sua funzione.

In particolare, i dipendenti di PCMI hanno l'obbligo di:

- astenersi dal tenere comportamenti contrari a tali norme;

- rivolgersi ai propri responsabili in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di applicazione delle stesse;
- riferire tempestivamente ai propri responsabili qualsiasi notizia, di diretta rilevazione ovvero riportata da altri, in merito a possibili violazioni del Codice;
- riferire tempestivamente ai propri responsabili in merito a qualsiasi richiesta loro rivolta e/o a qualsiasi pressione nei loro confronti esercitata, affinché violino quanto previsto nel Codice;
- collaborare con le strutture deputate a verificare le possibili violazioni.

Qualora, a seguito della segnalazione della notizia di una possibile violazione, il dipendente ritenesse che la questione non sia stata adeguatamente affrontata o risolta, ovvero di aver subito ritorsioni, egli potrà rivolgersi all'Organismo di Vigilanza.

Il dipendente non potrà condurre indagini personali o riportare le notizie ad altri se non ai propri responsabili o all'Organismo di Vigilanza.

Ogni dirigente e/o responsabile di funzione aziendale ha l'obbligo di:

- rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri dipendenti e collaboratori;
- indirizzare i dipendenti all'osservanza del Codice e sollecitare gli stessi a sollevare problemi e questioni in merito alle sue regole ed al loro rispetto;
- operare affinché i dipendenti comprendano che il rispetto delle norme del Codice costituisce un elemento importante della prestazione di lavoro;
- selezionare accuratamente, per quanto di propria competenza, dipendenti e collaboratori esterni al fine di impedire che vengano affidati incarichi a persone che non diano pieno affidamento in relazione al proprio impegno nell'osservare le regole del Codice;
- riferire tempestivamente al proprio superiore gerarchico o all'Organismo di Vigilanza, su proprie rilevazioni, nonché su notizie fornite da dipendenti nonché provenienti dall'esterno circa possibili casi di violazione delle norme;
- adottare misure correttive immediate quando richiesto dalla situazione;
- impedire qualunque tipo di ritorsione nei confronti dei dipendenti che abbiano provveduto a segnalare violazioni del Codice.

3.3 Obblighi nei confronti di terzi

Nei confronti di terzi, tutti i dipendenti, i dirigenti e i responsabili di funzione di PCMI, in ragione delle loro competenze, dovranno:

- informarli adeguatamente circa gli impegni e gli obblighi imposti dal Codice;
- esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro attività;
- adottare le opportune iniziative interne, se di propria competenza, esterne in caso di mancato adempimento da parte di terzi dell'obbligo di conformarsi alle norme del Codice.

3.4 Attività di controllo

È politica di PCMI diffondere a tutti i livelli una cultura caratterizzata dalla consapevolezza sia delle proprie responsabilità a livello individuale e collettivo, sia dell'esistenza di controlli, nonché caratterizzata dalla assunzione di una mentalità orientata all'esercizio del controllo. L'attitudine verso i controlli deve essere positiva per il contributo che questi danno al miglioramento dell'efficienza.

Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività dell'impresa, con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, proteggere i beni aziendali, gestire efficientemente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

PCMI ha descritto i controlli aventi rilevanza specifica ai fini dell'implementazione del Modello nel Modello stesso. In ogni caso, la responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa; conseguentemente tutti i dipendenti, nell'ambito delle funzioni svolte, sono responsabili della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo.

Nell'ambito delle rispettive competenze, i dirigenti e i responsabili sono tenuti a essere partecipi del sistema di controllo aziendale e a farne partecipi i loro dipendenti e sottoposti. Ognuno deve sentirsi custode responsabile dei beni aziendali (materiali e immateriali) che sono strumentali all'attività svolta. Nessun dipendente può fare uso improprio dei beni e delle risorse della Società o permettere ad altri di farlo.

4. NORME DI COMPORTAMENTO

4.1 Comportamento nell'attività di impresa

PCMI nell'attività di impresa si ispira ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza, efficienza ed apertura al mercato.

Tutti i Destinatari del Codice, compresi i collaboratori esterni, le cui azioni possano essere in qualche modo riferibili a PCMI stessa, dovranno tenere una condotta corretta nell'attività di impresa di interesse di PCMI e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, indipendentemente dalla competitività del mercato e dalla importanza dell'affare trattato.

Pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, influenze illecite, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, promesse di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri, sono proibiti.

PCMI riconosce e rispetta il diritto dei suoi dipendenti, dei responsabili di funzione e dei dirigenti a partecipare ad investimenti, affari o ad attività di altro genere al di fuori di quella svolta nell'interesse della Società, purché si tratti di attività consentite dalla legge e compatibili con gli obblighi assunti nei confronti di PCMI.

In ogni caso, i dipendenti, i responsabili di funzione e i dirigenti di PCMI sono tenuti ad evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi della Società o che possano interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme del Codice. Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere tempestivamente comunicata al superiore e/o all'Organismo di Vigilanza. In particolare, tutti i dipendenti, i responsabili di funzione e i dirigenti di PCMI sono tenuti ad evitare conflitti di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni che ricoprono all'interno della struttura di appartenenza. A titolo meramente esemplificativo, determinano conflitti di interesse le seguenti situazioni:

- interessi economici e finanziari del dipendente e/o dei componenti la sua famiglia in relazione ad attività di fornitori, clienti e concorrenti;
- utilizzo della propria posizione in azienda o delle informazioni acquisite nel proprio lavoro in modo che si possa creare conflitto tra i propri interessi personali e gli interessi aziendali;
- svolgimento di attività lavorative, di qualsiasi tipo, presso clienti, fornitori, concorrenti;
- accettazione di denaro, favori od utilità da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con PCMI.

Non è consentito corrispondere, né offrire, né promettere, direttamente o indirettamente, denaro e/o benefici materiali di qualsiasi tipo e/o entità a terzi, pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o privati, per influenzare o compensare un atto del loro ufficio o per indurli a fare o ad omettere una loro attività.

Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti quando siano di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso, questo tipo di spese deve essere sempre autorizzato e documentato in modo adeguato.

Il dipendente, il responsabile di funzione e/o il dirigente che riceva omaggi o trattamenti di favore non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia dovrà tempestivamente informarne il proprio superiore e/o l'Organismo di Vigilanza.

Sarà facoltà, da valutarsi caso per caso, l'eventuale autorizzazione, da parte del proprio superiore gerarchico o dell'Organismo di Vigilanza, a trattenere l'omaggio. In ogni caso, l'autorizzazione dovrà

essere rilasciata al dipendente, al responsabile di funzione e/o al dirigente per iscritto e dovrà contenere le relative motivazioni.

Ai collaboratori esterni a PCMI (compresi consulenti, intermediari, agenti, ecc.) viene richiesto di attenersi ai principi contenuti nel Codice. A tale scopo, ogni dipendente, responsabile di funzione o dirigente, in rapporto alla propria funzione, avrà cura di:

- osservare i principi e le procedure interne per la selezione dei collaboratori esterni e la gestione del rapporto con questi;
- selezionare solo persone e imprese qualificate e che godano di buona reputazione;
- tener conto, in maniera adeguata, delle indicazioni, di qualunque provenienza, circa l'opportunità di avvalersi di determinati collaboratori esterni;
- riferire tempestivamente al proprio superiore, o all'Organismo di Vigilanza, circa i dubbi in ordine a possibili violazioni del Codice da parte di collaboratori esterni;
- includere nei contratti di collaborazione esterna, quando previsto dalle procedure, l'espressa previsione dell'obbligo a carico del medesimo collaboratore di attenersi ai principi del Codice.

In ogni caso, il compenso da corrispondere dovrà essere commisurato alla prestazione indicata in contratto ed i pagamenti non potranno essere effettuati in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale, né in un paese terzo diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto.

Da ultimo, i Destinatari, con riferimento all'esecuzione di contratti nei confronti di terzi e, in particolare, della Pubblica Amministrazione (da intendersi, altresì, come ente esercente un servizio di pubblica necessità), si impegnano a rispettare gli obblighi assunti, agendo sempre con diligenza e in buona fede.

4.2 Rapporti con i dipendenti

Le risorse umane sono elemento indispensabile per l'esistenza dell'impresa.

PCMI garantisce pari opportunità a tutti i dipendenti, sulla base delle competenze professionali e delle capacità individuali, senza alcuna discriminazione basata sesso, età, credo religioso, razza, appartenenza politica e/o sindacale.

Le funzioni competenti dovranno:

- adottare criteri di merito, di competenza e comunque strettamente professionali per qualunque decisione relativa a un dipendente;
- provvedere a selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire i dipendenti senza discriminazione alcuna;
- creare un ambiente di lavoro nel quale caratteristiche personali non possano dare luogo a discriminazioni.

La Società interpreta il proprio ruolo imprenditoriale sia nella tutela delle condizioni di lavoro, sia nella protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore, nel rispetto della sua personalità morale, evitando che questa subisca illeciti condizionamenti o indebiti disagi.

La Società si attende che i dipendenti, ad ogni livello, collaborino a mantenere in azienda un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno, ed interverranno quindi per impedire atteggiamenti interpersonali ingiuriosi o diffamatori.

4.2.1. Le politiche di selezione del personale

La selezione dei dipendenti viene effettuata esclusivamente sulla base delle competenze e delle capacità professionali dei candidati, avuto riguardo ai ruoli che, secondo le esigenze di PCMI, necessitano di idonea copertura. In quest'ottica, la Società procede alla selezione dei dipendenti nel pieno rispetto del principio delle pari opportunità, senza porre in essere discriminazioni di alcun genere ed evitando qualsiasi forma di favoritismo o clientela.

4.2.2. Trattamento dei dipendenti

PCMI garantisce pari opportunità ai propri dipendenti che tratta con rispetto e dignità. Ciascun dipendente è tenuto a prendere cognizione delle procedure interne e dei protocolli esistenti in PCMI, nonché del Modello e dei suoi allegati. A tale fine, la Società provvede ad informare e formare i propri dipendenti con riferimento ai documenti e ad ogni aggiornamento e/o modifica degli stessi.

4.2.3. Mantenimento della salubrità e sicurezza del luogo di lavoro

PCMI si impegna a creare e mantenere un ambiente di lavoro che tuteli l'integrità fisica e la dignità morale dei propri dipendenti mediante l'osservanza della legislazione vigente in tema di sicurezza e rischi sul lavoro. A questo fine, PCMI effettua un costante monitoraggio sulle condizioni di sicurezza e salubrità del luogo di lavoro, realizzando gli opportuni interventi di natura tecnica e organizzativa che si dovessero rendere necessari per garantire le migliori condizioni di lavoro.

Tutti i dipendenti di PCMI sono tenuti ad utilizzare in modo adeguato e sicuro i beni aziendali in modo da mantenere un ambiente salubre e sicuro il più possibile libero da pericoli per la salute o la sicurezza.

I dipendenti hanno il dovere di uniformarsi alle direttive in tema di sicurezza e di denunciare immediatamente ai responsabili della sicurezza designati incidenti, condizioni o comportamenti pericolosi e situazioni di lavoro potenzialmente dannose.

4.2.4. Comportamento sul luogo di lavoro

Conformemente ai principi etici che informano la sua attività, PCMI tutela l'integrità fisica e morale dei suoi dipendenti, garantendo agli stessi condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. Nell'ambito del rapporto di lavoro, i rapporti tra i dipendenti, a tutti i livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza, rispetto ed educazione. In armonia con la dignità dei dipendenti, i superiori impronteranno i rapporti con i dipendenti stessi alla massima correttezza e rispetto.

PCMI non ammette che sul luogo di lavoro siano tenuti comportamenti offensivi dell'altrui dignità in generale e, specialmente, se motivati da ragioni di razza, etnia, preferenze sessuali, età, fede religiosa, ceto sociale, opinioni politiche, stato di salute, o da qualunque altro motivo di natura discriminatoria.

4.2.5. Molestie

Ogni dipendente ha diritto di lavorare in un ambiente libero da ogni tipo di discriminazione fondata sulla razza, religione, sesso, appartenenza etnica, sindacale o politica.

PCMI esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non venga dato luogo a molestie, intendendo come tali:

- la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o di isolamento nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori;
- l'ingiustificata interferenza con l'esecuzione di prestazioni lavorative altrui;
- l'ostacolo a prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività personale.

PCMI non ammette e non tollera le molestie sessuali, intendendo come tali:

- la subordinazione di determinazioni di rilevanza per la vita lavorativa del destinatario all'accettazione di favori sessuali;

- le proposte di relazioni interpersonali private, condotte nonostante un espresso o ragionevolmente evidente non gradimento, che abbiano la capacità, in relazione alla specificità della situazione, di turbare la serenità del destinatario con obiettive implicazioni sulla sua espressione lavorativa.

Spetterà in particolare ai dirigenti mostrare e promuovere con il loro equilibrato esempio un comportamento educato, corretto e responsabile nei confronti delle problematiche che attengono alla sfera sessuale

4.2.6. Violenza

PCMI non tollera che sul luogo di lavoro siano tenuti comportamenti violenti, minacciosi, di prevaricazione psicologica o lesivi dell'altrui sfera fisica e morale.

Gli atti violenti, o le minacce di violenza, posti in essere da un dipendente contro un'altra persona o la famiglia o la proprietà di questa persona sono inaccettabili e, come tali, saranno pertanto sanzionati.

È, quindi, rigorosamente vietato introdurre nei luoghi di lavoro, così come sui veicoli aziendali, armi o altri oggetti pericolosi o atti ad offendere da parte di qualsiasi dipendente, con l'esclusione del personale appositamente e previamente autorizzato.

4.2.7. Rispetto della privacy

PCMI si impegna a tutelare il rispetto della privacy in merito alle informazioni attinenti alla sfera privata di ciascuno dei propri dipendenti e, più in generale, di quanti interagiscono con la Società.

Il rispetto della privacy è garantito, oltre che dal rispetto della normativa vigente in materia, anche dal divieto di esercitare sui dipendenti qualunque forma di controllo non consentita dalle leggi.

I dati personali relativi ai Collaboratori raccolti e trattati da PCMI per le finalità strettamente legate alla gestione del rapporto di lavoro e per lo svolgimento dell'attività aziendale possono essere oggetto di trattamento in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii e di ogni provvedimento e/o parere e/o autorizzazione e/o linea guida emessa dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

4.2.8 Lavoro minorile

PCMI non si serve di lavoro minorile o forzato, né ha stipulato o stipula contratti con fornitori o subappaltatori che se ne servono.

4.2.9 Conflitto di interessi

PCMI si impegna a mettere in atto le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di conflitto di interessi.

I dipendenti sono tenuti ad evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi della Società o che possano interferire con la propria capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico. I dipendenti devono, inoltre, astenersi dal trarre vantaggio personale da opportunità d'affari delle quali sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

4.3 Rapporti con i clienti

PCMI persegue il proprio successo di impresa sui mercati attraverso l'offerta di beni e servizi nel rispetto di tutte le norme poste a tutela dell'ambiente e della leale concorrenza.

PCMI riconosce che l'apprezzamento da parte della propria clientela dei beni e servizi offerti è di primaria importanza per il suo successo di impresa. Pertanto, i dipendenti, i responsabili di funzione e i dirigenti di PCMI sono tenuti a:

- osservare scrupolosamente tutte le norme e le procedure interne per la gestione dei rapporti con i clienti;
- non ledere, in maniera diretta o indiretta, la reputazione che PCMI ha conquistato nel corso degli anni nei confronti dei propri clienti;
- fornire, con efficienza e cortesia, nei limiti delle previsioni contrattuali, beni e servizi come da pattuizione, che soddisfino o superino le ragionevoli aspettative e necessità del cliente;
- fornire accurate ed esaurienti informazioni circa i beni e i servizi in modo che la clientela possa assumere decisioni consapevoli;
- attenersi a verità e chiarezza nelle comunicazioni commerciali con i clienti.

Quando PCMI dovesse fornire i propri beni e servizi a favore di enti pubblici (anche attraverso l'eventuale partecipazione a gare d'appalto) tutti i dipendenti, i responsabili di funzione, i dirigenti e i collaboratori, a qualsiasi titolo coinvolti nella fornitura, dovranno attenersi scrupolosamente ai principi stabiliti dal seguente paragrafo 4.

4.4 Rapporti con i fornitori

Nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e/o servizi, è fatto obbligo ai dipendenti, ai responsabili di funzione e ai dirigenti di PCMI di:

- osservare scrupolosamente tutte le norme e le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori;
- non precludere ad alcuna azienda fornitrice in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura, adottando nella selezione criteri di valutazione oggettivi, secondo modalità dichiarate e trasparenti;
- effettuare la scelta dei fornitori sulla base delle necessità aziendali con l'obiettivo di ottenere le migliori condizioni possibili in termini di qualità e costi dei servizi offerti;
- ottenere la massima collaborazione dei fornitori nell'assicurare costantemente il soddisfacimento delle esigenze di PCMI e dei suoi clienti in termini di qualità, costo e tempi di consegna in misura almeno pari alle loro aspettative;
- mantenere un dialogo onesto e aperto con i fornitori, in linea con le buone consuetudini commerciali e la tradizione aziendale;
- portare a conoscenza della direzione problemi di rilievo insorti con i fornitori in modo da poterne valutare le conseguenze e adottare gli opportuni rimedi.

4.5 Rapporti con i mass media

L'informazione verso l'esterno deve essere veritiera, onesta, trasparente e leale. I rapporti con i mass media sono riservati esclusivamente alle funzioni e alle responsabilità aziendali a ciò delegate. I dipendenti di PCMI non devono fornire informazioni a rappresentanti dei mass media, né impegnarsi a fornirle, senza l'autorizzazione delle funzioni competenti.

In nessun modo o forma i dipendenti, i responsabili di funzione o i dirigenti di PCMI possono offrire o promettere pagamenti, regali, o altri vantaggi finalizzati ad influenzare l'attività professionale della funzione dei mass media, o che possano ragionevolmente essere interpretati come tali.

4.6 Attività di informazione scientifica

L'informazione scientifica e l'attività promozionale relativa ai prodotti PCMI deve essere svolta nel rispetto della normativa vigente, delle previsioni del Codice Deontologico di Farmindustria, del Modello e delle procedure aziendali.

In particolare, gli informatori scientifici:

- devono sempre presentarsi agli operatori sanitari qualificandosi nella propria funzione;
- non devono esercitare professioni sanitarie o parasanitarie;
- devono essere in grado di fornire agli operatori sanitari tutte le informazioni sulle proprietà e le caratteristiche del prodotto al fine di consentire una corretta applicazione terapeutica.

Il materiale informativo relativo ai prodotti di PCMI, predisposto e utilizzato nell'ambito delle attività di informazione scientifica, deve fare riferimento alle indicazioni contenute nella documentazione ufficiale fornita all'AIFA all'atto della registrazione dei prodotti ovvero in quella successivamente approvata dalla stessa Agenzia.

Il materiale promozionale utilizzato dovrà avere valore trascurabile, dovrà essere non fungibile e dovrà riportare chiaramente il nome della Società e/o del prodotto sponsorizzato.

Nell'ambito dell'attività di informazione scientifica e di presentazione dei medicinali è vietato concedere, offrire o promettere premi o vantaggi pecuniari o in natura.

4.7 Congressi, convegni e sponsorizzazioni

Nell'ambito di convegni, congressi e riunioni scientifiche su tematiche comunque attinenti all'impiego di medicinali, che rappresentano un'occasione di incontro tra PCMI e gli operatori sanitari e che sono rivolte ad una pluralità di partecipanti, la Società e il suo personale devono rispettare la normativa vigente, le previsioni del Codice Deontologico di Farmindustria, il Modello e le procedure aziendali.

La partecipazione o l'organizzazione di manifestazioni congressuali o convegni deve essere connessa al ruolo svolto da PCMI nei settori della ricerca, dello sviluppo e dell'informazione scientifica e deve essere ispirata a criteri di eticità, scientificità ed economicità.

L'obiettivo primario della partecipazione o organizzazione di congressi o convegni deve essere costituito dallo sviluppo della collaborazione scientifica con la classe medica.

Potranno essere distribuiti nel corso degli eventi congressuali solamente gadget di valore trascurabile e comunque attinenti alla professione del medico o del farmacista, con esclusione di oggetti che richi amino graficamente le confezioni dei farmaci.

La sponsorizzazione delle attività di formazione continua (ECM) in favore degli operatori sanitari è finalizzata a migliorare le competenze e le abilità di questi ultimi anche in ragione del progresso scientifico e tecnologico. L'erogazione della formazione si ispira al principio di trasparenza ed è esclusivamente orientata a migliorare le attività e le competenze dei professionisti coinvolti; pertanto, gli interessi commerciali di PCMI non possono assolutamente influenzare i contenuti formativi e gli obiettivi didattici.

Nell'ambito degli eventi ECM è consentito l'utilizzo del logo PCMI esclusivamente prima dell'inizio e al termine dell'evento e nell'ultima pagina del materiale fornito. Durante lo svolgimento dell'evento non può essere indicato alcun nome commerciale di specialità medicinali della Società, è consentita la sola indicazione del principio attivo.

5. TRASPARENZA DELLA CONTABILITA' E GESTIONE DELLA FISCALITA'

La trasparenza contabile e fiscale si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili. Ciascun dipendente, responsabile di funzione o dirigente è tenuto a collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità.

Per ogni operazione, è fatto obbligo di conservare agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- la ricostruzione accurata dell'operazione, anche allo scopo di ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. È compito di ogni dipendente, responsabile di funzione o dirigente, nell'ambito delle rispettive attività e competenze, far sì che la documentazione sia archiviata, facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici.

I dipendenti, i responsabili di funzione e i dirigenti di PCMI che venissero a conoscenza di eventuali omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire i fatti al proprio superiore o all'Organismo di Vigilanza, cui potranno rivolgersi altresì in caso di dubbi circa le modalità di trattamento e di conservazione della documentazione di cui sopra.

I documenti utilizzati dai dipendenti nell'interesse di PCMI devono essere archiviati e conservati. Nessun dipendente potrà distruggere o modificare arbitrariamente documenti utilizzati nell'attività lavorativa. In caso di dubbio da parte di un dipendente della Società in merito alle modalità di trattamento e di conservazione dei documenti, lo stesso dipendente dovrà richiedere informazioni al proprio superiore o all'Organismo di Vigilanza.

5.1 Adempimenti contabili e fiscali

I dipendenti, i responsabili di funzione e i dirigenti di PCMI sono tenuti a comportarsi in modo corretto, trasparente e collaborativo con le Autorità fiscali, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne.

PCMI garantisce la corretta ricostruzione dei rapporti contrattuali e il costante controllo della veridicità dei dati contenuti nei documenti contabili.

Le dichiarazioni fiscali devono basarsi su risultanze contabili veritiere e rappresentanti operazioni legittime, esistenti e correttamente registrate.

Le dichiarazioni fiscali sono sottoscritte esclusivamente da soggetti autorizzati. L'adempimento degli obblighi fiscali avviene nel rispetto delle scadenze stabilite dalla normativa e dai provvedimenti delle Autorità preposte.

6. I SISTEMI “INFORMATICI” AZIENDALI

Mantenere un livello di sicurezza informatica adeguato al rischio è essenziale per proteggere le informazioni che PCMI utilizza tutti i giorni ed è vitale per un efficace sviluppo delle politiche e delle strategie di *business* aziendali. La progressiva diffusione delle nuove tecnologie espone la Società a rischi di un coinvolgimento sia patrimoniale, sia penale, creando al contempo problemi di immagine e sicurezza.

6.1 Modalità di utilizzo dei sistemi informatici aziendali

Premesso che l'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche aziendali deve sempre ispirarsi ai principi di diligenza e correttezza, atteggiamenti questi destinati a sorreggere ogni atto o comportamento posto in essere nell'ambito del rapporto di lavoro, i dipendenti sono in ogni caso tenuti ad adottare le ulteriori regole interne di comportamento comune, dirette ad evitare comportamenti inconsapevoli e/o scorretti, che possano provocare danni alla stessa azienda, agli altri dipendenti od ai clienti.

6.2 Sistemi informatici aziendali

Il personal computer (fisso o mobile) ed i relativi programmi e/o applicazioni affidati al dipendente ed al management sono, come è noto, strumenti di lavoro.

Pertanto:

- tali strumenti vanno custoditi in modo appropriato;
- tali strumenti possono essere utilizzati solo per fini professionali (in relazione, ovviamente, alle mansioni assegnate) e non anche per scopi personali, tantomeno per scopi illeciti;
- debbono essere prontamente segnalati alla Società il furto, danneggiamento o smarrimento di tali strumenti.

Ai fini sopra esposti sono, quindi, da evitare atti o comportamenti contrastanti con le predette indicazioni.

7. INTERNET E LA POSTA ELETTRONICA

PCMI considera d'importanza fondamentale e strategica per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei propri obiettivi, lo sviluppo e l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche.

7.1 Utilizzo del personal computer

Al fine di evitare il grave pericolo di introdurre virus informatici, nonché di alterare la stabilità delle applicazioni dell'elaboratore, ai dipendenti ed al management di PCMI:

- è consentito installare programmi provenienti dall'esterno solo se espressamente autorizzati dalla Funzione incaricata della gestione dei sistemi informatici della Società;
- non è consentito l'uso di programmi non distribuiti ufficialmente dalla Funzione incaricata della gestione dei sistemi informatici della Società;
- non è consentito utilizzare strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- non è consentito modificare le configurazioni impostate sul proprio PC;
- non è consentita l'installazione sul proprio PC di mezzi di comunicazione propri (come, ad esempio, i modem);
- sui PC dotati di scheda audio e/o di lettore CD non è consentito l'ascolto di programmi, files audio o musicali, etc., se non a fini prettamente lavorativi.

7.2 Utilizzo di supporti magnetici e/o dispositivi di memoria esterni

Ai dipendenti ed al management non è consentito scaricare files contenuti in supporti magnetici/ottici non aventi alcuna attinenza con la propria prestazione lavorativa.

Tutti i files di provenienza incerta o esterna, ancorché attinenti all'attività lavorativa, devono essere sottoposti al controllo e relativa autorizzazione all'utilizzo da parte della Funzione incaricata della gestione dei sistemi informatici della Società.

7.3 Utilizzo della rete aziendale

Le unità di rete sono aree di condivisione di informazioni strettamente professionali e non possono in alcun modo, essere utilizzate per scopi diversi.

Pertanto, qualunque file che non sia legato all'attività lavorativa non può essere dislocato, nemmeno per brevi periodi, in queste unità.

PCMI si riserva la facoltà di procedere alla rimozione di ogni file o applicazione che riterrà essere pericolosi per la sicurezza del sistema ovvero acquisiti o installati in violazione del presente Codice.

7.4 Utilizzo della rete Internet e dei relativi servizi: navigazione in Internet

Ai dipendenti ed al management:

- non è consentito navigare in siti non attinenti allo svolgimento delle mansioni assegnate, soprattutto in quelli che possono rivelare le opinioni politiche, religiose o sindacali del dipendente;
- non è consentita l'effettuazione di ogni genere di transazione finanziaria ivi comprese le operazioni di remote banking, acquisti on-line e simili, se non espressamente autorizzati dall'Amministratore Delegato o dal soggetto dotato di appositi poteri e sempre nell'ambito delle proprie funzioni;

- non è consentito scaricare software gratuiti (freeware e shareware) prelevato da siti Internet, se non espressamente autorizzati dalla Funzione incaricata della gestione dei sistemi informatici della Società;
- è vietata ogni forma di registrazione a siti in cui contenuti non siano legati all'attività lavorativa;
- non è permessa la partecipazione, per motivi non professionali, a Forum, l'utilizzo di chat line, di bacheche elettroniche e le registrazioni in guest book anche utilizzando pseudonimi (o nicknames);
- non è consentita la memorizzazione di documenti informatici di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o politica.

7.5 Posta elettronica

Nel precisare che anche la posta elettronica è uno strumento di lavoro, si ritiene utile segnalare a tutti i dipendenti ed al management che:

- non è consentito utilizzare la posta elettronica (interna ed esterna) per motivi non attinenti allo svolgimento delle mansioni assegnate;
- non è consentito inviare o memorizzare messaggi (interni ed esterni) di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o politica;
- la posta elettronica diretta all'esterno della rete informatica aziendale può essere intercettata da estranei, e dunque, non deve essere usata per inviare documenti di lavoro "strettamente riservati";
- non è consentito l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica aziendale per la partecipazione a dibattiti, Forum o mail-list, salvo diversa ed esplicita autorizzazione;

Poiché l'utilizzo della posta elettronica si configura esclusivamente come strumento di lavoro, ogni dipendente prende atto e accetta che il Datore di Lavoro potrà svolgere sulla stessa opportune e/o necessarie attività di controllo e verifica.

7.6 Monitoraggio e controlli

Poiché in caso di violazioni contrattuali e giuridiche, sia PCMI, sia il singolo dipendente sono potenzialmente perseguibili con sanzioni, anche di natura penale, la Società verificherà, nei limiti consentiti dalle norme legali e contrattuali, il rispetto delle regole e delle procedure, nonché l'integrità del proprio sistema informatico.

La non osservanza di quanto prescritto nel presente Codice può comportare sanzioni di disciplinari, ma anche civili e penali.

8. SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Nell'ambito delle proprie attività PCMI è impegnata a contribuire allo sviluppo e al benessere delle comunità in cui opera perseguendo l'obiettivo di garantire la sicurezza dei servizi e la salute dei dipendenti, dei collaboratori esterni, dei clienti e delle comunità interessate dalle attività stesse e di ridurre l'impatto ambientale.

PCMI contribuisce attivamente alla promozione dello sviluppo tecnologico volto alla garanzia della qualità e sicurezza dei propri servizi e dei beni venduti. In particolare, PCMI opera esclusivamente nei limiti delle autorizzazioni ricevute e con l'attenzione richiesta dall'attività esercitata.

PCMI rispetta tutta la legislazione comunitaria e nazionale in materia di tutela dell'ambiente. La Società, inoltre, presta costante attenzione all'evoluzione normativa in materia al fine di adeguarsi tempestivamente alle prescrizioni che via via sopravvengono.

La gestione operativa deve fare riferimento a criteri avanzati di salvaguardia ambientale e di efficienza energetica perseguendo il miglioramento delle condizioni di salute, di sicurezza sul lavoro, di prevenzione e protezione nel luogo di lavoro, al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza di tutti coloro che lavorano in PCMI o collaborano con la stessa.

La ricerca e l'innovazione tecnologica devono essere dedicate in particolare alla promozione di servizi e processi sempre più compatibili con l'ambiente e caratterizzati da una sempre maggiore attenzione alla sicurezza e alla salute degli operatori e dei clienti finali.

I dipendenti, i responsabili di funzione e i dirigenti di PCMI si impegnano a collaborare per il mantenimento e il miglioramento della sicurezza e della qualità dei servizi e degli ambienti di lavoro.

9. RISERVATEZZA E DISCREZIONE

È fatto obbligo a ciascun dipendente, responsabile di funzione, dirigente, o collaboratore di assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa.

PCMI si impegna a proteggere le informazioni relative ai propri dipendenti e ai terzi, generate o acquisite all'interno e nelle relazioni d'affari, e ad evitare ogni uso improprio di queste informazioni. Le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati da dipendenti, responsabili di funzione o dirigenti durante il proprio lavoro o attraverso le proprie mansioni appartengono a PCMI e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza specifica autorizzazione.

Fermo restando il divieto di divulgare notizie attinenti all'organizzazione ed ai metodi di produzione dell'impresa ovvero di farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio, ogni dipendente, responsabile di funzione o dirigente di PCMI dovrà comportarsi secondo quanto previsto dalla legge/normativa applicabile in tema di protezione dei dati e di riservatezza.

10. VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO E SISTEMA DISCIPLINARE

La violazione delle previsioni del presente Codice costituisce inadempimento contrattuale e, nel caso di dipendenti, anche violazione disciplinare, con conseguente applicazione di sanzioni, nel rispetto dell'art. 7 della L. n. 300/70 e delle previsioni di cui al CCNL applicabile, nonché risarcimento dei danni eventualmente derivanti alla Società da tali comportamenti.

L'inosservanza da parte dei dipendenti della Società delle disposizioni contenute nel presente Codice può dar luogo all'applicazione di provvedimenti disciplinari secondo quanto disposto dalla legge, dalla sezione disciplinare prevista nel contratto collettivo nazionale del lavoro applicato, il cui testo è a disposizione nelle bacheche aziendali oltre che dal sistema disciplinare previsto nel Modello, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.

10.1 Modalità di segnalazione e tutele (whistleblowing) – Organismo di Vigilanza

Le violazioni delle regole di cui al Codice ed al Modello devono essere segnalate nel rispetto di quanto previsto nei corrispondenti paragrafi della Parte Generale del Modello:

- 6.4 *“Informativa all’Organismo di Vigilanza da parte dei Destinatari del Modello – Modalità di segnalazione e tutele (whistleblowing)”*;
- 11.2.1 *“Informativa all’Organismo di Vigilanza da parte dei Soggetti Terzi”*,

a cui si rinvia per maggiori dettagli.

All’Organismo di Vigilanza della Società si riconoscono i poteri, i compiti e i doveri previsti nel Modello, cui si rimanda.

L’Organismo di Vigilanza è legittimato a ricevere richieste di chiarimenti, reclami o notizie di potenziali o attuali violazioni del Codice.

Conformemente alla normativa vigente e quanto previsto nel Modello, qualunque informazione così ottenuta sarà trattata nel rispetto delle previsioni descritte al paragrafo 6.4.3 della Parte Generale del Modello, rubricato *“Tutela del segnalante”*.